REGVLA

BEATISSIMI PATRIS

NOSTRI

FRANCISCI

A SANCTA SEDE

APOSTOLICA APPROBATA,

ET CONFIRMATA.

Cum Testamento eiusdem.

APPROBATIONIS
Regulæ Testimonium.

ET CONFIRMATIONIS
initium.

ONORIVS Episcopus, seruus seruorum Dei, dilectis filijs Fratri Francisco, & alijs Fratribus de Ordine Fratrum Minorum, salutem, & Apostolicam benedictionem. Solet annuere Sedes Apostolica pijs votis, & honestis petentium desiderijs fauorem beneuolum impertiri. Ea propter, dilecti in Domino filij, vestris pijs precibus inclinati, Ordinis vestri Regulam, à bonæ memoriæ Innocentio Papa prędecessore nostro approbatam, annotatam præsentibus auctoritate vobis Apostolica confirmamus, & pręsentis scripti patrocinio communimus: Quæ talis est.

REGOLA
DEL NOSTRO PADRE
S. FRANCESCO
CON
LE CONSTITVTIONI
GENERALI,

E DICHIARATIONI DI ESSA;

PER

Le Prouincie Riformate Ciſmontane di Minori Oſſeruanti.

Accettate, e Riceuute da tutti li Padri Vocali Riformati nel Capitolo Generale del 1639. e della Congregatione Generale del 1642. celebrati in Roma.

IN NAPOLI,

Per Franceſco Sauio Stampator della Corte Arciueſcouale M. DC. XLIII.

Con licenza de' Superiori.

IMPRIMATVR

Gregorius Peccerillus Vicar. Gener.

Fr. Ioseph de Rubeis Ord. Min. Conuent. S. T. D. Eminentissimi, & Reuerendissimi D. Card. Philamarini Theol.

Fuerunt Registratę fo. primo.

IMPRIMATVR

Zufia Regens.

Prouisum per Suam Excellentiam Neap. die 16. Martij 1643.

De Giorno.

IN NOMINE DOMINI,
Incipit Regula, & Vita Fratrum Minorum.

Cap. I.

EGVLA, & Vita Fratrum Minorum haec est, scilicet Domini nostri Iesu Christi sanctum Euangelium obseruare, viuendo in obedientia, sine proprio, & in castitate. Frater Franciscus promittit obedientiam, & Reuerentiam Domino Papae Honorio, ac successoribus eius canonicè intrantibus, & Ecclesiae Romanae. Et alij Fratres teneantur Fratri Francisco, & eius Successoribus obedire.

Vniuersale praeceptum eminens.

Generalia praecepta eminentia num. 3.

Habet vim praecepti.

De his, qui volunt vitam istam accipere, & qualiter recipi debeant. Cap. II.

SI qui voluerint hanc vitam accipere, & venerint ad fratres nostros, mittant eos ad suos Ministros Prouinciales, quibus solùmodo, & non alijs recipiendi fratres licentia concedatur. Ministri verò diligenter examinent eos de fide catholica, & de Ecclesiasticis Sacramentis. Et si haec omnia credant, & velint ea fideliter confiteri, & vsque in finem firmiter obseruare; & vxores non habent, vel si habent, & iam Monasterium intrauerint vxores, vel licentiam eis dederint, auctoritate Dioecesani Episcopi, voto continentiae iam emisso, & illius sint aetatis vxores, quod non possit de eis oriri suspicio; dicant illis verbum sancti Euangelij, quòd vadãt, & vendant omnia sua, & ea studeant pauperibus erogare; Quod si facere non potuerint, sufficit eis bona voluntas. Et caueant fratres, & eorum Ministri nè sol-

Aequipollet praecepto.
Recipient. conditio j.
Aequipollet praecepto.
Recipient. conditio ij.
Recipiend. conditio j.
Recipiend. conditio ij.
Recipiend. conditio iij.
Recipiend. conditio iv.
Recipient. conditio iij.
Aequipollet praecepto.
Recipiend. conditio v,
Aequipollet praecepto.

Monitio ad malum vitandum j. Recipiend. conditio vj. Recipient. conditio iv. Recipient. conditio v. AEquipollet præcepto. Recipient. conditio vj. AEquipollet præcepto. Præceptum eminens. Aequipollet Præcepto. Aequipollet Præcepto. Aequipollet Præcepto. Regulæ libertas j. Monitio ad malum vitandum ij.

liciti ſint de rebus ſuis temporalibus, vt liberè faciant de rebus ſuis quicquid Dominus inſpirauerit eis. Si tamen conſilium requiratur, licentiam habeant Miniſtri mittendi eos àd aliquos Deum timentes, quorum conſilio bona ſua pauperibus erogentur. Poſtea concedant eis pannos probationis, videlicet duas túnicas ſine caputio, & cingulum, & brachas, & capparonem vſque ad cingulum, niſi eiſdem Miniſtris aliud ſecundùm Deum aliquando videatur. Finito verò anno probationis, recipiantur ad obedientiam, promittentes vitam iſtam ſemper, & Regulam obſeruare. Et nullo modo licebit eis de iſta Religione exire, iuxtà mandatum Domini Papæ; quia ſecundùm ſanctum Euangelium, nemo mittens manum ad aratrum, & aſpiciens retro, aptus eſt regno Dei. Et illi, qui ìam promiſerunt obedientiam, habeant vnam tunicam cum caputio, & aliam ſine caputio, qui voluerint habere. Et qui neceſſitate coguntur, poſſint portare calceamenta. Et fratres omnes veſtimentis vilibus induantur; & poſſint ea repetiare de ſaccis, & alijs petijs, cum benedictione Dei. Quos moneo, & exhortor nè deſpiciant, neque iudicent homines, quos viderint mollibus veſtimentis, & coloratis indutos, vti cibis, & potibus delicatis; ſed magis vnuſquiſque iudicet, & deſpiciat ſemetipſum.

De diuino officio, & ieiunio, & quomodo fratres debeant ire per mundum. Cap. III.

Aequipollet Præcepto.

CLerici faciant diuinum officium ſecundùm ordinem ſanctæ Romanæ Eccleſiæ, excepto Pſalterio, ex quo habere poterunt Breuiaria. Laici verò dicant viginti quatuor Pater noſter pro matutino; pro laudibus quinque, pro Prima, Tertia, Sexta, & Nona.

pro-

pro qualibet istarum septem;pro Vesperis autem duodecim;pro Completorio septem; & orent pro defunctis. Et ieiunent à festo omnium Sanctorum vsque ad Natiuitatem Domini.Sanctam verò Quadragesimam, quæ incipit ab Epiphania,vsque ad continuos quadraginta dies quam Dominus suo sancto ieiunio consecrauit,qui voluntariè eam ieiunant, benedicti sint à Domino, & qui nolunt,non sint astricti: sed aliam vsque ad Resurrectionem Domini ieiunent.Alijs autem temporibus non teneantur nisi sexta feria ieiunare. Tempore verò manifestæ necessitatis non teneantur fratres ieiunio corporali. Consulo verò,moneo,& exhortor fratres meos in Domino Iesu Christo,vt quando vadunt per mundum, non litigent, neque contendant verbis,nec alios iudicent; sed sint mites,pacifici, & modesti, mansueti, & humiles, honestè loquentes omnibus,sicut decet.Et non debeant equitare,nisi manifesta necessitate,vel infirmitate cogantur. In quacũque domum intrauerint,primùm dicant; Pax huic domui.Et secundùm sanctum Euangelium, de omnibus cibis,qui apponuntur eis,liceat manducare.

Aequipollet præcepto.

Regulæ libertas ij.

Habet vim præcepti.

Regulæ libertas iij.

Monitio ad malum vitandum iij.

Monitio ad bonũ agendum j.

AEquipollet Præcepto.

Monitio ad bonum agẽdũm ij.

Regulæ libertas iiij.

Quòd fratres non recipiant pecuniam Cap. IIII.

PRæcipio firmiter fratribus vniuersis vt nullo modo denarios,vel pecuniam recipiãt,per se,vel per interpositam personam. Tamen pro necessitatibus infirmorum,& alijs fratribus induendis, per amicos spiritualis Ministri tantum,& Custodes sollicitam curam gerant,secundum loca,& tempora, & frigidas regiones,sicut necessitati viderint expedire. Eo semper saluo,vt(sicut dictum est)denarios,vel pecuniam non recipiant.

Præceptum eminens.

Aequipollet præcepto.

De modo laborandi. Cap. V.

FRatres illi; quibus gratiam dedit Dominus laborandi, laborent fideliter, & deuotè, ita quod, excluſo otio animæ inimico, ſanctæ orationis, & deuotionis Spiritum non extinguant, cui debent cætera temporalia deſeruire. De mercede verò laboris pro ſe, & ſuis fratribus corporis neceſſaria recipiant, præter denarios, vel pecuniam. Et hoc humiliter, ſicut decet ſeruos Dei, & paupertatis ſanctiſſimæ ſectatores.

Monitio ad bonum agēdum iij.

Quod fratres nihil ſibi approprient, & de eleemoſyna petenda, & de fratribus infirmis. Cap. VI.

FRatres nihil ſibi approprient, nec domum, nec locum, nec aliquam rem; ſed tanquam peregrini, & aduenæ in hoc ſæculo, in paupertate, & humilitate Domino famulantes, vadant pro eleemoſyna confidenter. Nec oportet eos verecundari, quia Dominus pro nobis ſe fecit pauperem in hoc mundo. Hæc eſt illa celſitudo altiſſimæ paupertatis, quæ vos cariſſimos fratres meos hæredes, & Reges Regni cœlorum inſtituit, pauperes rebus fecit virtutibus ſublimauit. Hæc ſit portio veſtra, quæ perducit in terram viuentium. Cui dilectiſſimi fratres, totaliter inhærētes, nihil aliud, pro nomine Domini noſtri Ieſu Chriſti, in perpetuum ſub Cælo habere vellitis. Et vbicunq. ſunt, & ſe inuenerint fratres, oſtendant ſe domeſticos inuicem inter ſe, & ſecurè manifeſtet vnus alteri neceſſitatem ſuam; quia ſi mater nutrit, & diligit filium ſuum carnalem, quantò diligentius debet quis diligere, & nutrire fratrem ſuum ſpiritualem? Et ſi quis eorum in infirmitatem

Præceptum eminens.

Monitio ad bonum agēdum iv.

Monitio ad malum vitandum iv.

Monitio ad bonum agē dum vj.

AEquipollet præcepto.

tem ceciderit,alij fratres debent ei seruire, sicut vellent sibi seruiri.

De poenitentia fratribus peccantibus imponenda. Cap. VII.

SI qui fratrum,instigante inimico, mortaliter peccauerint,pro illis peccatis,de quibus ordinatum fuerit inter fratres, vt recurratur ad solos Ministros prouinciales, teneantur prædicti fratres ad eos recurrere quàm citius poterunt,sine mora. Ipsi verò Ministri,si Presbyteri sunt,cum misericordia iniungunt illis pænitentiam.Si verò Presbyteri non sunt, iniungi, faciant per alios Sacerdotes Ordinis, sicut eis secundum Deum melius videbatur expedire. Et cauere debent ne irascantur, & conturbentur propter peccatũ alicuius,quia ira,& conturbatio in se, & in alijs impediunt charitatem.

Habet vim præcepti.

Monitio ad bonum agẽdum vij.

Monitio ad malum vitandum iv.

De electione Generalis Ministri huius fraternitatis, & de Capitulo Pentecostes. Cap. VIII.

VNiuersi fratres vnum de fratribus istius Religionis teneantur semper habere Generalem Ministrum,& seruum totius Fraternitatis, & ei teneãtur firmiter obedire.Quo decedente, electio Successoris fiat à Ministris prouincialibus,& Custodibus in Capitulo Pentecostes; in quo Prouinciales Ministri teneantur semper insimul conuenire,vbicunq; à Generali Ministro fuerit constitutum.Et hoc semel in tribus annis,vel ad aliud terminum maiorem,vel minorem, sicut à prædicto Ministro fuerit ordinatum. Et si aliquo tempore appareret Vniuersitati Ministrorum Pro-

Habet vim præcepti.

Habet vim præcepti.

Habet vim præcepti.

Habet vim præcepti.

Regulæ libertas vj.

Prouincialium,& Custodum,prædictum Ministrum nō esse sufficientem ad seruitium, & commune vtilitatem fratrum,teneantur prædicti fratres,quibus electio data est,in nomine Domini alium sibi eligere in Custodem. Post capitulum verò Pentecostes Ministri, & Custodes possint singuli,si voluerint, & eis expedire videbitur,eodem anno in suis Custodijs semel fratres suos ad Capitulum conuocare.

De Prædicatoribus. Cap. IX.

Aequipollet pręcepto. Aequipollet pręcepto.

FRatres non prædicent in Episcopatu alicuius Episcopi,cum ab eo illis fuerit contradictum. Et nullus fratrum populo penitus audeat pręđicare, nisi à Ministro Generali huius Fraternitatis fuerit examinatus,& approbatus,& ab eo sibi Officium prædicationis concessum.Moneo quoque, & exhortor eosdem fratres,vt in prædicatione,quam faciunt,sint examinata,& casta eorum eloquia,ad vtilitatem, & ædificationem populi;annuntiando eis vitia,& virtutes,pœnam, & gloriam,cum breuitate sermonis; quia verbum abbreuiatum fecit Dominus super terram.

Monitio ad bonum agēdum viij.

De admonitione, & correctione fratrum.

Cap. X.

Monitio ad bonum agēdum ix.

FRatres,qui sunt Ministri, & serui aliorum fratrum, visitēt,& moneāt fratres suos,& humiliter, & charitatiuè corrigāt eos,nō præcipientes eis aliquid,quod sit cōtra animā suā,& Regulam nostram. Fratres verò, qui sunt subditi, recordentur, quòd propter Deum abnegauerunt proprias voluntates.Vnde firmiter pręcipio eis,vt obediant suis Ministris in omnibus, quæ pro-

Monitio ad bonum agēdum x. præceptum eminens.

promiserunt Domino obseruare,& non sunt contraria animæ suæ, & Regulæ nostræ. Et vbicunque sunt fratres,qui scirent,& cognoscerent se non posse Regulam spiritualiter obseruare, ad suos Ministros debeant, & possint recurrere.Ministri verò charitatiuè, & benignè eos recipiant, & tantam familiaritatem habeant circa ipsos,vt dicere possint eis,& facere, sicut Domini seruis suis.Nam ita debet esse, qnòd Ministri sint serui omnium Fratrum. Moneo vero,& exhortor in Domino Iesu.Ghristo, vt caueant Fratres ab omni superbia, vanagloria,inuidia, auaritiá, cura, & sollicitudine huius sæculi,detractione,& murmuratione. Et non curent nescientes literas, literas discere; sed attendant, quod super omnia desiderare debent;habere Spiritum Domini,& sanctam eius operationem orare semper ad Deum puro corde,& habere humilitatem,& patientiā in persecutione,& in infirmitate; & diligere eos, qui nos persequûntur,reprehendunt,& arguunt;quia dicit Dominus; Diligite inimicos vestros,& orate pro persequentibus,& calumniantibus vos. Beati, qui persecutionem patiuntur propter iustitiam, quoniam ipsorum est Regnnm cælorum. Qui autem perseuerauerit vsque in finem,hic saluus erit.

AEquipollet præcepto.

Monitio ad bonum agēdum xj.

Monitio ad malum vitandum v

Monitio ad malum uitandum vj.

Monitio ad bonum agē-dum xij.

Quòd fratres non ingrediantur Monasteria Monacharum. Cap. XI.

PRæcipio firmiter fratribus vniuersis, ne habeant suspecta consortia,vel consilia mulierum,& ne ingrediantur Monasteria Monacharum;præter illos,quibus à Sede Apostolica concessa est licentia specialis. Nec fiant compatres virorum, vel mulierum, ne hac occasione iuter fratres, vel de fratribus scandalum oriatur.

Præceptum eminens.

Præceptum eminens.

Præceptum eminens

De

De euntibus inter Saracænos, & alios infideles. Cap. XII.

Regulæ libertas iij.

Praeceptum eminens.

QVicunque fratrum, diuina inspiratione, voluerint ire inter Saracænos, & alios infideles, petant indè licentiam à suis Ministris Prouincialibus. Ministri verò nullis eundi licentiam tribuant, nisi eis, quos viderint esse idoneos ad mittendum. Ad hæc per obediẽtiam iniungo Ministris, vt petant à Domino Papa vnũ de Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus, qui sit Gubernator, Protector, & Corrector istius Fraternitatis & semper subditi, & subiecti pedibus eiusdem S. R.E. stabiles in Fide Catholica, paupertatem, & humilitatem, & sanctum Euangelium Domini nostri Iesu Christi, quod firmiter promisimus, obseruemus.

Confirmationis Regulæ Conclusio.

NVlli ergò omninò hominum liceat hanc paginã nostræ confirmationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, & Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum eius, se nouerit incursurum. Datum Laterani tertio Kal. Decembris, Põtificatus Nostri anno Octauo.

Explicit Regula Fratrum Minorum.

IOSVE I.

NOn recedat volumen legis huius ab ore tuo, sed meditaberis in eo diebus, ac noctibus; vt custodias, & facias omnia, quæ scripta sunt in eo tunc diriges viam tuam, & intelliges eam.

AD GALAT. VI.

Quicunque hanc Regulã sequuti fuerint pax super illos, & misericordia.

IN-

INCIPIT
TESTAMENTVM
Beati Patris Noſtri.
FRANCISCI.

DOminus dedit mihi Fratri Franciſco ita incipere facere pœnitentiam, quia cum eſſem in peccatis, nimis videbatur mihi amarum videre leproſos; ſed ipſe Dominus conduxit me inter illos, & feci miſericordiam cum illis. Et recedente me ab ipſis, id, quod videbatur mihi amarum, conuerſum fuit mihi in dulcedinem animæ, & corporis. Et poſtea parum ſteti, & exiui de ſæculo; & Dominus dedit mihi talem fidem in Eccleſijs, vt ita ſimpliciter adorarem, & dicerem. Adoramus te ſanctiſſime Domine Ieſu Chriſte hic, & ad omnes Eccleſias tuas, quæ ſunt in toto mundo, & benedicimus tibi, quia per ſanctam Crucem tuam redemiſti mundum. Poſtea Dominus dedit mihi tantam fidem in Sacerdotibus, qui viuunt ſecundum formam Sanctæ Romanæ Eccleſiæ, propter Ordinem ipſorum, quòd ſi facerent mihi perſecutionem volo recurrere ad ipſos. Et ſi haberem tantam ſapientiam, quantam Salomon habuit, & inuenirem pauperculos Sacerdotes huius ſæculi; in Eccleſijs, in quibus morantur, nolo prædicare contra voluntatem ipſorum; & ipſos, & omnes alios volo timere, amare. & honorare ſicut dominos meos;

Et nolo in ipsis considerare peccatum, quia filium Dei discerno in eis, & domini mei sunt. Et propter hoc facio, quia nihil video corporaliter in hoc sæculo de ipso altissimo filio Dei, nisi sacratissimum corpus eius, & sanctissimum sanguinem suum, quem ipsi conficiunt, & ipsi soli alijs administrant. Et hæc sanctissima mysteria super omnia volo honorare, & venerari, & in locis prætiosis collocare. Sanctissima verò nomina, & verba eius scripta, vbicunque inuenero in locis illicitis, volo colligere, & rogò, quòd colligantur, & in loco honesto collocentur. Et omnes theologos, & qui ministrant nobis sanctissima verba diuina debemus honorare, & venerari, sicut qui ministrant nobis spiritum, & vitam. Et post quàm Dominus dedit mihi de fratribus, nemo ostendebat mihi, quid deberem facere; sed ipse Altissimus reuelauit mihi, quòd deberem viuere secùndum formam sancti Euangelij. Et ego paucis verbis, & simplicibus feci scribi, & Dominus Papa confirmauit mihi. Et illi, qui veniebant ad recipiendum vitam istam, omnia, quæ habere poterant, dabant pauperibus. Et eramus contenti tunica vna intus, & foris repetiata, cum cinguło, & brachis, & nolebamus plus habere. Officium dicebamus nos Clerici secùndum alios Clericos. Laici dicebant Pater noster. Et satis libenter manebamus in Ecclesijs. Et eramus idiotæ, & subditi omnibus. Et ego manibus meis laborabam, & volo laborare, & omnes alij fratres firmiter volo, quòd laborent de laboritio, quod pertinet ad honestatem; & qui nesciunt, discant; & non propter cupiditatem recipiendi pretium laboris, sed propter bonum exemplum, & ad repellendam otiositatem. Et quando non daretur nobis pretium laboris, recurramus ad mensam Domini, petẽdo eleemosynas ostiatim. Salutationem mihi Dominus reuelauit, vt diceremus; Dominus det tibi pa-

cem.

cem. Caueant sibi fratres, vt Ecclesias, & habitacula, & omnia alia, quæ pro ipsis construuntur, penitus non recipiant, nisi essent secundum sanctam paupertatem, quam in Regula promisimus, semper ibi hospitantes tanquam aduenæ, & peregrini. Præcipio firmiter per obedientiam fratribus vniuersis, quòd vbicunque sunt, non audeant petere aliquam literam in Curia Romana, per se, vel per interpositam personam, neque pro Ecclesia, neque pro aliquo loco, neque sub specie prædicationis, neque pro persecutione suorum corporum; sed vbicunque non fuerint recepti, fugiant in in aliam terram, ad faciendum ibi pœnitentiam cum benedictione Dei. Et firmiter volo obedire Generali Ministro, & illi Guardiano, quem sibi placuerit mihi dare, & ita volo esse captus in manibus suis, vt non possim ire, vel facere vltra obedientiam, & voluntatem suam, quia Dominus meus est. Et quamuis sim simplex & infirmus, tamen volo semper habere Clericum, qui mihi faciat officium, sicut in Regula continetur. Et omnes alij fratres teneantur per obedientiam obedire Guardianis suis, & facere officium secundum Regulã, & qui inuenti essent, qui non facerent officium secundum Regulam, & vellent alio modo variare, aut non essent catholici; omnes fratres, vbicunque sunt, per obedientiam teneantur, quòd vbicunque inuenerint aliquem ipsorum, proximiori Custodi illius loci, vbi ipsum inuenerint, debeant præsentare. Et Custos teneatur per obedientiam ipsum fortiter custodire, sicut hominem in vinculis, die, noctuque, ità quòd non possit eripi de manibus suis, donec propria persona sua, ipsum repræsentet in manibus sui Ministri. Et Minister teneatur firmiter per obedientiam mittere ipsum per tales fratres, qui die, noctuque custodiant ipsum, sicut hominem in vinculis, donec repræsentent ipsum corã

Domino Ostiense,qui est dominus Protector; & Corrector istius Fraternitatis. Et non dicant fratres, hæc est alia Regula;quia hæc est recordatio, admonitio, & exhortatio, & meum testamentum; quod ego Frater Franciscus paruulus vester facio vobis fratribus meis benedictis; propter hoc, vt Regulam, quam Domino promisimus, melius catholicè obseruemus. Et Generalis Minister, & omnes alij Ministri, & Custodes, teneantur per obedientiam in istis verbis non addere, vel minuere. Et semper hoc scriptum habeant secum iuxta Regulam. Et in omnibus Capitulis, quæ faciunt, quando legunt Regulam, legant & ista verba. Et omnibus fratribus meis clericis, & laicis præcipio firmiter per obedientiam;vt non mittant glossas in Regula, nec in istis verbis, dicendo, ita volunt intelligi; sed sicut Dominus dedit mihi purè,& simpliciter dicere, & scribere Regulam,& ista verba, ità simpliciter,& purè, sine glossa intelligatis, & cum sancta operatione obseruetis vsque in finem. Et quicunque hæc obseruauerit,in Cælo repleatur benedictione altissimi Patris cælestis,& in terra repleatur benedictione dilecti filij sui, cum sanctissimo Spiritu Paraclito, & omnibus Virtutibus Cœlorum, & omnibus Sanctis. Et ego frater Franciscus paruulus vester; & seruus, quantumcunque possum; confirmo vobis intus, & foris istam sanctissimam benedictionem. Amen.

Explicit Testamentum B.P. Nostri Francisci.

Laudes Testamenti præcedentis ex Firmamēto trium Ordinū, p. 1. f. 17.

O Testamentum pacis, Testamentum nulla obliuione delendū, nulla dedignatione spernendum, nulla super ordinatione cōtraria mutandum. Testamentum non morte testatoris, sed immortalis vitæ condonatione sancitum. Beatus, qui non spernit, vel abijcit charitatis incorruptibile Testamentum, fertile humilitatis fœudum, desiderabilem paupertatis thesaurum, tanti Patris sibi traditione legatum.

DELLA

MOTVS PROPRIVS

S. D. N. D. Vrbani VIII. Erectionis Custodiarum Reformatorum S. P. Francisci in Prouincias. Reformatas.

VRBANVS PAPA VIII.

AD perpetuam rei memoriam. Iniuncti nobis, per abundantiam diuinæ gratiæ pastoralis Officij ratio postulat, vt circa statum Regularium personarum quarumlibet præsertim illarum, quæ sub arctiori obseruantiæ norma gratum Altissimo exhibent famulatum, iugiter inuigilantes, ad ea, per quæ pium, eorum institutum, ad maiorem Dei gloriam, & eius Ecclesiæ decorem propagetur, pax & concordia inter eos conseruetur, ipsiq; facilioribus in dies, in via Domini proficiant incrementis, propensius intendamus: ac in his eiusdem officij nostri partes interponamus, prout conspicimus in Domino fæliciter expedire. Cum itaq; sicut accepimus, Custodiæ Fratrum Ordinis Minorum S. Francisci, Reformatorum nuncupati, adeò excreuerint, vt in Prouincias erigi possint; distinctasquè Fratrum Reformatorum huiusmodi, ab illis Fratrum de Obseruantia eiusdem Ordinis Prouincias, institui, pacis inter illos stabiliendæ plurimum intersit; Idcirco Motu proprio, ac ex certa scientia, maturaquè deliberatione nostris, dequè Apostolicæ potestatis plenitudine, Maioris, & Minoris Poloniæ, ac omnes alias Cismontanas Fratrum huiusmodi Custodias, quæ duodecim saltem Conuentus habent, in Prouincias Fratrum Reformatorum Ordinis huiusmodi, tenore præsentium erigimus. Ac dilecto filio nostro Francisco Sancti Laurentij in Damaso Diacono Cardinali Barberino nuncupato S. R. E. Motiuum. §. 1. §. 2.

Vice

Vice Cancellario, nostro secundum carnem, ex fratre germano Nepoti, dicti Ordinis apud Nos, & Sedē Apostolicam Protectori, Ministros Prouinciales Prouinciarum huiusmodi, & Diffinitores, pro prima vice, constituendi, & deputandi; Capitulis vero Prouincialibus cæteros officiales facultatem concedimus. §. 3. *Nec non, quod Prouinciæ, sic, vt præfertur, per Nos erectæ retineant propriũ nomen, addito solummodo, quòd sunt reformatæ:* §. 4. *Ac habeant locum, & præcedentiam iuxta consuetudinem dicti Ordinis, post Prouincias iam erectas: ita ut eo loco permaneant, quo, dum Custodiæ nominabantur, erant.* §. 5. *Ac insuper, quod Prouinciæ Reformatæ huiusmodi habeant Procuratorem Generalem, nominandũ, & eligendum à dicto Francisco Cardinale, & pro tempore existē-ti Ordinis prædicti Protectore;* §. 6. *Qui Procurator Generalis, in Capitulis, & Congregationibus, ac Diffinitorijs Generalibus sedeat immediatè post Procuratorem, & Commissarium Generalem dicti Ordinis familiæ: & in eis votum, seu suffragium habeat, quemadmodum habent Procurator Generalis Ordinis, et Commissarius Curiæ. Finito autem suo Officio remaneat Pater Ordinis perpetuus, cum omnibus priuilegijs, exemptionibus & præcedentijs, quę conceduntur Procuratori Generali Fratrum de Obseruantia, & Commissario Curiæ eiusdem Ordinis* §. 7. *Ad hæc, quòd quando Minister Generalis erit ex Vltramontana familia, Commissarius Generalis eligatur ex Cismontana familia: & idem seruetur in electione Vicarij Generalis, quando Minister Generalis ex Cismontana familia discessurus est vltra montes. Reseruata Nobis hac vice Commissarij Generalis huiusmodi electione, & deputatione suo tempore per Nos declaranda.* §. 8. *Deinde, quòd Diffinitores Generales ex diuersis Prouincijs, iuxta formam Statutorum Generalium dicti Ordinis, quorum tamen quatuor ex familia, & duo ex Reformatis esse debeant.* §. 9. *Lictique Reformati, & eorum Conuentus, nisi per Patres alicuius ex Prouincijs Reformatis huiusmodi visitari minimè*

mè possint. Gubernariquè debeant cum solis statutis Reformationum. Quæ nec à Capitulo, nec à Ministro Generali possint alterari, seu immutari; sed eorum moderatio fieri debeat à Reformatis tantùm, in Capitulo, vel Congregatione Generali. Nec Minister Generalis Constitutiones, vel Ordinationes perpetuas, vel ad tempus quæ Reformatos obligent, vel contra illos condere possit. Ipsiquè Reformati ad peculiaria illius mandata, quæ diffinitorum Prouinciæ iudicio, dictorum Reformatorum Reformationi, & Obseruantiæ non fuerint cõgruentia, minimè teneantur. Insuper, quòd ad Visitationes, & negocia Reformatorum nullo modo possint deputari fratres de familia, sed solummodo ipsimet Reformati. Ac demum, quòd transitus ab Obseruantia ad Reformationem concedatur, prout hactenus Obseruantes habuere; itaut dictę Prouincię Reformatę inseruiant pro reformatione Obseruantium huiusmodi. Sublata eisdem Obseruantibus in perpetuum nouam Reformationem erigendi, seu instituendi, facultate. Quòdquè Reformati prędicti possint etiam transire ad Obseruantes, ex causis in Constitutione foelic. recor. Pauli PP. V. hac super re emanata, expressis. Et sic transeuntes nequeãt ab Obseruãtibus reijci, earundem tenore pręsentium, statuimus, volumus, & ordinamus. Mandãtes prętereà in virtute Sanctę obedientię, ac sub indignationis nostrę, alijsquè nostri, & pro tempore existentis Romani Pontificis arbitris poenis, omnibus, & singulis Ordinis prædicti Superioribus et Fratribus, quomodocunquè, & qualitercunquè qualificatis, vt pręsentes nostras literas, ac in eis contenta quęcunque, inuiolabiliter obseruent: & ab eis ad quos spectat, adamussim seruari curent, & faciant. Et Nihilominus ex nunc irritum, & inane decernimus, quidquid secus super his à quoquam, quauis authoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Quò circa eidem Francisco Cardinali per pręsentes iniungimus, quatenus ipse per se, vel alium, seu alios, pręsentes literas, & in

§. 10.
§. 11.
§. 12.
§. 13.
§. 14.
§. 15.
§. 16.
§. 17.
§. 18.
§. 19.

eis contenta quęcunque, vbi, & quando opus fuerit, ac quoties pro parte Fratrum prędictorum fuerit requisitus solemniter publicans, eisquè in pręmissis efficacis defensionis pręsidio assistens faciat illa authoritate nostra, ab omnibus, ad quos spectabit, inuiolabiliter obseruari. Contradictores quoslibet, & rebelles per censuras, & pęnas Ecclesiasticas, aliaquè opportuna iuris, & facti remedia, appellatione postposita compescendo. Legitimisque super his habendis seruatis processibus, censuras, & pęnas ipsas, etiam iteratis vicibus aggrauando; inuocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachij secularis Non obstan. Fęlic. recor. Bonifacij PP. VIII prędecessoris nostri, de vna: & in Cōcilio Generali ędita de duabus dietis alijsque Apostolicis, & in Vniuersalibus, Prouincialibusquè, & Synodalibus Concilijs ęditis, generalibus, vel specialibus Cōstitutionibus, & Ordinationibus Nec non dicti Ordinis, & illius Prouinciarum, etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quauis alia firmitate roboratis statutis, & constitutionibus, priuilegijs quoquè indultis, & literis Apostolicis, eidem Ordini, illiusque Prouincijs, Superioribus, & Fratribus, & quibuscunque alijs, sub quibuscunque tenoribus, & formis, & cum quibusuis, etiā derogatoriarum derogatorijs, alijsque efficacioribus, & insolitis clausulis, irritantibusquè, & alijs decretis, in genere, vel in specie, ac aliàs in contrarium pręmissorum, quomodolibet concessis, confirmatis, & innouatis; quibus omnibus, & singulis, etiam si de illis eorumquè totis tenoribus specialis specifica, expressa, & indiuidua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales, idem importantes, mentio, seu quauis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc seruanda foret; illorum omnium tenores. præsentibus pro plenè, & sufficienter expressis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad præmissorum effectum, specialiter, & expræssè derogamus, Cæterisquè contrarijs quibuscunquè Datum Romæ apud S. Mariam Maiorem sub annulo Piscatoris die 12. Maij M.DC.XXXIX. Pontific. nostri Anno XVI.

§. 20.

M.A.Maraldus.

PROEMIO.

L'erettione delle nostre Riforme in Prouincie, seguita nel Capitolo Generale passato, come l'hà dato corpo distinto, così deue darli leggi più certe; Perciò è parso alli PP. Ministri, e Custodi Reformati, congregati in detti Capitolo, e Congregatione generale, celebrata il presente Anno, far riuedere da Padri à ciò destinati li statuti delle Riforme, e corretti, & aggiunti, come si vede, darli à Riformati perche gl'osseruino. Li statuti sono li seguenti.

CAP. I.

Regula, & vita Fratrum, &c.

Clem. 5. *Insuprema.* Greg. XIII. *Cum illius vicem.* Clé. VIII. *Pro iniunsti.*

1 PEr osseruanza di questo primo Capitolo si cõmanda à tutti i Reformati, che osseruino la Regola de Frati Minori secondo la dichiaratione di Nicolo III. e Clemente V; le quali contengono la purità di essa, e l'espongono secondo lo spirito del nostro Serafico Padre San Francesco, al che son obligati per le Bolle Pontificie; instituttrici della Riforma.

Dichiarationi della Regola de quali debbiamo seruirci.

2 E perciò secondo si è vsato sin'al presente, si rinunciano tutti li Priuilegij, e dichiarationi relassatiue della pura osseruanza, e si commanda, che le sudette Decretali siano legate nel fine di questi Statuti, e lette ogni volta, che i medemi Statuti si leggeranno.

Priuileggi relassatiui si renonciano.

3 E perche la vera libertà religiosa, e la materia del merito, per la maggior parte, consiste nella virtù dell'obedienza, secondo gl'oracoli dello Spirito Santo, & esempio datoci dal Saluatore, strettissimamente incarichiamo à tutti l'obedienza, e riuerenza douuta al Sommo Pontefice Vicario di Christo, & alla Chiesa Romana. Dopò quali s'obedirà al Padre Generale dell'Ordine, & à tutti li Superiori della Religione respettiuamente, & per castigo delli disobedienti ci rimettiamo alli Statuti generali.

Ad Rom. 13. Ad Hebr. 13. Bernard. super missus est. Io. Climac. grad. 4. Cassian. lib. 4. cap. 1.

Obedienza douuta al Sõmo Pontefice, e Prelati dell'Ordine.

CAP. II.

Si qui voluerint, &c.

1 Non si ammetta alcuno all'habito de Nouitij, se prima non costi, che habbia le conditioni richieste da Sisto V. cioè, che sia nato di legitimo matrimonio, che non habbia commesso homicidio, ò simile delitto, che non sia inquisito, ò bandito, che non habbia debbiti eccedenti le sue facoltà, che non sia obligato à render conto d'amministratione de beni, ò denari d'altri.

Cum de omnibus Ecclesiasticis.

Conditioni, che denno hauere que' che per Nouitij si riceuono.

2 In oltre, che non si dia l'habbito della nostra Religione à descendenti dà Hebrei, ò

Clemen. 7. Paulus 3. Greg. 13.

Non si riceuono descendenti

Mori,

Mori,ò da quelli Heretici, li corpi, ò ſtatue de quali ſiano ſtate bruggiate,ſin'alla quarta generatione.

da Mori Hebrei &c.

3 Di più quelli, che s'hanno da' riceuere, ſian Catholici,Non ſoſpetti d'alcuno errore, Non ligati in Matrimonio,ſani di corpo, e di mente,Non notati d'alcuna publica infamia; Che paſſino li quindeci anni d'età; e ſe ſarāno riceuuti per Chierici, che intendano bene la lingua latina: Che habbiano riceuuto il Sacramento della Confermatione, ò almeno lo riceuino auanti la profeſſione.

Altre conditioni neceſſarie per li Nouitij.

Clem. 8. de reception. Nouit.

4 Le medeme conditioni deuono hauer quelli;che per laici ſi riceuono,fuor che le lettere,e l'età;perche niuno può eſſer riceuuto per laico, che non habbia almeno vinti anni compiti,e che non paſſi li trenta, eccetto che ſe la perſona non foſſe tale, che la ſua recettione doueſſe recare edificatione al ſecolo, e decoro alla Religione.

Conditioni, che ſi richieggono per li Nouitij laici.

Rom.1639. 5 Non ſi riceuano in Italia oltramontani, ò oltramarini,perche là loro recettione è poco vtile à queſte Prouincie, oltre che non ſi può hauer cognitione,qual ſi richiede di eſſi.S'eccettua la Prouincia di Roma,in caſo,che non ſi poſſa far di meno.

Quali ſuoraſtieri non ſi poſſono riceuere al-l'habito.

Vltram.c.1, Vallisol. 1593. Salman.c.2.

Statuta Reform.

6 Religioſo d'altra Religione nō ſi riceua,ſe non porta teſtimoni de vita, & moribus de ſuoi Superiori: e riceuuto faccia il Nouitiato come quelli,che vengono dal ſecolo. Il che faran'anco li Padri Cappuccini, quando per authorità Apoſtolica ſi doueſſer'riceuere; perche altrimente non poſſono eſſer riceuuti da noi,ne noi da loro.

Religioſi d'altre religioni,quando poſſon eſſer riceuuti.

Vrban.8. post Clē. 8. *Militantis Ecclesiæ.*

7 La recettione de Nouitij si faccia dal Padre Ministro, e Diffinitorio nel Capitolo, ò Congregatione, ò fuori d'essi secōdo la facoltà della Santità di N.S. Vrb. VIII. cioè con doi Diffinitori, e doi Guardiani, che sì intēde, quando non vi siano presenti gl'altri doi Diffinitori. Chi riceuerà altrimente di quello, che di sopra è ordinato, tanto il Ministro, quanto i Diffinitori siano priui di loro officij, e più grauemente castigati ad arbitrio del Superiore.

La recettion di Nouitij da chi, e doue deue farsi.

Pena di riceuere Nouitij contro le leggi.

Sixt. IV. *Regimini.*

8 Quelli che riceueranno l'habbito della Religione, per indulto Apostolico possono da' Generali, Prouinciali, ò loro Vicarij essere assoluti dà ogni censura, e dispensati dà ogni irregolarità.

Nouitij possono esser assoluti, e dispensati ampiamente.

Clem.8. pro recep. nouit.

9 Deuono li Nouitij fare la Confessione generale subito entrati.

10 Per la educatione de Nouitij si deputino in Capitolo, ò Congregatione Conuenti retirati, & atti allo spirito, e fuori di questi Nouitiati formali nō si trattenga alcun' Nouitio longo tempo, non potendo educarsi come conuiene.

Luochi per li Nouitiati doue, e quali denno essere.

Vallesol. 1593. Clem. 8. de Instit. Nouitior.

11 In Capitolo, ò Congregatione si eleggano li Maestri de Nouitij persone de costumi graui, vita prouata, di competente scienza, e non minori d'anni trentacinque d'età, prudenti, zelanti, discreti, quali habbiano continua cura de Nouitij Chierici, e Laici, insegnando loro con esèmpij, e parole la via del Signore, li buoni costumi, & il modo di conseruare la purità del cuore, la Dottrina Christiana, li precetti della Regola: li facciano, con-

Qualità delli Maestri di Nouitij, e doue si denno eleggere.

Maestri, che denno insegnare à Nouitij.

confessare, e communicare almeno due volte la settimana, l'insegnino il Diuino Offitio, e sopra tutto li facciano diligenti nello studio dell'oratione, e deuotione: in che si seruiranno specialmente dell'instruttione de' Nouitij di S. Bonauentura, la quale si farà leggere alla mensa cõmune in detti Conuenti di Nouitiato, e perciò nell'Anno del Nouitiato si prohibiscono à Nouitij li studij Scolastici.

12 Li Maestri de Nouitij, che non sono Guardiani, potranno penitentiare essi Nouitij, ma non in Refettorio presente il Guardiano, con penitenze publiche; manifestaranno però li difetti loro ad esso Guardiano, quale sarà in libertà di penitentiarli, ò commetter' ad esso Maestro, che gl'imponga la penitenza.

Maestri in che loco dẽno penitenziare li Nouitij.

13 Bisognando per morte, ò renuntia fuor di Capitolo, ò Congregatione far'il Maestro de Nouitij, lo faccia il Ministro con il consenso del Diffinitorio.

Clem. 8. de educat. Nouit.

Maestri di Nouitij quando si possono instituire fuor di Capitoli.

14 Chi senza causa da approuarsi dal Diffinitorio recusarà l'esser Maestro de Nouitij, sia priuo di voce attiua, e passiua per sei Anni.

Salman. c. 2. Vallisol. 1593.

Pena di chi recusa questo magisterio.

15 Senza necessità non si mandino li Nouitij fuori di Conuento, & in tal caso, li sia assegnato Compagno graue, & essemplare, à cui siano obligati obedire, sin che tornino in Conuento, come al loro Maestro.

Clem. 8. sup. Neap. c. 18.

Nouitij quando possono esser mãdati fuor di Conuento.

16 Li Nouitij, che fossero Sacerdoti, nell'Anno del Nouitiato non possono ascoltare confessioni di niuna sorte, e siano tenuti à fare le mortificationi de gl'altri Nouitij.

Refor. c. 4.

Nouitij Sacerdoti non ascoltino Cõfessioni.

17 Non parlino li Nouitij senza la licenza, & assistenza del Maestro, ò Guardiano, ò altro depu-

Clem. 8. de educ. nouit.

Nõ parlino à stranieri senza licẽza.

Salman.c.2. Vallisol. 1593.

deputato da essi, ne con secolari, ne con altri Religiosi.

Ibid.

Nõ entrino in celle di professi. Ne altri in celle loro.

18 Non entrino in Cella de Nouitij, ne de Professi, eccetto che del Guardiano, ò Maestro loro, e con la porta, che liberamente si possa aprire di fuora; Ne altri entraranno in Cella di essi, dalli nominati inpoi: chi contrauerrà mangi in terra pane, & acqua per due volte, e faccia la disciplina; per la terza volta sia cacciato fuori della Religione, & il professo similmente, per le due volte faccia le sudette penitenze, e per la terza il Guardiano lo mandi al Padre Ministro, il quale li dia altro Conuento, e lo priui di voce attiua, e passiua per tre Anni, & à chi questo non conuenisse, li faccia portare la probatione per vn mese.

Ibid.

19 Le pezzette, quali si attaccano à Nouitij, siano longhe vn palmo.

Vallisol. 1593.

Mutatione di Nouitij, come si può fare.

20 Non si muti dal Nouitiato, se non per causa d'infirmità, ò altra vrgente cagione, & in tal caso, doue sarà dimorato intorno à sei mesi, si piglino li voti de' Frati, de quali non hauendo la maggior parte, sia mandato via senz'altro.

Ibidē. c.exiui. de uerb. signif, in 6.

Niun professo s'ingerisca nella distributione di loro beni.

21 Niun' Frate s'ingerisca nella distributione de beni de' Nouitij, mà in ciò si osserui la Regola dichiarata da Clemente V. Chi contrauerrà, s'è Guardiano, sia priuo dell'offitio, s'è suddito, sia dichiarato proprietario.

Conc. Trid. sess.25.c.18.

Pena di chi impedisce, ò pmoue con modi illeciti la pfessione di Nouitij.

22 Non ardisca nissuno con preghiere, e promesse indurre Nouitij à professare, ò impedirli con subornationi, ò modi illeciti, che nõ professino, come sarebbe il mutarli da vn

luoco

luoco ad vn'altro, violentare i voti &c. li Superiori, che contrauerranno, siano ipso facto priui dell'Offitij, & i Sudditi di voto per sei anni, & anco più grauemente puniti, e gl'vni, e gl'altri scomunicati conforme il Sacro Cōcilio di Trento determina delle donne.

Vltramon. c. I. Vallisol. 1593.

Voti per li Nouitij si receuano tre volte l'anno, e come.

23 Nell'Anno del Nouitiato ogni quattro mesi chiascheduno Nouitio sia esposto à voti segreti de Frati del Conuento, che non siano forastieri; e se la prima, e la seconda volta alcun di loro non sarà giudicato buono per la Religione dalla maggior parte de vocali, il detto Guardiano sia tenuto subbito darne auiso al P. Ministro, il quale se per cause vrgentissime non giudicasse altrimente, darà ordine, che sia mandato fuori della Religione.

Tridēt. sess. 25. c. 15. Vallisol. 1593.

Voti, quali includono, ed escludono li Nouitij alla professione.

24 Finito l'Anno del nouitiato, chi non haverà la maggior parte de voti, sia onninamēte cacciato dalla Religione; essendo vguali, se n'auisi il Padre Ministro, il quale inchinerà à quella parte, che gl'inspirerà il Signore, e niuno potrà dar voto alla professione de Nouitij, che non habbia compito vn'Anno di professione.

Vallis. ibid.

Che denno saper li Nouitij, prima che professino.

25 Non s'ammetta Nouitio alla professione, se non saprà à mente la Dottrina Christiana, li precetti, equipollenti, e quelli, che hanno forza di precetto nella Regola: e se è Chierico, che non sappia ordinare l'Offitio Diuino, chi altrimente l'ammettesse, sia sospeso dall'Offitio, s'è Guardiano; è priuo, se sarà Maestro de Nouitij.

26 Auanti che faccia la Professione, sia spro-

Salman.c.2.

priato d'ogni cosa;ne potrà per se lasciarsi in testamento cos'alcuna. Si confessarà,e communicarà deuotamente, e poi in mano del Superiore in Chiesa alla presenza de Frati farà la professione, nella forma, che si prescriue,il che s'osseruarà anco nel darli l'habbito.

Siano spropriati, si Confessino, e Communichino, e poi professino.

Vallisol. 1565. & 1593. Salman.c.2.

Rom. 1639.

27 Si protesta la Religione (e s'intimi a Nouitij,quando si riceuono,ò auanti che professino dal Superiore) che se essi falsamente han fatto costare le conditioni sopra notate, e richieste da Sommi Pontefici, ò che hauendo lepra, mal francese, mal caduco, ò altro morbo contagioso,lo tacciono, che la Religione non s'obliga loro,e quanto è dalla parte sua, dà hora, per allhora la professione che faranno,per nulla, e si riserba di cacciarli via ogni volta che li piacerà, ancorche sia passato il quinquennio,perche tal professione,è fatta in fraude,e cõtro la volontà espressa della Religione. Non potrà con tutto ciò questa riserba seruire à tali professi, li quali, quanto è stato dal canto loro, si sono obligati:e questo atto d'intimatione si registri con la professione nel libro solito.

Protesta necessaria da farsi à Nouitij prima, che professiamo.

Rom.1412.

28 Quelli che seruono per tertiarij, non possono esser vestiti Nouitij, acciò l'ordine con la recettione de simili soggetti, non s'auuilisca,se pure non fosse qualche persona, da cui si potesse sperare vtile, & honore alla Religione.

Tertiarij quando posson'esser receuuti per nouitij.

Vltram.c.1. Salman.c.2. Neapol. in formular.

29 La professione si notarà con il nome, cognome,patria,e sottoscrittione del profitente (se saprà scriuere),e con la sottoscrittione di

Ricettione all'habito, e professione come s'han da notar nel libro.

di tre altri Padri, con il giorno, luogo, & anno in vn libro à ciò destinato; affinche si conserui autentica memoria del fatto, nel qual libro si notarà anco il giorno, che riceuette l'habbito, acciò si sappia quando finisce l'anno della probatione, il quale deue essere non interrotto, altrimente la professione sarebbe nulla: e perciò si dichiara, che vscendo il nouitio la prima volta dal Nouitiato senza licenza, ò che lasci l'habbito, ò nò, perde tutto il tẽpo, che haueua fatto di Nouitiato, e può esser riceuuto vn'altra volta, e cominciar di nuouo l'anno della probatione: ma vscendo la seconda, nõ possa essere più riceuuto all'habito. Et essendo cacciato vna volta, non possa esser più riceuuto, ne in quella, ne in altra Prouincia

Ibid. Trid. sess. 25. c. 15. de regul.

Anno del Nouitiato deue esser intiero, e continouo.

Nouitio, ch'abbia lasciato l'habbito, quãdo può esser receuuto di nuouo.

Rom. 1612.

3 Il transito delli Frati della Famiglia alla Riforma si faccia in Capitolo, ò Congregatione prouinciale di Reformati, con la sola obedienza del Ministro della Riforma: Esaminando prima bene il motiuo di tal passaggio. Che se constarà, che si faccia per fuggir castighi, ò che non siano per essere vtili alla Riforma, non siano riceuti. Debbano però chiedere la licenza al Ministro della Famiglia, ancorche non l'ottenessero.

Cong. Sanctiss. ann. 1628.

31 Non siano li Frati della Famiglia riceuti se non in quella Prouincia Reformata, che era prima Riforma della sua Prouincia.

Rom. 1639.

Modo, e tẽpo di riceuer li Frati della famiglia.

32 Gli sijno (venuti che saranno alla Riforma) dal P. Ministro leuate tutte le cose superflue, e si conseruino in mano del Sindico, ò per darle al Padre Ministro, dell'osseruanza,

Refor. c. 2.

Li sian tolte le cose souerchie.

ſe ritorneranno,ò per applicarle alla Riforma,ſe reſtaranno;ma ſe conſtaſſe, che teneſſero robbe in mano de Secolari, ſiano ſenza replica mandati uia.

Refor. c. 2. 33 Nell'anno della deliberatione detti Frati non haueranno voto alcuno in elettioni,ò attioni publiche, ne potranno aſcoltare Cõfeſſioni ne de Frati,ne de Secolari,e ciò ſenza diſpenſa.

Nell'anno della delibe ratione,non han voto, non confeſſino.

Clem. 8. Paulus 5. Vrban. 8. 34 Con quelli che vorranno paſſare dalla Reforma alla Famiglia, oſſeruinſi li Breui della felice Memoria di Clemente VIII. Paolo V. e Vrbano VIII.

Reformati quando, e come posõ paſſar alla famiglia.

35 Chi è paſſato più d'vna volta dalla Riforma all'Oſſeruãza, non ſia più riceuto alla Riforma,perche tal paſſaggio porta ſeco grã leggerezza,ſe però altrimente non giudicaſſe il Capitolo Prouinciale

Paſſato più d'una uolta; non ſi riceua più.

Refor. ca. 2. 36 Li giouani profeſſi, così Chierici, come Laici,ſiano da Guardiani mantenuti con l'iſteſſe mortificationi, e rigore,ch'erano tenuti nel Nouitiato,almeno per tre altri anni ſeguenti, & il primo anno dopò il Nouitiato nelli profeſſorij ordinati dalla Santità di N. S.PP. Vrbano VIII;& il Guardiano, che farà altrimente , non ſia aſſonto al Guardianato per cinque anni ſeguenti.

Profeſſorio per li giouani profeſſi.

Vrban. 8. *Militantis.*

Refor. ca. 2. Clem. 8 de educat. no. uit. Vallisol. 1593. 37 Li Chierici per tutto il tempo del Chiericato, & i Laici per cinque anni ſeguenti dicano la colpa in Refettorio ogni mattina, & il Venerdì faccino la diſciplina, & anco per tempo più longo ſecondo la conſuetudine delle Riforme.

Chierici, e Laici giouani per quãti anni han da dir la colpa, e far la diſciplina.

38 E detti non parlino con Secolari,e molto

Rom. 1639.

to meno con donne, senza licenza, & assistenza del Superiore, ò altro Padre graue, contrauenendo, il suddito per ciaschuna volta mangi in terra pane, & acqua, & il Guardiano sia castigato dal Padre Ministro.

Non parlino con secolari, ne con donne.

Refor. c. 2.

39 Sotto le medeme pene, in questo tempo non possan' scriuere, ne riceuer lettere senza licenza de Superiori, la conscienza de quali s'incarica.

Non scriuano, ò riceuano lettere.

Neap. c. 20. Parisien. 1579.

40 Non si mandi Chierico veruno all'ordinatione, se nō s'habbia hauuta relatione scritta dal Padre Guardiano, e Discreti del Conuēto della sua buona vita, e se non sarà prima approuato dalli Esaminatori della Prouīcia: e non possa esser licentiato per il Subdiaconato, se non doppò tre anni di professione, ne al Sacerdotio, se prima non hauerà compiti sei Anni di Religione, e questo statuto sia indispensabile: il Ministro se farà altrimente, sia sospeso dall'offitio ad arbitrio del Superiore.

Conditioni di Chierici, li quali s'hā da mandar all'ordinatione.

Rom. 1642.

41 Ne meno nel tempo del Chiericato possa da niun Superiore esser mandato fuori di Prouincia, etiamdio per causa di studij, ma studino nella loro Prouincia.

Chierici nō si mandino fuor di prouincia.

Barcinonē. 1523. Salman. c. 2. Rom. 1615. & 1639. Salmant. 1618. Compen. priuil. Verb. *Laici fratres*. Vbileo x. Cong. Rō. 1625.

42 Nessū laico possa farsi Chierico sēza licēza del Capitolo Generale, oue sia ben esaminato lo spirito, e la sufficienza di esso. Passato poi allo stato Clericale, conti la sua anzianità dal primo giorno del Chiericato, e non da che riceuè l'habbito. Ma chi senza legitima causa facesse questo passaggio, ancorche fosse Sacerdote, sia redotto al mero stato Laicale; se li lieui la Chierica, e non si permetta, che reciti l'offitio di Chierici, ma de' Laici, e

Laico come possa passar al Chiericato.

Pena di chi ui passa senza licenza.

ſenza Cappuccio per doi anni, ſia deſtinato all'eſercitij humili della Cocina.

Refor.c.2. 43 Et affinche non li caſchi nella mente tal preſontione, ſi prohibiſce à Laici di tener libri in Cella ſenza eſpreſſa licenza del Padre Miniſtro, eccetto la Regola, e qualche libro ſpirituale.

Laici non tengan libri in ſtanza.

Refor. c.2. 44 Circa il lauare le ſcudelle, & altri vtenſili, s'oſſerui l'antica conſuetudine di ciaſcheduna Riforma.

Vaſi, chi li ha da lauare

Delli Apoſtati.

Salm.c.2. Tridét. ſeſſ. 25.c.4. Valliſol.1593.

1 QVantunque per le leggi, e per l'immemorabile conſuetudine dell'Ordine ſiano Apoſtati quelli, che con habbito, e cópagno, ò ſenza, non impetrata prima la licenza da' Superiori eſcono de Côuenti, benche ſotto preteſto di ricorrere à Prelati; tuttauolta, perche queſta colpa ha li ſuoi gradi, per darli proportionato caſtigo ſi fanno li ſeguenti ſtatuti.

Apoſtati ſó quelli che caminano ſenza licenza.

Innoc.4. *Vt apoſtatas.*

2 Primieramente per Autorità Apoſtolica, conceduta in queſta parte, & in virtù del preſente ſtatuto ſi dichiarano ſcommunicati tutti gl'Apoſtati delle noſtre Riforme.

Apoſtati ſcommunicati.

Valliſol. 1593. Vltram.c.6. Rom.1575. Pariſ.1579.

3 E sì cõmanda à Superiori locali, che denunzino ſcõmunicati nella Refettione, che immediatamente ſeguirà, e ne diano ſubbito auiſo al Miniſtro Prouinciale, acciò li noti nel libro delli Apoſtati, e ritornando, ſi ſappia l'eceſſo dell'Apoſtaſia.

Si denunzino per tali, e ſe n'auiſi il Prouinciale.

Valliſ.1593. 4 Chi ſenza licenza tacita, ò eſpreſſa del ſuo Superiore vſcirà di Conuento, e dimorarà

Apoſtaſia leggiera, e ſua pena.

fuori·

fuori per vn giorno naturale, commetterà Apostasia leggiera, e sarà carcerato per tre giorni, e priuo per tre anni di voce attiua, e passiua; & all'istesse pene soggiacerà quello, che partitosi senza licenza sotto pretesto di ricorrere à Superiori, vi farà effettiua, e direttamente ricorso.

Apostata è, chi ricorre à Superiori senza licenza.

Ibid. Salman c. 1.

5 Chi vscito con licenza, pernotterà fuori di Conuento (ancorche sia in alcun Conuẽto dell'Ordine) senza licenza, ò necessità, incorre in Apostasia più leggiera, la cui pena è due giorni di carcere, e due anni di priuatione di voto.

Apostasia più leggiera, e sua pena.

Ibid.

6 Chi poi vscito senza licenza, tornerà l'istesso giorno, cascarà in Apostasia leggerissima, per cui deue stare carcerato vn giorno, e priuo di voto per vn'Anno.

Apostasia leggerissima, e sua pena.

Ibid.

7 A chi multiplicarà li sudetti gradi d'Apostasia, se li multiplichino ancora le pene tassate; & à chi non conuenisse la priuatione del voto, in luoco d'vn anno di essa, porti vn mese il segno della probatione.

Moltiplicate l'Apostasie, si multiplica le pene.

Rom. 1639.

Ibdi.

8 Dimorar tre giorni fuori di Conuento, ancorche vscito sotto pretesto d'andar à Superiori, se ciò sia senza licenza, è Apostasia graue; e la sua pena, per la prima volta, è carceratione per tre giorni, digiuno in publico Refettorio in pane, & acqua, e priuatione de suffragij per tre anni. Per la seconda, se li duplichino queste pene, e se li attacchi il segno della Probatione per tre mesi, e se li dia l'vltimo luoco tra quelli del suo Ordine. Per la terza, e quarta si punisce con la pena dell'Apostasia più graue, e grauissima, e non conuenen-

Apostasia graue, e sua pena.

Pene di chi la moltiplica.

nendoli la priuatione del voto, dica la colpa come Nouitio per vn anno, ò più secondo l'Apostasia.

Ibid. Rom. 1565. Aquil. 139.

Apostasie più graui, con le pene, & anco, à chi le moltiplica.

9 Dimorar poi fuori di Conuento, come di sopra, per otto giorni, commette Apostasia più graue, e si deue carcerare per lo spatio di tre mesi, & in essi deue digiunare in pane, & acqua in publico Refettorio tre giorni la settimana, & il Venerdi farsi la disciplina, e resta priuo di voto per sei anni; la seconda volta sia perpetuamẽte priuo di voce attiua, e passiua, stia prigione per vn Anno, e per tre mesi porti la Probatione, nel qual tempo ogni Venerdi facci la disciplina in publico Refettorio, habbia l'vltimo luogo nel suo ordine, Laui le scudelle, e non esca di Conuento, se nõ per processioni, & vtilità publiche; la terza volta sia mandato in Galera ad arbitrio del Diffinitorio.

Ibid.

Apostasia grauissima con le sue pene, & à chi le moltiplica.

10 Chi oltre, ciò lasciato l'habbito, non ritornasse nello spatio di due mesi, ò con l'habbito non ritornasse dopò detti due mesi, come quello, che commette Apostasia grauissima, deue per la prima volta esser carcerato per tre mesi, portare la probatione per tre anni, ne quali ogni Venerdi deue mangiare pane, & acqua in publico Refettorio senza Cappuccio, & esser priuo di voto per due anni, hauer l'vltimo loco nel suo ordine, per l'istesso tempo lauare le scudelle, & hauere il Conuento per carcere, onde vscir nõ possa, se non in processioni, e per publiche vtilità. Per la seconda volta se li duplichino queste pene, e se li aggrauino ancora ad arbitrio del

Diffi-

Diffinitorio.

Ibid.

11 Per la terza, ò si mandi via dall'Ordine, come incorrigibile, ò si mandi in Galera per dieci anni, il quale, se sopravivesse, e fosse in Sacris, si dichiara perpetuamente sospeso; e quando non li conuenisse la priuatione di voto nella più graue Apostasia, dica la colpa come Nouitio per due anni, e nella grauissima per quattro, facendo la disciplina ogni Venerdì in detto tempo.

Rom. 1639.

Ibid. Neap. c. 27.

Apostata, chi camina per altra strada ò in altro luoco, fuori dell'obedienza ò senza compagno

12 Quello, che senza necessità andarà ad altro luogo, ò per strada fuori dell'ottenuta licenza, ò che eccedera il tempo in essa prescrittoli, ò pure andarà da vn luoco ad vn'altro senza compagno, si dichiara incorrere nell'Apostasia, ò leggiera, ò graue secondo l'eccesso à giuditio de Prelati.

Salman. c. 2. Vallesol. 1593.

Apostata, chi non mostra l'obedienza al Superior imediato, e non vi fà notar il giorno della partenza.

licenza del P. Generale, se non si eseguisce in termine di due mesi, è nulla.

13 Non sia lecito vscire fuori de termini de Conuenti, ò Prouincie cō obedienze de Prouinciali, ò Generali, se prima non si mostra l'obedienza del Prouinciale al Superiore locale, e del Generale al Prouinciale, il quale essendo lontano, & il negotio non patendo dilatione à giuditio del Superior locale, alla presenza de testimonij, & auisare la sua partenza per lettera al Prouinciale, è faccia dal Superior locale notar'à piè dell'obedienza il giorno, che parte dal Conuento. Tornato poi, sia tenuto darne parte al suo Prouinciale per lettera: chi fa altrimente, sia dichiarato Apostata più, ò men graue, à giuditio del Prelato.

Ibid.

14 Non possa il Superior locale mandare frati fuori li termini della sua Questa dal

Pro-

Prouinciale tal'facultà non li sia stata concessa, altrimente facendo, il Superior locale sia priuo dell'offitio; & il mandato da lui incorra nell'Apostasia leggiera.

Salm. c. 15. 15 La licenza del Padre Generale d'andare fuori di Prouincia deue essere essequita nello spatio di due mesi, altrimente sia nulla, e chi con quella caminerà, passati li doi mesi, incorrra nell'Apostasia graue, ò più graue à giuditio del Prouinciale.

Prouinciale formi processo di delitti cõmessi dalli Apostati.

Vallesol. 1593. Rom. 1575. 16 Se oltre l'Apostasia, vi sia sospitione di qualche delitto cõmesso dal Apostata, s'ordina al Prouinciale sotto la priuatione dell'offitio, che ne formi processo giuridico, e lo cõserui nell'Archiuio, acciò ritornato, si possa procedere contro di esso.

De gli Apostati, se n'auisi il Procurator Genele.

Parisien. 1579. Rom. 1571. Salm. c. 2. Vallisol. 1593. 17 Siano tenuti li Prouinciali dar'subbito auiso al Procurator Generale, de gl'Apostati, quali fuori delle loro Prouincie fuggiranno; e non ardisca nessun'Prouinciale nella sua Prouincia, ò Guardiano nel suo Conuẽto ritenere Apostata di sorte alcuna, mà dopò che l'haueran'assoluto, lo rimandino con lettere testimoniali alla sua Prouincia: chi contrauerrà, sia priuo dell'offitio, la qual pena si fulmina ancora contro quelli, che dopò hauer assoluto gl'Apostati, li mandassero alla Corte Romana, ò alla Presenza del Padre Generale, ò vero altroue, che le loro Prouincie.

Pena di chi ritiene gli Apostati, ò li manda alla corte Romana, ò Generale.

Salman. c. 2. Vallisol. 1593. 18 Occorrendo, che il Procurator Generale delle Riforme habbia assoluto, e rimandi alcun Apostata alla sua Prouincia, ciò s'intende delle sole pene dell'Apostasia, e non d'altri

Procuratore remandi l'Apostati, subito assoluti, ne s'ingerisca in altro:

tri delitti, che habbia commessi, li quali toccano all'Ordinarij, saluo se il Padre Generale altro giudicasse, & ordinasse.

Ibid. Six. V.

19 Acciò si conoscano gl'Apostati, si comãda, che non si riceua forastiero nessuno in Conuento, se prima non hauerà mostrato l'obedienza al Superiore, saluo se non fosse qualche Padre graue, e conosciuto, da cui tal delitto non si presumesse: chi farà il contrario sia priuo dell'offitio ad arbitrio del Prouinciale.

Si veggano l'obedienze di fuorastieri.

Neapol. c. 29.

20 Quando ritorna l'Apostata; sia solennemente in communità de Frati assoluto dall'Apostasia, secõdo la forma, che si prescriue; faccia la disciplina per spatio d'vn miserere, e mangi pane, & acqua in publico Refettorio, & anco più grauemente punito ad arbitrio del suo Superiore.

Assolutione, e penitẽze delli apostati.

Vassal. 1593

21 Ricusando gl'Apostati di fare le sudette penitenze, siano da quelli constretti per ogni maniera anco con l'aggiuto del braccio Secolare.

Come si deue trattare cõ gli apostati ritrosi à far le penitenze.

Salm. cap. 2. Vltram. c. 6. Vallisol. 1593. Innoc. 4.

22 Dichiariamo, che tutti li Prouinciali, e Superiori locali habbiano facoltà di scommunicare, prendere, e carcerare gl'Apostati forastieri, che alle loro Prouincie, ò Conuẽti capitaranno; il che in caso di necessità si communica ancora (per indulto Apostolico) à Frati sudditi.

Ampissima facoltà contra gli apostati.

Vallisol. 1593.

23 Perciò attendano molto bene li Superiori, che per le loro giurisdittioni non vadano vagando gl'Apostati, ma li facciano pigliare prigioni subbito, che senza scandalo potranno. E sotto la priuatione de loro offi-

Apostati nõ si lascino andar vagãdo.

Cõg.Rom. 1642.

tij li Ministri non mandino li Frati,ne soli,ne accompagnati da tertiarij.

Frati non si mãdino soli,ò cõ Tertiarij.

Neap. c.28. Parisien. 1579. Vallisol. 1593.

24 Non si possa incorporare in alcuna Prouincia,se non sarà natiuo di essa, e con consenso del Diffinitorio dell'vna, e dell'altra Prouincia,non sia dimorato in quella, in cui si hà da incorporare almeno per due Anni,e l'incorporatione fatta altrimente sia nulla, eccetto se il Padre Generale non ordinasse altrimente. *Et* essendo incorporato,preceda solamente quelli,che saranno vestiti dopò la sua incorporatione. Cõcediamo però al Capitolo Prouinciale,che possa dispensare in questa precedenza con qualche Padre graue,se li parerà spediente.

Modo, che si ha da tener nell'incorporatione in aliene Prouincie.

Rom. ....

25 Finalmente per reprimere l'audacia delli Apostati,ordiniamo,che niuno stato Apostata possa esser assonto ad offitij dell'Ordine,se nõ sarà lodeuolmẽte vissuto dieci Anni dopò l'Apostasia. Che se in qualche Padre di qualità dopò la metà della penitenza paresse vsarli misericordia,si cõcede poterui dispensare il Capitolo Prouinciale con la maggior parte de voti segreti.

Apostati, ancorche recõciliati, si inhabilitano à gli vfficij per diece anni.

Rom. 1639.

Modo, e forma di vestire.

Tutti li Reformati vestiranno al modo seguente.

Trid.sess.25 c.1.& 2. Salm c.2. Neapol.c.8. Vallisol. 1595.

1 LA materia de panni sia vile, e bassa,che escluda ogni sensualità per quãto cõporta la varietà de' paesi; li panni siano cordellati, e chi d'altro panno, non approuato dal suo Ministro,si vestirà, sia priuo di voce

Vestimenti sian vili,e basi, e cordellati,

attiua,

Vrban.8. *Sacrosanctu*

attiua,e passiua per sei anni,& il Ministro,che non esseguirà quanto di sopra,sia priuo del- l'offitio.

Pena di chi veste d'altro panno, che dell'approuato dal Ministro. Vrban.8.

Refor. c. 2. Rom. 1639.

2 Doue è commodità di cercare le lane,li Ministri vsino diligẽza ,che per tutta la Prouincia si cerchino,e doue non sono instituite boteghe di fabricar panni, habbia sollecita cura il Ministro d'introdurle ne' Conuenti à ciò deputati: e bisognando alcun sussidio, si faccia vna tassa dal Capitolo Prouinciale, affinche tutti li Conuenti contribuiscano quello,che sarà tassato.

Si cerchino le lane, e si instituiscano le botteghe per fabricar li pãni.

Neap.ca.9. Salm.c.2. Refor.ca.2.

3 L'habbito arriui alla parte Superiore del piede,& in larghezza non ecceda ordinariamente tredici palmi,ne sia meno di dodeci: à corpolẽti s'aggiõga quello,che sarà di douere;le maniche siano seguite senza larghezza straordinaria nel mezzo,ne passino la prima giuntura della mano; di larghezza verso le spalle non arriui à due palmi, e verso la mano ad vno : la Tunica sia più corta dell'habbito,in larghezza, e nelle maniche più scarsa.

Quantità dell'habbito.

Ibid,

4 Il Cappuccio per vn deto arriui alle giũture delle spalle,ne sia più corto; dalla parte di dietro non arriui alla corda per tre deta, e non meno;auanti al petto sia tirato,rotondo à proportione delle spalle, e soprauanzi auanti la fronte conueneuolmente,ne si facciano se non due pieghe auanti,e due,ò tre dietro all'habbito. Ne si porti altro cappuccio attaccato al mantello,concedendone la Regola vno,non due.

Della Tonica del Cappuccio, e sua forma.

Nõ si porti cappuccio attaccato al mãtello.

Rom.1612. 5 la lunghezza del mantello arriui mà non

 passi

passi il ginocchio, e quelli, che eccederanno, ò mancaranno, si riducano alla detta misura.

Longhezza del mãtello

Ibid.

6 Se alcuno Ministro contrauerrà circa la forma prescritta di vestimenti, sia per vn'anno sospeso dall'offitio, & il suddito priuo di voce attiua, e passiua per tre anni: e non conuenendoli, porti la probatione per tre mesi.

Pena di chi contrauiene alla forma prescrittta.

Rom. 1639.

Salman c. 2. Vallesol. 1593. Refor. c. 2.

7 Niuno ardisca dormire sẽza habbito, Corda, Cappuccio, e mutande, nè in altro che sopra il pagliariccio con capezzale di paglia (se però alcuno cõ licẽza del Superiore, nõ dormisse sù le tauole, ò stuore) nè porti il Cappuccio scuscito dall'habbito: li trasgressori per la prima volta faccino la disciplina in publico refettorio, e recadendo, siano puniti ad arbitrio del Superiore locale, ò Prouinciale. Le corde siano di Canape, semplice, grosse, senza curiosità, e tali siano anco le coregie de zoccoli, sotto pena della disciplina. Non si tengano da Frati particolari pezze di lana senza necessità, e licenza del Ministro sotto pena della disciplina in communità de Frati per vn miserere, siano però obligati i Guardiani prouedere simili cose conforme la pouertà per gl'occorrenti bisogni. Per viaggio si concedono Cappelli di paglia, mà mai di feltro, quali onninamente si prohibiscono.

Pena di chi dorme senz'habbito, corda, cappuccio, per il quale non si porti scusito dall'habbito.

Si dorma sù pagliaricci.

Qualità delle corde.

Rom. 1639. & Cong. Rom 1642. Vrban. 8. *Militantis*

Pezze di lana, chi, e come si possan tenere.

Cappelli di paglia.

Refor. c. 2. Salm. c. 3. Vrban. 8. *Sacrosãctũ.*

8 Niun Frate sẽza necessità, e licẽza espressa ardisca di portare pianelle, scarpe, scarpini, berettini in publico, ne in priuato sotto pena di mangiare in terra pane, & acqua, con tenere auanti quella cosa, in cui ha difettato, e non emendandosi, sia priuo di voce atti-

Pianelle, scarpini, berettini &c. vietati.

ua,

ua, e passiua per due Anni.

Refor.c.2. 9 Le mutāde, e fazzoletti si tēgano in communità,& ogni Sabbato, ò in tempo più opportuno si distribuiscano à Frati,e doue non fusse tal consuetudine,si diano per ciaschedū Frate da Guardiani tre mutande, e quattro fazzoletti,li quali non si possano dare à lauar fuori sotto pena di priuatione di voto per vn'anno, ò di portare la probatione per tre giorni,à chi la priuatione non conuenisse.

Mutande, e fazzoletti, come s'han' da produrre.

Vallisol. 1593. Salma.1618 Rom. 1639. 10 Il Ministro,e Guardiano haueranno diligente cura,che le communità siano ben prouiste,acciò de state,e d'inuerno i Frati ritrouino commodità di mutarsi,& il communiero li tenga politi, e rapezzati, affinche non s'introduca proprietà nelle Riforme:& essēdo in questo negligente il Communiero, sia penitentiato,e dal Ministro, e dal Guardiano in pane,& acqua.

Communità sian ben prouiste.

Refor. ca.2. 11 Chi senza licenza del Ministro darà pāni,ò à se assegnati, ò della cōmunità a chi se sia fuori dell'Ordine,s'è Guardiano, sia priuo dell'offitio, s'è suddito , si dichiara proprietario. Possano però li Guardiani con il consenso de Discreti, dare qualche habbito vecchio à deuoti, specialmente moribondi per guadagnare l'Indulgenze.

Pena di chi dà pāni suori dell'Ordine, senza licenza.

Habbiti quando si posson'dare a moribondi.

Sasm. ca. 2. Neap. c.11. 12 Tutti li Frati si radano almeno ogni tre Settimane,la tonsura tanto de Chierici,quāto da laici si faccia sempre vn deto sopra l'orecchie;la Corona de Chierici , e Sacerdoti non sia più grande di tre dita,ne più piccola di due dita, li transgressori tanto il raso (se ui ha colpa) quanto il barbiero faccino la disci-

Rasura, e tonsura qnale,e quanta:

discipline, e riformino subbito la Tonsura.

CAP. III.

Clerici faciant Diuinum Officium &c.

Salm.c.3. Rom.1575. 1517. Parisien. 1579. Neapo. c 1. Vallisol. 1593. Clem. 8. de refor. regul.

1 AL primo suono della Campana tutti i Frati non iscusati da legitimo impedimento conuenghino al Coro, & iui con deuotione, e silentio preparino il cuore al Signore, poi con Religiosa grauità, sonora voce, e competente pausa dichino, ò cantino l'hore Canoniche senza canti fratti, ò contrapunti: non s'appoggino alle sedie, specialmẽte i giouani, & massime al *Te Deum laudamus*, *Magnificat*, *Benedictus*, *nunc dimittis*, li negligẽti siano puniti grauemente, e li Superiori locali, che trascuraranno, siano dell'istessa maniera puniti da' Ministri, e Visitatori.

Tutti conuengano al Coro, al primo tocco.

Canto figurato si proibisce.

Si vieta lo star appoggiato alle sedie del Coro.

Cerimon. ædit. ann. 1639. Tolet. 1633.

2 In Coro non si contenda di rubriche sotto pena della disciplina, ma nelle cose dubbie si stia al parere del Rettore, ò Vicario del Coro, il quale nelli Capitoli, ò Congregationi si elegga almenò per li principali Cõuenti, Potendo negl'altri fare questo offitio il Guardiano, ò Vicario del Conuento à dispositione del Diffinitorio.

In Coro nõ si contenda di rubriche.

Vicario del Coro.

Vallisol. 1593. Pius V. in Breuiar.

3 Gl'offitij di deuotione, doue è consuetudine, si dichino con voce bassa, mà intelligibile, li quali si potranno lasciare in alcune feste, e specialmente in luoghi di studij ad arbitrio del Superiore locale, conforme alla consuetudine, ma quando l'offitio della Madonna sarà d'obligo, nel Vespero, e nel Matutino si dichino

Officij di deuotione quando, e come s'han' à recitare.

dichino in voce più bassa, e nell'altre hore con l'istessa voce che si dice l'offitio del Signore.

Refor.c.3. Clem. 8. de refor.

4 Le Litanie della Madonna si diranno secondo il costume delle Riforme.

Litanie della B. Verg.

Salm.c.3. Neap.c.1. Vallisol. 1593. Tolet.1633.

5 Ciascũ Frate, che nõ occupato da offitij publici, ò altro legitimo impedimento non conuerrà all'hore Canoniche, specialmente al Matutino, nella prima refettione dica la colpa, e li si dia per penitenza che dichi cinque *Pater noster*, & cinque *Aue Maria* con le braccia in croce, la seconda volta l'istessa settimana lascierà la pietanza, & essendo difettoso faccia per ogni volta la disciplina, la quale faccia il Guardiano, se sarà negligente nell'essecutione di essa.

Penitenza di chi mãca all'Hore Canoniche.

Refor ca.3.

6 Tutti i laici si presentaranno in Coro al principio del Matutino, & al *Te Deum laudamus*, ò non dicendosi, al principio delle laudi: chi contrauerrà sia punito come di sopra.

Laici quãdo han da cõuenire al Coro.

Ibid.

7 Niuno si parta dall'offitio, oratione, ò refettione cõmune, senza licenza del Superiore sotto pena à lui arbitraria.

Non si parta dal Coro senza licẽza

Ibidẽ.

8 Il Matutino si dichi sempre, ne auanti cinque hore, ne più tardi di sett'hore di notte sotto la suspensione dall'offitio al Superior locale.

Hora da recitar il Matutino.

9 Prima si dirà l'estate al spuntar del Sole, l'Inuerno all'Aurora, se la dispositione de luoghi altrimente non richiedesse.

E Prima.

10 Gl'offitij nostri proprij si facciano secondo il Breuiario vltimamente corretto. De' Sãti particolari di Vescouati si celebri l'offitio, ma non l'ottaua.

S'officii secondo il Breuiario Romano.

11 In-

Refor. c. 3. 11 Infallibilmente si facciano in cõmune due hore d'oratione mẽtale ogni giorno, vn'hora sempre dopò la Compieta, voltando il poluerino al *Nunc dimittis*; e l'altra dall'Inuentione della Croce fin'alla Natiuità di nostra Signora dopò nona, e ne giorni di digiuno auanti nona si permette al Padre Ministro con il Diffinitorio, che in qualche Conuento possa mutare il tempo di questa oratione per sodisfatione del Popolo. E si legga dal primo Accolito auanti l'oratione, vn punto per meditare.

Orationе mentale quãta, quando, e come s'hà da fare.

Tolet. 1633.

Refor. c. 3. 12 All'oratione concorrano tutti, se non sono grauissimamente impediti, al che si essortano anco li Lettori, e Predicatori attuali secondo la loro posibilità: e mãcando alcuno, sia punito, come chi manca al matutino.

All'oratione concorran tutti.

Ibid. 13 Nel tempo del Diuino Offitio, & oratione non si chiami nissuno dal Coro, ad instanza de secolari, se però non sia persona di tal conditione, che si douesse fare altrimente, & all'hora si dica prima al Superiore, il quale castigarà, & il Portinaro, che farà l'imbasciata, & il Frate che vscirà senza licenza.

Non si chiami, ò faccia imbasciata mentre si recita l'offitio in Coro.

Ibid. Rom. 1615. 14 Morendo il Sommo Pontefice, ò il Protettore, ò il Generale, ò Vicario Generale dell'Ordine, ò Commissario Generale Cismontano, ogni Sacerdote celebri tre messe per l'Anime loro. Per gl'altri Frati si dicano tre, ò vero vna messa secondo la consuetudine.

suffragij per l'anime di morti.

Ibid. 15 Morto che sarà il Frate, il Guardiano sia tenuto auisarlo per tutti li Conuenti della Prouincia, ò al Ministro, acciò dia ordine, che

Morto il Frate, s'auisi per la Prouinci a.

si ce-

si celebrino le messe. Li Chierici per li sudetti diranno l'offitio de Morti; li Laici cento *Pater noster*, e cento *Aue Maria* con altre tante *Requiem aeternam*.

Chierici, e laici come han da orar per esso.

Refor. c. 3. 16 Osseruino Tutti l'antica consuetudine della Religione d'andar subbito dopò sonata l'Aue Maria in Chiesa à far l'esame della conscienza, ringratiar Dio de benefitij riceuuti, raccomandarsegli ne futuri bisogni, e guadagnar l'Indulgenza.

Esame della conscienza quãdo si ha da fare.

Salm. c. 3, Vallisol. 1543. 17 Per osseruanza del silentio comandiamo, che sia perpetuo in Chiesa, Choro, Sagristia, Refettorio, e Dormitorio Nell'estate dal segno, che si darà dopò il desinare fino à Nona, e ne giorni di digiuno fino à Vespero, e dall'Aue Maria, finche la mattina si bussano le Celle: e chi notabilmente difettarà, dica la colpa in Refettorio, sia punito dal Superiore locale secondo l'eccesso, & in questi luoghi, e per tutto non solo si deue osseruare il silentio con parole, mà anco nel caminare, & in altre attioni simili, e non lo possino in Refettorio dispensare li Guardiani sotto pena arbitraria, eccetto che nelle feste sollenni, & in caso di precisa necessità, con il conseglio di Discreti.

Silentio doue, e quãdo si ha da osseruare.

Pena di violatori.

Cóg. Rom. 1642.

In Refettorio quando si possa despenzare.

Refor. c. 3. 18 Non ardiscano i Frati, minori di vinticinque Anni, entrare in Cella d'altri, se non fossero de Superiori, ò Maestri; ne altri in celle loro, benche le porte si potessero aprire di fuori, sotto pena della disciplina, e quãdo di più le Celle fussero serrate, si proceda contro di loro come di sospetto consortio.

Giouani nõ entrino in celle altrui.

19 Senza licẽza del Superiore, ò compagnia

Salamã.c.3. Vallisol. 1593.

di qualche Padre maturo non s'introdurranno secolari ne' chiostri interiori, & all'hora si dourà parlare con voce bassa, e modesta; E perciò si commanda espressamente, che à tutte le porte, che vanno in Dormitorio, & in lochi interiori del Conuento si facciano le chiaui communi sotto pena di suspensione à Guardiani, che non l'osseruaranno, & à Prouinciali, che non lo faran'osseruare.

Secolari nõ s'introduca no ne' chiostri.

Cõg. Rom. 1642.

Alle porte, che van'in dormitorio &c. si facciã chiaui communi.

Ibid.

20 Non si ammetterà Secolare à mangiare cõ Frati in Refettorio, se nõ fusse persona tanto nobile, e benefattrice, che à fare il contrario, à giudicio del Superiore, e Discreti sarebbe ammiratione, & ingratitudine, & all'hora si leggerà, conforme all'vso: chi contrauerrà sia castigato dal Prouinciale.

Secolari, quando si posson'ammetter'à mãgiar in Refettorio.

Ibid.

21 Non si accetti nissun Secolare in Conuento, specialmente giouanetto, più di trè giorni, quantunque si faccia per pietà, ò parentela, e chi farà altrimente, sia castigato dal Prouinciale.

Secolari per quanto tẽpo si posson accettar in Conuento.

Refor. c. 3.

22 Chi riceuerà Banditi, ò Contumaci della Corte in Conuento, li Superiori siano priui de loro offitij, e li Sudditi di voto per tre anni, ò castigati d'altre pene, quando la priuatione non li conuenisse.

Non si riceuano, banditi, inquisiti, contumaci:

Salm. c. 3. Vallisol. 1593.

23 Ne' digiuni d'obligo, tra quali annoueriamo la vigilia del nostro Padre San Francesco per l'immemorabile consuetudine, in niun Conuento delle Riforme si mangiaranno, oua, ò latticinij in Refettorio sotto pena à Superiori della priuatione d'offitij.

Vigilia del N.P.S.Frãcesco.

Oua, e latticinij non si mangino ne' digiuni

Ibid.

24 Essortiamo tutti à digiunare la Benedetta consecrata da Christo Signor Nostro con il

Esortatione à far la Benedetta

il suo Santo digiuno, ma non leuiamo la libertà della Regola.

Reform. c. 3 — 25 Se qualche Prouincia, ò Frati particolari vorrãno di più far le quaresime dello Spirito Santo, dell'Assunta, e di San Michel'Archangelo, per seguir le pedate del nostro Serafico Padre S. Frãcesco, vogliamo, che li Guardiani siano obligati à prouederli de cibi quaresimali secondo la santa pouertà.

Et alle Quaresime di deuotione.

Ibid. — 26 Curino diligentemente li Guardiani, & altri Officiali li vasi sagri della Chiesa, la supelletile della Sagristia, li libri del Choro, & altre cose dedicate per seruitio di Dio, che si mantengano con il douuto decoro, e pulitia, & ogni Domenica, ò Giouedì si muti il Santissimo Sacramento, quale stia in Pisside d'argento indorato; ogn'anno si procuri l'olio Sãto da cõseruarsi in vn vasetto d'Argẽto, ò stagno in luogo decente, e li transgressori siano puniti da Prouinciali, ò Visitatori.

Vasi, e suppelletili del la Chiesa, si mantengano politi.

Il Santissimo Sacramento si muti ogni settimana.

Pisside sia d'argento, si procuri l'Oglio Santo.

Ibid. — 27 Sotto pena di Scomunica latæ sententiæ, si prohibisce il leuare, alienare, transportare, rubbare le reliquie, ò tutte, ò parte delle nostre Chiese: ne possa essere assoluto, se non restituisce, e se fusse conuinto, sia carcerato per vn mese, priuo de voto per cinque anni, ò porti un mese la probatione, e niuno s'ingerisca in accõmodar le Reliquie sẽza licẽza del Prouinciale, e Discreti del Conuento.

Pena di chi leua le reliquie dalle Chiese.

Refor. c. 3. Vrban. 8. *Militantis.* — 28 Si cõmanda espressamente, che da quì auanti non si riceuano, e tanto meno si procurino paramenti di broccato, di tela d'oro, ò d'argento, ò cõ trine dell'istessa materia, ancorche offerte da Padroni delle Cappelle,

Paramenti di oro, e d'argento, nõ si riceuano.

ſotto pena à chi farà il contrario,ò conſentirà,di priuatione di voce attiua, e paſſiua per tre anni, ò d'altra maggiore, ad arbitrio del Prelato.

Ibid. 29 Si prohibiſcono vaſi d'oro,d'argento,eccetto Calici,Patene,e Piſſide, e quelli che al preſente ſi ritrouaſſero, ſi alienino ſubbito per mano del Sindico Apoſtolico, ſotto la priuatione dell'offitio à Superiori locali, ò Prouinciali,ſe non lo faranno oſſeruare.

Vaſi d'oro, ò d'argẽto, ſi alienino.

Refor. c. 3. 30 Si vieta nelle noſtre Chieſe,e Conuenti, ogni ſorte di ſuono,e canto figurato,e ſolo ſi permette il canto fermo ſotto pena arbitraria à Superiori.

Suoni,e cãti figurati ſi vietano.

Ibid. 31 E chi procuraſſe, che s'introduceſſe organo in qualche Chieſa, incorra nella ſentenza della Scommunica.

Scommunicato,che introduce organo.

Ibid. 32 Ne' Conuenti nuoui non ſi eriggano più di due Campane,che ſiano reſpondenti allo ſtato noſtro.

Campane non ſiano più di due.

Ibid. 33 Si oſſerui la pia conſuetudine di fare la diſciplina tre volte la ſettimana in Chieſa immediatamente dopò matutino,e la Settimana ſanta almeno le tre vltime notti.

Diſciplina quãdo ſi ha da fare.

Ibid. 34 Tre volte la ſettimana ſimilmente, conforme all'vſo,il Superiore aſcolti la colpa à tutti li Frati congregati,ò in Capitolo,ò in refettorio,e gli corregga ſecõdo il biſogno.

Quãdo ſi ha da dir la colpa.

S. Bonau. in Reg. Salm.c.3. Neap.c. 15. Valliſol. 1593. Vrban. 8. *Militantis.* 35 Non ardiſca niun Frate andare à Cauallo,ò in lettiga, ò Carrozza,ò ſopra qualſiuoglia giumento, che tutto abbracciano quelle parole: *Fratres non equitent*,ſe non cõſtretto da infermità; ò neceſſità,giudicata per ſudditi dal Guardiano, e Diſcreti locali, e per li

Pene di chi va à cauallo, in lettica,in carrozza.

Quando, e come ſi concede il caualcare.

li Superiori da medemi Discreti locali, quali li facciano fede in scritto: e chi senza tal fede caualcarà, s'è Superiore, sia priuo dell'offitio; s'è suddito, per tre anni di voce attiua, e passiua, e non potendosi hauere la presenza de sudetti, sia obligato il Frate à manifestare la necessità, che l'ha spinto à caualcare, alli medemi Superiori, e Discreti, i quali giudicaranno, se sia stata sufficiente; e non essendo, sia castigato come di sopra.

Ibid. 36 Quelli che per infermità, ò indispositione naturale non potranno andare à piedi, nō potranno esser fatti Ministri, ne Custodi, Prouinciali, ne meno andare à predicare, e contrauenendo, l'elettione di quelli sia ipso facto nulla, e questi siano priui della predica per cinque anni.

Chi non può caminar à piedi, inhabile à gli ufficij, è prediche.

Rom. 1639. 37 Per osseruanza delli Riti Ecclesiastici, si pratticarà per tutto il Cerimoniale stampato per ordine del Capitolo Generale Romano del 1639. sotto le pene contenute in esso.

Cerimoniale dell'Ordine si osserui.

CAP. IV.

Præcipio firmiter Fratribus vniuersis, vt nullo modo denarios, vel pecuniam recipiant per se, vel per interpositam personam &c.

c exijt. De verb. signif. in 6. Clem. exiui eod. Tolet. 1633. Salm. c. 4. Vrban. 8. Refor. 1642

I Acciò l'Idolo dell'auaritia ruina della Religione; non entri à profanare la Riforma, cōmandiamo per santa obedienza, che niun Frate riceua per se, ò per altri, ò faccia portare in qualsiuoglia modo, e maniera, ò tenga in Cella, ò altroue denari; e chi fusse legitimamente conuinto di tal errore, si dichiara incorso nella pena de proprietarij, cioè

Pena di chi riceue porta tiene, ò fà tener danari.

cioè di carcere formale per sei mesi, e di priuatione de gl'atti legittimi per sei anni: che se vi cascarà la seconda volta, se li duplica la carcere, e si dichiara perpetuamente priuo de gl'atti legitimi, & a chi non conuenisse tal pena, porti la probatione per sei mesi.

Ibid.

2 Chi farà comprar, cosa alcuna senza licenza del Ministro (che è vero ricorso alli amici spirituali vietato nella Regola) per la prima volta mangi in terra pane, & acqua, sia priuo di voce attiua, e passiua per doi anni, e porti la probatione per doi mesi: per la secōda volta se li radoppino le pene, e per la terza sia carcerato per quindeci giorni, e priuo di voto per sei anni, ò porti il segno della probatione per sei mesi: s'eccettuano li Guardiani, alli quali si cōcede in virtù del presēte statuto, che possano ricorrere alli Amici spirituali per le necessità de suoi Frati, conforme alla Regola, e dichiarationi Apostoliche.

E di chi fà comprar cose senza licēza del Ministro.

Refor. 1639

Guardiani quando possono ricorrere alli amici spirituali.

Nic. 3. & 4. Martini 4. & 5. Eugen. 4. Sixt. 4. Salm. c. 4. Vallisol. 1693. Tolet. 1606, 1633.

3 Ogni Conuento habbi il Procuratore, ò Sindico Apostolico, ò al più vn'altro sostituto, e questi, e nō altri, siano nominati dal Padre Generale, ò Prouinciale per hauer cura delle limosine pecuniarie assegnate per le necessità presenti, ò imminenti, caso che il dante non volesse tenerle lui: e chi farà depositarle altroue, s'è Guardiano, sia priuo dell'offitio, E se è Suddito, di voce attiua, e passiua per tre anni, ò vero à dir la colpa come Nouitio ogni giorno per tre mesi.

Sindico da chi s'hà à nominare, e perche.

Refor. c. 4.

4 Si dichiara poi, che noi possiamo seruirci del Sindico in due soli atti, il primo de quali è, che possa riceuere in nome della Sede Apo-

Sindico in che atti si cōcede.

Apostolica tutte le cose mobili, & immobili offerte, donate, ò lasciate à Frati in Testamẽto. Il secondo è, che possa à nome di detta Sede Apostolica vendere, alienare, ò commutare le cose, delle quali non possono li Frati lecitamente seruirsi, ò che siano inutili, e conuertire il prezzo per li bisogni di detti Frati; e questi si cõcedono da Nicolo Terzo, e Clemente Quinto per necessità de Frati, le quali sono quelle, che escludono il danno, ma non mirano l'vtile, & il commodo, e che quando non si prouedesse à dette necessità, lo stato cõmune, ò particolare delle persone, ò gl'Offitij non potrebbono stare senza qualche detrimento.

Necessità vere di Frati quali siano.

Ibid. 5 Per queste necessità solamente è lecito ricorrere alli amici spirituali; tra quali può essere vno il Sindico, non come Sindico, ma come amico spirituale. Ma queste necessità deuono essere vere, e non finte, de Frati, e non d'altri, che la cosa non si possa ritrouar mendicando in propria specie, che non vi siano in quel punto altre limosine, & vltimamente, che siano presenti, ò vero imminenti, ò di vicino, ò di lontano, come sarebbe cercar le lane vn'anno prima per far li panni, apparecchiar la materia per fabricare &c.

Come possiamo ricorrere à gli amici spirituali.

Ibid. 6 Ricorso alli amici spirituali, vietato nella Regola si dichiara essere, quando si chiedeno danari, ò vero pecunia per far comprare qualche cosa: ma non quando si spiega la necessità, e dimanda la cosa in propria specie:

Ricorso vietato qual sia.

Ibid. Refor. 1639 7 Qualunque riceuerà limosine indifferenti, benche date per messe, prediche, lauoritij &c.

Limosine indifferenti non si possõ riceuere.

&c.sia priuo dell'offitio s'è Superiore;s'e suddito, de voce attiua,e passiua per tre anni, ò di portare la probatione per tre mesi, essendo ciò contro la Regola.

Ibid. 8 La qual pena sarà data ancora à quelli, che dell'elemosine hauute per messe,ò altrimente,faranno, ò permetteranno si compri piatanza per Frati sani, eccetto però, se l'intentione del dante non fusse tale.

Pietanza nõ si può comprare.

Ibid. 9 Si comãda per santa obediẽza,e sotto pena di proprietà à tutti i nostri Predicatori,che ne per se,ne per altri riceuano limosine pecuniarie nelle Prediche, ne in esse s'intromettano in modo alcuno,ma'se qualche Cõmunità,ò Particolare volesse dare qualche limosina,s'auisi al Ministro suo, il quale ne disporrà secondo le necessità permesse nella Regola per li Conuenti più vicini, e più bisognosi, E se in altro s'impiega, come in vestir Frati,souenire all'infermi, comprar libri &c. sia tenuto darne conto nel Capitolo, ò Congregatione al Diffinitorio sotto la priuatione del suo offitio.

Predicatori non riceuano danari, e sue pene, e quando incorrano.

Ibid. 10 Si dichiara proprietario, chi cerca cose per commutarle in altre,quantunque necessarie, per esser questo cercar pecunia,se però questa commutatione non si notifica al dante, & all'hora si deue fare per mezzo del Sindico.

Cercar cose, per commutarle, e proprietà.

Ibid. 11 Si prohibisce sotto pena di priuatione di voce attiua,e passiua per tre anni,ò di portare la probatione per quindeci giorni cercar cose superflue,ancorche necessarie per vitto, ò vestito de Frati, se non fusse per souenire con esse alli Conuenti bisognosi:ò disconueneuoli

Castigo di chi cerca cose souerchie.

neuoli al ſtato noſtro,come d'oro,d'argento, & altre ſimili,quantunque ſi faccia ſotto colore di ſpirito,e deuotione: e ſuperfluo ſi dichiara quello,che tolto via,baſta il reſto.

Clem. exiui. S.Bernardin. in quadam Epiſt. c.exiji. Io.12. Quorundã.

12 Il Giuditio delle vere neceſſità, e permeſſe alli Frati minori(le quali non conſiſtono nell'Indiuiſibile, mà nell'vſo moderato per conſeruatione della vita, & eſſecutione dell'offitij) è riſerbato aſſolutamente al Superiore,onde il Suddito,che à tal giuditio nõ ſi quietarà, ſia caſtigato come perturbatore della pace,dal Padre Miniſtro.

Giudicar le neceſſità, tocca al Superiore.

Refor. c.4.

13 Neſſuno ardiſca ſenza licenza del Prouinciale cercar danari, ò altre coſe per ſecolari, ancorche ſotto ſpecie di pietà,ò parentela; li tranſgreſſori ſiano priui di voto, e caſtigati d'altre pene dal Padre Prouinciale.

Cercar danari per ſecolari, vietato

Cõg. Rom. 1605. & 1628.

14 Non ſi permettano offerte pecuniarie nelle Meſſe nouelle,Prediche,& altre ſolennità,ne meno nelle noſtre Chieſe Ceppi,Altarini, Banchi, ò Caſſette per dette limoſine,quantunque foſſero di Confradie, e non de Frati.Chi contraueniſſe, ſia carcerato,e perpetuamente priuo dell'atti legittimi.

Offerte pecuniarie, ceppi altarini banchi &c. in Chieſe prohibiti.

Refor. c.4.

15 Non ſi tengano nelli noſtri Cõuenti Caualli,ò Muli,mà biſognando per la diſtanza delle Queſte, ſi concede qualche Aſinello.

Non ſi tengan muli, ò caualli.

CAP. V.

Fratres laborent de laboritio &c.

Vallisol. 1593. Salm.c.5.

1 PEr fuggir l'otio inimico dell'anima, e ſentina di tutti vitij ſi cõmanda,che niſ-

Otioſi puniti.

G ſun

ſun Frate ſia notabilmente otioſo, e chi ammonito, non ſi emendarà, ſia priuo di voce attiua, e paſſiua per due anni, ò altrimente punito ſecondo la negligenza.

c.exijt qui. 2 Dichiariamo li Laici eſſer'tranſgreſſori di queſto precetto, quãdo nõ attenderanno all'orto, alle Queſte, all'Infermaria, & all'altri offitij manuali del Conuento, quali li saranno impoſti dall'obedienza, eſſendo eſſi perciò riceuuti alla Religione, e di eſſi ſpecialmente parlando in queſto luogo la Regola, perche li Chierici, Sacerdoti, Cõfeſſori, Predicatori ſi eſſercitano nell'Orationi, & Offitij Diuini, amminiſtrationi de Sacramenti, predicatione della parola di Dio, li quali ſono eſſercitij più vtili, che li manuali; chi contrauerrà, ò non facendo, ò facendo maluolontieri queſti eſercitij, faccia la diſciplina per vn miſerere, e ſia più grauemente punito ad arbitrio del Superiore.

Laici s'applichino alle fatighe

Lauoritij di Sacerdoti, e Chierici.

Refor. c. 5. 3 Li Sacerdoti non deſtinati alli ſtudij, Prediche, ò Confeſſioni ſiano obligati eſſercitarſi in qualche occupatione vtile al Conuento, come Sacreſtia, Canneua, Horto, e ſimili, & hauendo qualche arte conueniente allo ſtato noſtro, la doueranno eſercitare, quando li ſarà commandato dal Superiore, il quale grauemente punirà li tranſgreſſori, auertendo à non laſciar le Meſſe, & Orationi per detti eſſercitij ſecondo il precetto della Regola. *Ita quod excluſo otio animę inimico ſanctę orationis ſpiritum non extinguant.*

Sacerdoti sẽplici s'occupino negli officij del conuento.

Ibid. Cõg. Rom. 1603. 4 Neſſun Frate faccia opere manuali per darle à ſecolari, come ſporte, Cappelli, fiori di

Opere manuali quando, e come vietate.

di seta, fiasche, corde, Corone, ornamēti d'Agnus Dei, Crocette, Reliquiarij, & altre cose simili senza licenza del Superiore, sotto pena della disciplina per la prima volta, la seconda di mangiare pane, & acqua, oltre il radoppiarli le sudette penitenze.

Comprar la materia di lauori, è proprietà.

5 Che se di più facesse comprare, ò cercare la materia di detti lauori, sia castigato come proprietario.

Reform. c. 5

Sacerdoti celebrino cōforme la volontà di Superiori.

6 Li Sacerdoti siano obligati à celebrar le Messe conforme la volontà de Superiori, altrimente sono proprietari di volontà.

Ibid. Salm. c. 5. Vallisol. 1593. Regula de Mercede vero.

Danari per messe, & altri lauori nō si riceuano.

7 Si prohibisce riceuer danari, ò pecunia per le Messe, ò altri lauori, salui però quei casi, per li quali possiamo ricorrere alli amici spirituali, & all'hora passino per mano del Procuratore; il transgressore di questo precetto della Regola si dichiara proprietario.

Refor. c. 5.

Cose donate à Frati si portino in communità.

8 Le cose commestibili donate à Frati si cōsegnaranno alli Offitiali del Cōuento, acciò le distribuiscano alla communità, se non cōmestibili, de cui possiamo hauer l'vso, si consegnino al Superiore.

Vrban. 8. *Militantis.*

Andar à sepelir morti quādo si cōcede.

9 Non si vada à sepellire li morti, eccetto che se nō venisse à sepelirsi nelle nostre Chiese, come viene ordinato dalla Santità di N.S. Vrbano VIII con sua Cōstitutione: ne si litighi con Reuerendi Preti per Funerali, mà si vsino parole humili, e modeste, e bisognando per mantenimento dell'Ordine ricorrere à Vescoui, si faccia con religiosa modestia.

Salm. c. 5.

Negotij secolareschi si fuggano.

10 Fuggano i Frati i negotij secolareschi, e quelli specialmente da' quali suol nascere interesse delle parti, come esser arbitrò, trattar

parentele, e chi s'intricarà in essi senza licenza del Ministro, sia priuo delli atti legittimi.

Vallisol. 1593. Salm. c. 5.

11 Si prohibisce à Frati l'essercitare la medicina, ò Chirurgia, come toccar polso cauar sangue, sanar piaghe, e far altri atti da Medico, ò Chirurgo, sotto la priuatione delli atti legitimi per due anni, & anco esser carcerato ad arbitrio del Prouinciale.

Non si esserciti la medicina, ò chirurgia.

Ibid.

12 Chi tagliarà, ò farà tagliare albero fruttifero, ò d'ornamento dal Giardino, ò selua, senza licenza del Prouinciale in scritto, sia priuo doi anni di voce attiua, e passiua, ò castigato più rigorosamente ad arbitrio del Ministro.

Pena di chi tagliarà alberi frutti feri ò d'ornamento.

Ibid. Neap. c. 50.

13 Si cõmanda à Prouinciali, che nelle loro Prouincie eriggano (doue non sono eretti) li studij di Logica, Filosofia, e Teologia, & anco di Grãmatica [essendoui bisogno] à quali destinarãno tutti quei Giouani, che conoscerãno esser atti, dandoli ogni agiuto, e prouisioni, così dc libri, come dell'altre cose necessarie à Studenti.

Studij si eriggano per le prouincie.

Vallisol. 1593.

14 Perciò non si mandaran'i Studenti, specialmente Chierici fuori delle Prouincie à studiare, mà mancandoui Lettore, si chiegga al Padre Generale da vn'altra Prouincia.

Studenti nõ si mandino fuori di Prouincia à studiare.

Ibid.

15 Li Studenti non vsciranno fuori di Conuento, se non ogni quindici giorni vna volta à diporto, il Guardiano, che ciò non osseruarà, sia punito dal Padre Prouinciale.

Studẽti, escã di rado fuor di casa.

Ibid. Neap. ca. 5

16 Attendano seriamente li Guardiani, e Lettori, che con lo studio accoppino la deuotione, & essemplarità de costumi, onde se qualch'vno di essi fusse insolente, ò dissoluto, il

Studenti, e Lettori sian deuoti.

Guar-

Guardiano lo mortifichi essemplarmente, e se corretto non si emendarà, sia priuo dello studio senza speranza di tornarui di nuouo.

Ibid

17 A niun si dia titolo di Predicatore, se non sarà Sacerdote,& hauerà studiato tre anni compiti Teologia; ne di Lettore, se non hauerà studiato quattro,e che sia meriteuole di tal grado con la bontà della vita, ne si nomini Lettore, ò Predicatore ne' Capitoli, ò Congregationi,se prima non mostrarà le fedi autentiche de suoi Lettori d'hauer studiato, sottoscritte dal Padre Ministro, e da Guardiani, e Discreti d'esser meriteuole per la vita, e che non costi per proua fatta alla presenza delli Esaminatori eletti, che sono degni d'esser nominati per tali.

Predicatori, e lettori come s'han da instituire.

Vallisol. 1693.

18 Non possa alcuno esser ammesso à leggere Teologia, se prima non hauerà letto vn corso intiero di Logica, e Filosofia.

Si legga prima logica, e filosofia,che theologia.

Ibid.

19 Se alcuno ricusarà pertinacemẽte di leggere Grammatica,sia priuo di voce attiua, e passiua per tre anni.

Chi recusa legger gramatica,è castigato.

Salm c.5.

20 Non ardisca alcuno attendere all'Alchimia sotto pena di carcere ad arbitrio del Superiore.

Alchimia prohibita.

Ibid.

21 Niuno osi insegnare à putti, ò altri secolari qualsiuoglia scienza,ò dentro, ò fuori di Conuento, sotto la priuatione de gl'atti legittimi per tre anni.

Insegnar à secolari,vietato.

CAP. VI.

Fratres nihil sibi approprient &c.

Vallisol. 1593.

1 PEr zelo della Pouertà tanto amata da Christo,e dal Padre San Francesco,coman-

Appropriarsi cose,ò cõuenti, e sue pene.

c. monachus capit. super quadã. c. ad monasterium. de stat. monac.

mandiamo à ciaschedun Frate, che nõ si approprij ne Conuento, ne Cella, ne cosa alcuna; e per questa appropriatione intendiamo, quando comandato il Frate, che cambij Cõuento, stanza, ò altra cosa, non obedisce, & peggio se ricorre à fauori per mantenersi in possesso; Quando delle cose cõmuni si serue come se fussero sue, ne permette, ch'altri l'adoprino; Quando non solo la possessione, dominio, vsufrutto di raggione, ma ancora quãdo esigge cõto dal Sindico, ò amico spirituale de limosine hauute da loro, comparisce in giuditio per interessi de Legati, ò fa altri atti simili di proprietà, se però non lo facesse per auertirli, e racordarli la fedeltà. In questi casi comandiamo, che sia cacciato confusibilmẽte da quel luoco, faccia la disciplina per la prima volta, per la seconda digiuni in pane, & acqua, e per la terza sia priuo di voto per tre anni, & essendo cosa notabile, che si nasconda al Prelato, sia dichiarato proprietario, e morendo in questo peccato, sia priuo della sepultura Ecclesiastica

Casi di proprietà.

Ibid.

2 Nissun Frate quando si muta da vn Conuento ad vn'altro; porti seco cosa alcuna senza licenza del Prouinciale, eccetto quello, che concede la Regola, li suoi scritti, se sarà Predicatore, Confessore, Lettore; ne si dia questa licenza, se non in caso, che in quell'altro Conuento tali cose non si potessero così facilmente hauere, e chi sarà transgressore, faccia la disciplina, mangi pane, & acqua, & sia tenuto rimandare le cose al Conuento, donde le transportò,

Come, & quando si possan' trasferir le cose d'vn conuento all'altro.

Chi

Refor. c. 5. 3 Chi darà à tenere, ò in deposito, ò in pegno, ò in Guardia cose del Côuento, ò tasche à secolari senza licēza del Ministro, e Discreti locali, sia punito come proprietario.

Deporre, ò cōlegnar cose in poter di secolari, è proprietà.

Rom. 1625. Rom. 1625. 4 Non si semētino legumi, ò altro negl'horti nostri per conseruarli per tutto l'anno; non si piantino viti per far vino sotto priuatione dell'offitio à Superiori, e di dir la colpa come Nouitio per vn mese a Sudditi, e far la disciplina ogni Venerdi.

Vigne, e seminati quādo sian'illeciti.

Ibid. 5 Vendere, ò far vēdere in qualsiuoglia maniera cose, che nascono nelli horti, ò Giardini nostri, è proprietà; come anco sarebbe il vendere cose cercate per vso de Frati, eccetto se vi fusse la licenza del dante, e passasse per mano del Sindico Apostolico, e però questi tali si deuono castigare come proprietarij.

Vender frutti de gli orti, ò cose cercate proprietà.

Nicol. 3. Clem. 5. 6 Doue fù fatta l'esperienza, che non si può viuere di quotidiana mendicatione di pane, e vino, e ciò habbia dopò diligentissima inquisitione giudicato il Capitolo Prouinciale, si concede poter congregare à suoi tempi il grano, & il vino, che sarà necessario per la famiglia, altrimente si prohibisce sotto la priuatione delli offitij alli Superiori.

far queste di vino è frumento quādo sia lecito.

Salamā. c. 6. 7 Si prohibisce tener chiaui alle celle eccetto de Superiori, & Offitiali del Conuento, à Lettori, e Predicatori si concede per guardia de loro scritti vn lucchetto, ò chiauetta allo studiolo.

Chiaui alle celle non si tengano.

Ibid. 8 Nō si accettino, ne si esiggano Legati perpetui: chi procurasse, ò cōsegliasse diretta, ò indirettamente tali legati, sia ipso facto Scomuni-

Pene di chi accetta procura, & esigge legati.

municato,e castigato come proprietario. Che se li heredi volessero da se stessi pagare detti Legati,e pregassero li Frati, che celebrino Messe,ò faccino offitij per l'Anime de Defōti,li Frati per queste opere Christiane, non come poste ne' Legati,ma come imposte da chi glie le commette, e s'hanno bisogno legitimo,possono riceuere qualche cosa non in virtù di Legato,ò perpetuo sia,ò à tempo, mà come mera limosina, e come in simil caso ricorrerebbe ad altri amici spirituali.

Cappellanie non si accettino,messe quando si posson'celebrar fuor di casa.

Cong. Rō. 1615.

9 Non si accettino Cappellanie,& Officiature fuori di Conuento sotto pena di priuatione,ne si mandino Messe fuori,se nō per qualche Festa di Communità,e simili.

Guardiani prouueggano à sudditi delle cose necessarie.

Salman.c.6.

Rom. Cōg. 1615.

Rom.1625.

10 Ogni Superiore locale sotto la priuatione del suo offitio sia obligato à prouedere à suoi Sudditi di fazzoletti, mutande, zoccoli, carta,& altre cose necessarie:e per lo contrario sotto l'istessa pena sia obligato à visitare ogni mese vna volta, tutte le Celle de' suoi Sudditi, accōpagnato da due più vecchi Discreti del Conuento, e ritrouando cose souerchie,ò curiose,vane,ò non concesse dalla Regola,e Superiori, leuarli, e porle in communità,non permettendo,che tengano,se nō quello, che concede la nostra altissima pouertà,e se trouasse in ciò repugnanza, la castighi esemplarmente.

Visitino le Celle ogni mese vna uolta.e leuino le cose souerchie.

Le cōmunità sian prouiste di panni, & officiali.

Salmā. c. 6.

11 Et i Ministri procurino onninamente, che le communità sijno prouiste de panni, libri,e cose simili, e vi sijno Offitiali, che le tengano polite,& accommodate per sodisfatione de Frati,altrimente siano castigati da Superiori.

A que-

Ibid. Vallisol. 1593.

Librarie, e sua cura.

12 A questo fine in ogni Cõuento si formarà vna Libraria, alla quale si portino tutti i libri, e publici, e priuati, e si serri con chiaue, si faccia l'inuentario de' libri, e si consegni ad vno, che n'habbia cura, e li presti secondo il bisogno, facendosi fare la riceuuta, la quale restituirà quando li riportarà il libro. E chi alienarà alcuno di questi libri, incorra ipso facto nella Scomunica riseruata al Padre Ministro; Il quale sotto la sospensione del suo offitio dourà visitare dette Librarie, e confrontare l'inuentario vna volta almeno nel suo triennio.

Sixt.V. Clem.8.

Salm.c.6. Neap.c.31.

Fabriche, e modo di ordinarle.

13 Acciò non si erri intorno alle fabriche, si ordina, che in ogni Capitolo si cõstituiscano doi Fabricieri, vno de quali sia Sacerdote, li quali con il Padre Ministro determinino quello, che sarà necessario, tanto nelle fabriche vecchie, quanto nuoue, e li Ministri, che faranno altrimeute siano priui del loro offitio.

Ibid.

Non si fabrichino Conuenti, senza modello, ne campanili à torre.

14 Non si fabrichino Conuenti nuoui, se prima nõ sia fatto il modello da Periti, e sottoscritto dal Diffinitorio, senza il cui consenso non si possa alterare, sotto la priuatione delli offitij à Superiori, & à Sudditi di voto per tre anni, ò di portare la probatione per tre mesi; ne si fabrichino Campanili à torre se non fosse pericolo de Corsari.

Rom.1612.

Guardiani come possono innouar intorno le fabriche.

15 Li Superiori locali, che innouaranno intorno alle fabriche, ò nuoue, ò vecchie guastando, rifacendo, pingẽdo &c. che ecceda la spesa di sei scudi per ciaschedun anno senza licenza del Ministro, e Fabricieri, siano priui

dell'offitio, ne perciò se li prohibisce, anzi se li comanda, che resarciscano i tetti, clausure, cose di muro, ò di legno secondo il bisogno.

Concil. Triden. Decret. de Apost. & eiectis. Neap. c. 31. Vallisol. 1593. Tolet. 1606.

Doue non si può viuere di cotidiana mendicatione, nō si fon di Conuēto.

16 Non si accetti Conuento, in cui non possano per quotidiana mendicatione mantenersi dodeci Frati almeno, e vi sia la licenza del Padre Generale, e consenso del Capitolo, ò Padri della Riforma; li transgressori siano priui delli atti legittimi per sei anni.

Guardiania doue può constituirsi.

17 E tali Conuenti non siano fatte Guardianie, se prima in vna parte della Chiesa non si possa conseruare il Santissimo Sacramento con il suo decoro, non vi sia il Refettorio, e otto celle almeno per habitarui: l'institutione altrimente fatta, sia nulla, e gl'Elettori castigati dal Visitatore.

Refor. c. 6. Trident. Decret. de Apost. & eiectis.

Numero di Frati si tassi.

18 Nel primo Capitolo Prouinciale si tassi il numero de Frati, quali possono viuere cōmodamente di mendicatione per ciaschedū Conuento, e se ne faccia decreto, ne si possa alterare, e si conserui nell'Archiuio, & vna copia s'ingerisca à questi statuti, acciò cō essi sia letta.

Refor. c. 6.

Nouitij souerchi non si riceuano.

19 Et in ordine à questo non si riceueranno Nouitij, doue il numero de Professi sia bastāte à riempire li Conuenti della Prouincia. se il Diffinitorio farà altrimente, sia castigato da Superiori.

Vallisol. 1593. Aquilan. 1559. Toletc. 1633.

Infermarie, sua cura, e fermmento.

20 S'instituiscano quanto prima nel Capitolo, ò Congregatione, doue instituite non siano, vna, ò due Infermarie atte, e commode per seruigio dell'Infermi, tanto à noi raccomandati dal nostro Serafico Padre; destinandoui Infermieri, pratici, e caritatiui secondo

il

il bisogno,& iui siano seruiti,e prouisti gl'Infermi di medicamenti, e ristori in quell'abōdanza,che sarà possibile, e proportionata allo stato nostro.E nō bastando quei Conuenti,si tassino gl'altri per la contributione ; & i Visitatori ritrouando i Ministri colpeuoli , li puniscano esemplarmēte,& sforzino la Prouincia ad instituirle . Frà tanto,subbito che s'infermarà qualche Frate, se gli deputino vno,ò due,che lo seruano, come vorebbono esser seruiti loro medemi ; e se il Guardiano difettarà,ò non inuigilarà,sia priuo dell'offitio.

Ibid. Salamā.c.6. 21 Non manchino li Guardiani , e Vicarij vna, ò più volte il giorno visitare gl'Infermi, & informarsi come son'seruiti,il che faranno ancora tutti gl'altri Frati,cōsolandoli ,e seruendoli conforme alla carità Religiosa,il che maggiormente s'incarica à Ministri , li quali han'obligo di prouederli nelle loro necessità,e deuono inuigilare circa la cura dell'Infermi , informandosi come siano seruiti di Medici,medicine , & altre cose: se non lo faranno,siano puniti da Visitatori,e da Dio .

Gli infermi ogni giorno si visitino.

Aquil.1559. Neap. c.15. Rom. 1612.

Ministri vigilino intorno alla cura di essi.

Rom.1612. 22 Li Prouinciali deputaranno vn Sacerdote,che ministri li Sacramēti à gl'Infermi , acciò niuno muoia senza essi,e gli cōcedano facoltà d'assoluerli da' casi,e censure .

Cappellano dell'infermaria.

Refor. c 6. 23 Comandiamo per santa obedienza alli Infermieri, che nō facciano mangiar in stanza,se non quelli,che non possono mangiare in Refettorio dell'Infermaria,ne diano à Sani cose cercate , ò comprate per gl'Infermi , eccetto se non fusse in poca quantità,come

Infermi che ponno mangiar in stanza

Cose chieste per infermi non si diano à sani.

H 2 vn

vn bicchier di vino,e simili, e se penitentiati non si emendaranno, siano cacciati dall'Infermarìa.

Ibid. 24 Sotto le medeme pene si comāda à Spetiali, che non diano cose di Spetiaria à Frati, che non n'haueranno bisogno, e molto meno à secolari, che se poi col negare cosa di nō molto mométo, si offendesse, ò scandalizzasse qualche segnalato Benefattore, si faccia per gratitudine con licenza del Guardiano.

Cose di spetiaria non si diano à secolari.

Il simile si concede per carità à qualche pouero, e miserabile.

Vallis. 1593. Tolet. 1633. 25 Si cōmanda, che per riceuere religiosamente gl'Hospiti ò nostri, ò d'altra Religione, si deputi vn Sacerdote modesto, e deuoto il quale, essendo gionto qualche Frate, che vada à piedi, e scalzo, e sentendo il segno dato con il campanello dal Portinaro, concorra subbito con gl'altri Frati, & assisterà a lauarli i piedi, & sciugarli, cantando in questo mezo Hinni, e Salmi al Signore, conforme al costume della Riforma: li Guardiani, & altri à ciò deputati, che saranno negligenti, e non farāno carezze à Forastieri, siano seueramente castigati da Superiori maggiori.

Fuorastieri con che charità s'han da riceuere, e trattare.

Refor. c. 6.

Cōg. Rom. 1615. 26 Si conserui tra noi, e Padri Osseruāti l'antica carità, e rispetto, conforme conuiene à figli del nostro Padre Serafico.

Carità tra Reformati, & Osseruāti.

CAP. VII.

Si qui Fratrum instigante inimico &c.

Trid. sess. 14 c. 7. & can. 11 1 PEr osseruanza del Precetto della nostra Regola, de' Decreti Pontificij, e consue-

Casi reseruati, e à chi.

Vallis. 1593. Salman. c. 7. Parisis 1579 Regula.

suetudine antichissima della nostra Religione, ci riserbiamo gl'infrascritti casi, da' quali non potranno assoluere, se non li Generali, e Prouinciali, e quelli, che da loro ne haueranno hauta licenza.

1 Veneficij, Incantesimi, e sortilegij.

2 Disubbidienza contumace, quãdo fatta la terza monitione, per vn giorno naturale il Suddito perseuera nella disubbidienza.

3 Percussione graue di vn'altro Religioso, ò Chierico secolare.

4 Manifestatione di cose, che infamino la Religione, ò Frate particolare.

5 Peccato di carne volontario compito.

6 Proprietà di peccato mortale.

7 Furto di cose notabili, ò replicato.

8 Falsa accusa con infamia dell'accusato; ò dar memoriale falso in qualche tribunale.

9 Falso testimonio in giuditio.

10 Falsificatione di mano, o suggello di Superiori, ò di Persona notabile, ò del Conuento.

11 Malitioso impedimento, ritardatione, & apertura di lettere de' Superiori à Sudditi, de Sudditi à Superiori.

12 Far libelli famosi, consigliare, ò indurre, Che si facciano, quãdo si giunge à segno, che siano esposti, buttati, & in qualsiuoglia modo publicati.

13 Procurare, aggiutare, consegliare abborto animato, ancorche non sia seguito l'effetto.

Parif. 1579. Clem. 8. de casuum res.

2 Sia tenuto il Ministro, ò in Capitolo, ò Congregatione, ò nelle visite, ò in altre oc-

Penitentieri, lor institutione, e facoltà.

ca-

casioni constituire vno, ò più Penitentieri secondo la grandezza del Conuento oltra li Superiori locali, e Vicarij, & habbiano facoltà d'assoluere da tutti i casi, mentre dimorano in quel Conuento, e partendosi li succeda, in virtù di questo statuto il più antico Confessore, finche il Ministro prouegga.

Cõg. Rom. 1642. 3 Per castigo de sudetti peccati, quando siano dedotti al foro contentioso, ci rimettiamo alli Statuti generali dell'Ordine, quali si osseruaranno inuiolabilmente in questa parte, & in ogn'altro caso, non espresso in questi statuti, e non repugnante alla nostra reformata Osseruanza. *Statuti generali dell'Osseruanza in che casi s'han da osseruare.*

Vallisol. 1593. Salm. c. 7. 4 Se alcuno commettesse nella Religione delitto, per cui nel secolo sarebbe condannato alla morte, sia mandato in Galera, ò perpetuamente carcerato. *Delitto capitale, come s'ha da punire.*

Ibid. 5 L'Infame sia inhabile à tutti gl'offitij, e dignità. *Pena d'infami.*

Ibid. 6 Dichiariamo non incorrersi la Scomunica, carcere sospensione, priuatione fulminate in questi Statuti, se non vi sia stata scienza, e deliberatione. *Censure, e priuationi quando s'incorrano.*

Ibid. 7 Ne meno quando si dice *ipso facto* incorra, se non doppo la dichiaratione fatta dal Giudice, il quale non farà tale dichiaratione, se non doue sia euidenza del delitto, & ordine di giustitia, ma fatta la dichiaratione subbito restarà legato dalla pena. *Scõmunicha ipso facto quando lega. Dichiaratione del delitto quando si ha da fare.*

Trid. sess. 25. de reg. c. 28. 8 Le pene imposte da maggiori non possono essere commutate da inferiori senza loro licenza sotto le medeme pene; ne li Superiori maggiori rimettano le pene imposte *Pene imposte, non si dẽno alterare.*

dalli

dalli Inferiori,ſe non per maggior vtilità del publico,& altre cauſe vrgenti.

Valliſ.1593. 9 Li Miniſtri non differiſcano le punitioni ſino alla venuta del Viſitatore, ſe non vi ſia cauſa da giudicarſi dal Padre Generale ſotto la priuatione de loro offitij.

Punitioni non ſi differiſcano.

Ibid. 10 Chi conuinto, e punito tre volte dell'iſteſſo delitto,non ſi emendarà, ſia carcerato in perpetuo,ſe la cauſa ſarà grauiſſima,ò ſia cacciato dall'Ordine ſecondo il decreto de *eiectis*, *& Apoſtatis*, ò ſia mandato in Galera à giuditio del Diffinitorio.

Pene d'incorrigibili.

Salman.c.7. 11 Hauendo alcuno commeſſo qualche delitto, purche non ſia con ſcandalo publico, e ſpontaneamente lo confeſſarà al ſuo Prelato auanti à teſtimonij, prima che da altri ſia ſtato preuenuto con accuſa, ò denuncia, concediamo,che poſſano li Prouinciali, de pienezza di poteſtà, e di gratia, con conſeglio delli medeſmi teſtimonij, condonarli le pene,in quanto al foro eſterno, e d'imporli vn'altra penitenza men'confuſibile, e ſalutare.Ma queſto s'intende della prima volta ſolamente,e con proteſta in ſcrirto, che ſe ritorna à commettere l'iſteſſo delitto, ſarà caſtigato dell'vno, e dell'altro, quando congruentemente ſi proui.

Chi preuiene il Prelato con la ſpontanea cõfeſſione, ſia riceuuto con miſericordia.

Clem. 4. *in Mari magno, apud Cõp. priuil.Tit. Abſol. quò ad fratres.* §. 7. Sixt.4. Iul.2. Ibid.

12 Poſſono per conceſſione Apoſtolica, li Generali,e Prouinciali,loro Vicarij,e Cuſtodi nelle loro Cuſtodie, aſſoluere li loro ſudditi,e gl'altri,che da qualſiuoglia parte à loro ricorreranno,da tutti li caſi,e peccati commeſſi,prima,e dopò,che riceueſſero l'habbito,e da tutte le Cẽſure, ſentenze di Scomunica

Facoltà di Prelati intorno l'aſſolutioni, e diſpenze de ſuddıti.

nica, sospensione, & interdetto, fulminate nel corpo del Ius Canonico, ò generalmente promulgate dal Giudice, ancorche siano reseruate alla Sede Apostolica, eccetto che gli Heretici relassi, Scismatici, falsificatori delle lettere Apostoliche, e quei che portano alle parti dell'Infedeli le cose prohibite: e dispēsare da tutte le irregolarità, contratte per li sudetti delitti, ò per hauer celebrato li diuini Offitij in lochi interdetti, ò per hauer riceuuto gl'Ordini cō le dette censure, eccettuate la Bigamia, e l'homicidio volontario

Casi sopra quali non possono.

CAP. VIII.

Vniuersi Fratres vnum de Fratribus istius Religionis &c.

Leo X. *Ite, & uos:* Clem. 8. *Pro iniuncti*

1 PErche dalle buone elettioni depende il buon gouerno, e mantinemēto dell'Ordine, comandiamo, che li Ministri non durino più di tre anni, eccettuato però se non bisognasse prorogare il Capitolo per qualche mese, che in quel caso potranno gouernare, se hauessero finito il triennio, come Commissarij Prouinciali.

Ministri Prouinciali siā triennali, e come.

Refor. c. 8. Salm. c. 8. Vallis. 1593. Aquil. 1559. Cong. Rom. 1603.

2 Nel fine del terzo anno siano obligati li Prouinciali auisare il Padre Generale, affinche mandi il Commissario à visitare, e celebrare il Capitolo almeno tre mesi auanti il fine del triennio; e questo Commissario sia di vita, e prudenza prouate, atto à portare questo peso, che sia stato Ministro, ò Diffinitore Generale, ò Prouinciale, ò Lettor di Teologia,

Auisino il P. Generale tre mesi prima del triēnio, acciò mandi il Visitatore.

gia,ò Predicator generale.

Salm.c.2. Vallis.1593. Rom.1571.

3 Il Commissario primà,che cominci à visitare,manifesti la sua Patente al Padre Ministro,ò di presenza,ò per lettera, facendola poscia leggere publicamente in vn Conuento della Prouincia, e subbito mandi lettera per tutti i Conuenti intimandoli la visita,e prohibendo, che i Frati non eschino da limiti delle lor Queste.

Commissario, che deue fare prima di cominciar la visita.

Refor.c.8.

4 Non possa hauere più di due compagni, li quali vadano a piedi col medemo Commissario.

Habbia due cōpagni soli, e vadanò à piedi.

Ibid.

5 Visitarà tutti li Conuenti, e potrà tall'hora con occasione subdelegare il suo Secretario alla visita d'alcuni di essi.

Quādo può delegare la visita.

Ibid. Vallis.1593. Trident. supra.

6 Habbia mira, che si osserui l'altissima pouertà,si sterpino li mali costumi,e le parti, si mantenghino le cerimonie della Riforma,si guardino li Sacri Canoni,Bolle Pontificie,e li presenti Statuti, e faccia questo non solo con li sermoni, e castighi, mà molto più con la vita esemplare, e zelante.

sopra che cose deue premere principalmente.

Ibid.

7 Gionto in Conuento visiti il Santissimo Sacramento,il Tabernacolo,la Chiesa, con Cappelle,Altari,Confessionarij, Sepolture, Reliquie, Oglio santo,la Sacristia con paramenti,Calici,Patene,Corporali,Amitti,Camisci,Cotte,Padiglioni del Santissimo Sacramento,Paliotti d'Altari,Infermarìa, Spetiarìa,Librarìa, Scola, officine con suoi instromenti,commu nità de panni,e Celle de Frati, osseruando se ogni cosa corrisponde all'obligo, ordini,e decoro; ordinando quello giudicarà espediente, leuando il souerchio,&c.

Che ordine deue tener nel visitare.

Ibid.

8 Poſcia viſitarà li Frati vno per vno, preuenendoli con vn deuoto, & efficace ragionamento, acciò ſi muouano da zelo, e non da paſſione à dir la verità ſenza calunnie. Li capi della viſita ſaranno li ſeguenti.

Viſita di Frati come deue eſeguirſi.

Capi della Viſita.

1 Se con pietà Chriſtiana ſi fà il culto di Dio oſſeruandoſi li Riti ſacri, e cerimonie della Chieſa.

2 Se tutti conuengono alli diuini offitij di giorno, e di notte: ſe ſi frequentano li Sacramenti, ſe ſi celebrano le Meſſe.

3 Se ſi oſſerua vita cõmune nel Refettorio, ſe vi ſi legge &c.

4 Se vi ſono tranſgreſſioni intorno alla pouertà, obedienza, caſtità.

5 Se ſi fanno cerche pecuniarie, non permeſſe.

6 Se vi ſia niſſun Frate proprietario.

7 Se ſi da ſcandalo à Secolari.

8 Se il Guardiano ſi è portato diligente, e prudentemente.

9 Come ſi oſſeruino le Bolle Ponteficie, e ſtatuti dell'Ordine.

10 Come ſi e portato il Prouinciale nel ſuo offitio, ſe hà fatto le viſite à ſuoi tempi.

11 Se ha data ſodisfatione à Sudditi.

12 Se è ſtato eſemplare lui, e compagni.

13 Se in tutta la Prouincia ci ſia abuſo di Regola, particolarità, diſordine &c.

14 Si inquira del Commiſſario viſitatore ſuo anteceſſore immediato quello, che del Prouinciale, e s'ha fomentate parti, e perturbata la Prouincia; & aggrauato qualch'vno &c.

Pract. Criminal. c. *ea quæ de ſtatu monach. §. ſequentes.*

Ri-

Supra.

9 Ritrouando emergenti dalla visita, che meritino emendatione, lo faccia come Padre (se basta) se non, come Giudice, formando processi, senza quali non potrà procedere à castighi per via de sentenza, ne meno senza il voto del Diffinitorio: che se il caso portasse, che detto Diffinitorio ò fosse sospeso, ò si procedesse contro di esso, si serua di altri tāti Padri graui, e periti di quella Prouincia.

Come deue castigar li defetti, e con chi.

Salm. c. 8. Vallis. 1593. Rom. 1587.

10 Non possa il Commissario mandar Frati fuori della Prouincia, se non alla presenza del Padre Generale per negotij di essa. Non riceuere all'habito, ò alla professione Nouitij, ne dar patenti d'Ordinationi, ma le lascino à Ministri; non dar voto nell'elettione del Ministro, e Guardiani, quantunque possa escludere gl'indegni. Non celebrare il Capitolo senza licenza del Padre Generale, la qual licenza si può estendere alli altri atti sudetti. Non immutare gl'ordini, e consuetudine delle Prouincie non repugnanti alli presenti statuti, se non con il consenso del Diffinitorio; e Padri della Prouincia, ò cō la maggior parte del Capitolo; non castigare Padri della Riforma, senza il consenso della maggior parte de Padri, e Diffinitorio di essa; il che deue osseruare anco il Ministro.

Casi vietati à Commissarij.

Cōg. Rom. 1603. Salm. c. 8.

11 L'offitio di Commissario non duri più di tre mesi, e celebrato il Capitolo, più di vinti giorni, se dal Padre Generale non li sia prorogata la facultà.

Quanto dura il lor offitio.

Vallisol. 1593.

12 Non si mandi Commissario à causa particolare, se non sarà vrgente, & ad instanza della maggior parte della Prouincia, e que-

Commissarij à causa quando si posson destinare.

sto non precederà, ne il Ministro, ne il Guardiano, se non fusse destinato sopra di loro, ò che nella patente si dichiari altrimente

Chi precederanno li Commissarij in causa.

Ibid. Refor. c. 8.

13 Intorno alla fine della visita mandi vna lettera per tutta la Prouincia, auisandoli il luogo, & il tempo, che si ha da celebrare il Capitolo, & intimãdo à Vocali, che vi si trouino due, ò tre giorni prima, e non più, comãdandoli che tutti vengano à piedi, e con religiosa modestia, & ordinando, che si faccino orationi continue da tutti per lo prospero successo dell'attioni Capitolari: che specialmente dopò il vespero, e le laudi si dica il *Veni Creator Spiritus* con l'orationi dello Spirito Santo della Madonna, e del Padre San Francesco con loro versetti, e respõsorij; è questa lettera subbito riceuuta sia letta à Frati congregati in Refettorio à suono di campanella, e poi mandata al più vicino Conuento per persona fedele, e così di mano in mano.

S'intimi il loco. & il tempo del Capitolo, e si mandino esortatorie.

S'ingiongano orationi publiche.

Refor. c. 8.

14 Il Conuento del Capitolo si determini, dal Padre Genarale, ò dal Commissario con il Diffinitorio.

Il loco del Capitolo da chi s'hà da determinare

Salman. c. 8. Vltram. c. 7. Neap. c 32. Vallis. 1593. Tolet. 1633.

15 A questo Capitolo si hanno da conuocare il Ministro, Custode, Diffinitori attuali, Guardiani, Procuratore, e Diffinitori Generali Reformati nelle loro Prouincie, e Padri perpetui dell'Ordine, se vi saranno, ne altri fuori di questi hauerãno voto nel Capitolo.

Vocali del Capitolo quali siano.

Ibid.

16 Se alcuno de Vocali citato, senza causa lasscierà di venire a Capitolo, sia priuo di voce attiua, e passiua per tre anni.

Pena di Vocali, che non conuengono.

Ibid.

17 Si celebraranno li Capitoli di tre anni, in

tre

tre anni,se però non nascesse morte, renuntia,ò priuatione del Ministro,e questo si deue giuridicamente determinare dal Padre Generale, e Padri della Riforma: che se il Ministro in questo caso spontaneamente renuncia l'offitio,habbia voto in Capitolo, & attioni capitolari,altrimente,nò.

Capitoli quando si celebraranno

Ministro, che renuncia, ha voto in Capitolo.

Vetus Consuetudo.

18 Nel giorno dell'elettione à buon hora in tutti i Conuenti della Prouincia si cantarà,ò leggerà la Messa dello Spirito Santo,mà nel luoco del Capitolo si cantarà solennemente,qual finita,à suon di campanella si cōgregaranno tutti li Vocali in Refettorio,doue il Presidente del Capitolo essortarà breuemente li Vocali ad eleggere persone atte, e meriteuoli,&c. Qual finito, i vocali s'ingi nocchiaranno, e dopò hauer detto il *Confiteor*,il medemo Presidente gl'assoluerà nella forma che segue.

Orationi da farsi per tutti li Conuenti il giorno dell'elettione.

Assolutione di Vocali.

Misereatur vestri &c. Indulgentiam, & remissionem &c.

Dominus noster Iesus Christus vos absoluat,& ego authoritate ipsius ac Beatorum Apostolorum Petri,& Pauli, ac Sanctæ Sedis Apostolicæ mihi in hac parte commissa, & vobis concessa,absoluo vos ab omni vinculo excomunicationis,suspensionis,& interdicti,si quo innodati, estis, & restituo vnioni,& paticipationi fidelium, nec non Sanctis Sacramentis Ecclesiæ,dispensando vobiscum in omni sententia irregularitatis, si quam incurristis,& ad effectum electionis canonicè,ac ritè nūc per vos celebranda,quatenus opus sit, & indigetis vos habilito in nomine Patris,et Filij,& Spiritus Sancti.

Fatta

Fatta che sarà questa assolutione, s'ingi-nocchierà anco il Presidente , & intonarà l'Hinn *Veeni Creator Spiritus &c.* E li Padri capitolari proseguiranno alternatiuamente, quale compito, si diranno li seguenti verset-ti, & orationi.

℣. *Adiutorium nostrum in nomine Domini.*
℟. *Qui fecit Coelum, & Terram.*
℣. *Sit nomen Domini benedictum.*
℟. *Ex hoc nunc, & vsque in seculum.*
℣. *Deus virtutum conuertere.*
℟. *Respice de Coelo, & visita vineam istam.*
℣. *Memento Congregationis tuæ.*
℟. *Quam possedisti ab initio.*
℣. *Ne memineris iniquitatum nostrarum antiquarum.*
℟. *Sed cito anticipent nos misericordiæ tuæ.*
℣. *Elige Dauid seruum tuum.*
℟. *Pascere Iacob; & Israel hereditatem tuam.*
℣. *Emitte spiritum tuum, & creabuntur.*
℟. *Et renouabis faciem terræ*
℣. *Domine exaudi orationem meam.*
℟. *Et clamor meus ad te veniat.*
℣. *Dominus Vobiscum.*
℟. *Et cum spiritu tuo.*

Oremus.

Domine qui corda nosti omnium, cui omnis voluntas loquitur, & quem nullum latet secretum, ostende nobis quem elegeris accipere locum Ministerij huius, in quo pio in nos studio semper placitus familiam tuā virtutibus instruat, & fidelium mentes spiritualiū aromatum odore perfundat. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

19 Poi dal Presidente, e Diffinitorio si elegge-ran-

& quando 2. de elect. c. qualiter, Salm. c. 8. Vallisol. 1593.

geranno tre Disquisitori, che siano del corpo del Capitolo, mà nō cōcorrenti, à quali il Presidente commandarà sotto pena di Scomunica *latæ sententiæ*, che mai in nissun caso palesino il nome d'alcuno de gl'Elettori.

Disquisitori quanti, e come si eliggano.

Osseruino il secreto.

Ibid. Trident. Six. V.

20 Ciò fatto, & andati à sedere li Vocali, il Ministro s'inginocchiarà, renunciarà li Sigilli al Presidente, e dirà la sua colpa, alla quale responderà il Presidente, come Dio gl'inspirarà.

Ministro renuncij l'offitio.

21 Li Disquisitori sederanno ad vna tauola distinta che possano esser visti da tutti, & in mezzo sieda il più atto à fare l'offitio di Secretario, ò il più degno; si portarà in detta tauola da scriuere, e doi vasi da porui le cedule delli Elettori, le quali hanno da essere in questa forma;

Ibid. & Vetus consuetudo.

Disquisitori, e lor offitio.

Io Fra N. Guardiano del Conuento N. E tutto questo sarà suggellato è poi seguirà, che si possa leggere. *Nomino per Ministro il P. N.* E chi non sapesse, ò non potesse scriuere, si faccia fare la cedula da vno delli Disquisitori; e se vi fosse alcuno Infermo nel Conuento del Capitolo, che nō potesse scendere in Refettorio, se gli mandino doi Disquisitori, e gli scriuano, ò riceuano da lui la cedula scritta, come di sopra, & in vaso la portino in Refettorio, & alla presenza di tutti la mettano nel vaso delle cedule; e sotto l'istessa Scomunica saranno obligati à seruare il silentio.

Forma delle cedole, per l'elettione.

Infermi come suffrugaranno.

Salm. 1618.

22 Quello, che darà il voto à se stesso nell'elettioni, sia priuo di voce attiua, e passiua in perpetuo.

Pena di chi da il voto à se stesso.

S'auer-

Pius V. *Pastoralis*.

23 S'auertisce, che sono scomunicati di Scomunica riserbata al Papa quelli, che per sei mesi prima fanno surbornationi nell'elettione, cioè quelli, che con doni, promesse, minaccie, prieghi importuni, lodi false, ò calũnie inducono à dare il voto, ò à se, ò alli altri, ò che per tal fine fà lega, il che non s'intẽde di quelli, che discorrono per pigliar consiglio della sufficienza de suggetti. Son'anco Scomunicati quelli che per via de fauori procurano dignità, & offitij, e quelli, che à tale instanza li concedono, e gl'vni, e gl'altri si dichiarano priui de gl'atti legitimi ad arbitrio del Capitolo Prouinciale.

Subornatori, e lor peue

Clem. 8. Paul. 5. Vrban. 8.

Pena di chi procura offitij per via di fauori.

Refor. c. 1.

24 Si tenerà vna lista de tutti li Vocali, & ogn'vno chiamato secondo il suo ordine, andarà à porre la cedula nel vaso.

Modo di andar a dar il voto.

Salm. c. 8. Vallis. 1593. C. *qualiter & quãdo* 2. de elect.

25 Poste tutte le cedule nel vaso il Presidẽte le votarà sopra la tauola alla vista de Disquisitori, e le numerarà, per sapere se corrispondono al numero delli Elettori, poi si leggeranno vna per vna dal Presidẽte, e Disquisitori, li quali tutti notaranno li voti, & i concorrenti, specialmente quello, che sarà scrittore, il cui notamento deue essere diligentemente visto dalli altri compagni.

Cedole come si han da cauar dal Vaso, e leggere.

Clẽ. *exiui*: §. *significat*. De verb. signif.

26 Et in caso, che niuno hauesse la maggior parte de voti, si faranno altri scrutinij, finche sia eletto vno con la maggior parte de voti, che se in quel istesso giorno fin'alla sera, non si facesse l'elettione, sarà in libertà del Padre Generale di nominare vno, che più li parerà secondo Dio.

Scrutinij si replichino, finche l'elettione sia fatta.

P. Generale quando può nominare il Ministro.

C. qualiter &c. cit.

27 Fatta che sarà l'elettione, si brusciaranno tutte

Cedole si bruggino.

tutte le cedule alla presenza di tutto il Capitolo, e poi il Disquisitore Secretario publicarà l'elettione in questa forma.

Publicatione dell'elettione.

In nomine Domini Amen. Hæc est electio Reuerendi Patris Ministri huius nostræ Prouinciæ Reformatæ per Patres Vocales in loco N.N. capitulariter, & legittimè congregatos Anno Domini N. die verò N. mensis N. canonicè ac ritè celebrata, in qua quidem electione P.F.N. habuit vota N & P.F.N. habuit vota N. & ego Frater N. vnus ex Disquisitoribus, & compromissarijs virtute compromissi in me, & Socios meos limitati, nomine omnium, qui in dictam electionem conuenerunt, & consenserunt præfatum R.P.F.N. Ministrum canonicè electum nomino, & sic electum denuncio. In nomine Patris, & Filij, & Spiritus Sancti. Amen.

Fatto questo due Cantori intonino *Te Deū Laudamus*, &c. E si vada in Chiesa processionalmente cantando, doue si diranno li seguēti versi, & orationi.

℣. *Benedicamus Patrem, & Filium cum sancto spiritu.*

℟. *Laudemus, & super exaltemus eum in sæcula.*

℣. *Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis.*

℟. *A templo sancto tuo, quod est in Ierusalem.*

℣. *Fiat manus tua super virum dexteræ tuæ.*

℟. *Et super Filium hominis, quem confirmasti tibi.*

℣. *Dignare me, laudare te Virgo sacrata.*

℟. *Da mihi virtutem contra hostes tuos.*

℣. *Domine exaudi orationem meam.*

℟. *Et clamor meus ad te veniat.*

℣. *Dominus vobiscum.*

℟. *Et cum spiritu tuo.*

K *Oremus*

Oremus.

OMnipotens sempiterne Deus miserere famulo tuo Ministro nostro, & dirige eum secundum tuam clementiam in viam salutis æternæ, vt te donante tibi placita cupiat, & tota virtute perficiat.

COncede nos famulos tuos, quęsumus Domine Deus perpetua mētis, & corporis sanitate gaudere, & Gloriosa Beatę Marię semper Virginis intercessione à pręsenti liberari tristitia, & ęterna perfrui lętitia.

DEus qui Ecclesiam tuam Beati Patris nostri Francisci meritis fętu noua prolis amplificas, tribue nobis ex eius imitatione terrena despicere, et Coelestium donorū semper participatione gaudere. Per Dominum nostrum Iesum Christū etc.

Salm. c. 8. Vallis. 1595. — Cōfirmatione del Ministro eletto.

28 Rese poi le gratie, il Presidente confermarà il Ministro nell'offitio, al quale, posto à sedere alla sinistra dell'Altare, andaranno li Frati à rendere obedienza &c.

Ibid. — Elettione del Custode, e Diffinitori.

29 Si douranno poscia eleggere nel medemo giorno (se non volesse farsi la mattina dopò l'elettione del Ministro, il che si lascia à dispositione del Presidente) vn Custode per dare il voto al Capitolo, ò Cōgregatione Generale, e quattro Diffinitori della Prouincia, nell'elettione de quali si deue seruare totalmente la forma prescritta per l'elettione del Ministro, cioè, che s'eleggano dalla maggior parte delli Vocali del Capitolo con le cedule, in ogn'vna delle quali si nominino il Custode, e quattro Diffinitori, e non più: che se accadesse essere eletti più del numero prescritto, restarà senza essere accettato per

Numero di Diffinitori.

Diffi-

Diffinitore quello,che haurà hauuto manco voti.

Custode è primo diffinitore.

Ibid. Clem. 8. *Seraphicum Ordinem* Greg. XV. *Militantis Ecclesia*. Tolet. 1633. Rom. 1639.

30 Tutti questi, cioè il Ministro attuale, il Custode vocale, il quale si dichiara essere il primo Diffinitore della Prouincia fino al seguente Capitolo, li quattro Diffinitori attuali, il Procuratore, e Diffinitori Generali Reformati attuali nelle loro Prouincie, e li Discreti perpetui dell'Ordine, che sono quelli, che sono stati Ministri Generali, ò Vicarij Generali di tutto l'Ordine per lo spatio di due anni, ò Commissarij Generali cismontani eletti secondo la Bolla dell'vnione (se si ritrouaranno presenti) douranno eleggere li Guardiani, Vicarij, Maestri de Nouitij, Confessori di Monache, collocare le Famiglie, instituir Lettori, Predicatori, Confessori, Esaminatori; e trattare altre cose graui della Prouincia, quali ricercano Congregationi de Padri, secondo l'antica consuetudine della Religione, il che faranno ogn'anno nella Congregatione capitolare, la quale si celebrarà (dimandata prima licenza al Padre Generale) la seconda, ò terza settimana dopò Pasqua, se sarà possibile, e s'intimarà dal Padre Ministro per tutta la Prouincia, acciò l accompagnino cō l'orationi, e sacrificij, come nel Capitolo Prouinciale: mà nel tempo del Capitolo à tutte l'attioni concorrerà il Ministro immediato.

Vocali per l'elettioni di Guardiani, & altri Officiali.

Ibid.

Congregatione capitolare quando, e come si ha da celebrare.

Ministro immediato, ha uoto nel capitolo, & altre attioni capitolari.

Ibid. Trid. sess. 24. c. 1. & 3. Vallisol. 1593.

31 Le qualità di quelli, che s'hanno da eleggere, sono li seguenti.

Qualità necessarie per esser Ministro Prouinciale.

Il Ministro Prouinciale deue hauere almeno trentacinque anni d'età, e quindeci di

Religione, osseruare la vita cōmune nel vitto, e vestito, & andare à piedi, esser Lettore, ò Predicatore, ò che sia stato eletto due volte almeno Guardiano, e l'habbia laudabilmente essercitato, ò habbia hauuto gradi maggiori, ch'habbia vacato sei anni da simile offitio, secondo le Constitutioni Apostoliche, e chi sarà altrimente eletto, la sua elettione si dichiara nulla, & inualida; come anco, se si eleggerà vno, che non sia uestito nella Prouincia, ò almeno per diece anni prima incorporato in essa.

Rom. 1639.

Fuorastieri non possono esser eletti Prouinciali.

32 Il Ministro è obligato visitare la Prouincia almeno due volte l'anno, e nella prima s'informarà di chi hà bisogno del vestiario.

Trid. sess. 24 c. 3. Vallis. 1593.

Ministro uisiti.

33 Non possa mandare li suoi Frati fuori di Prouincia, eccetto per negotij, e nelle più vicine solamente, & in Roma per cause publiche della Prouincia, e con consenso del Diffinitorio, secondo il Decreto Apostolico; & à chi concede l'obedienza, deue limitarli il tempo dell'andare, dimora, e ritorno, altrimente sia castigato dal Commissario.

Rom. 1625. & 1639.

Clem. 8. de refor. regular.

Come può mādar Frati fuor di Prouincia.

Li limiti il tempo.

34 Et accioche si sappia quādo parte, il Guardiano vi notarà sopra il giorno, che il Frate si parte. Et i mandati fuori di Prouincia come sopra, ò che non hauerāno il testimonio della partenza, siano dichiarati Apostati, nella qual pena incorreranno quelli che caminaranno senza compagno; e se non mostraranno fede autentica, doue, e come l'habbiano lasciato, siano dalli Guardiani, doue arriuano, assoluti per Apostati; e chi senza legittima causa giudicata dal Diffinitorio,

Rom. 1625. & 1639.

Cong. Rom. 1642.

Guardiani notino il giorno della partenza.

Caminar senza compagno, quādo lecito.

Castigo di chi volontariamente dimora fuor di Prouincia

rio, ancorche con licenza de Superiori maggiori, dimorarà per vn anno intiero fuori della sua Prouincia per sua elettione, ritornato poi non potrà hauer grado, ò dignità ne in tempo di quel Ministro, ne meno nel futuro Capitolo, e tenga l'vltimo luogo per tutto il tempo, che sar à priuo, & haurà dimorato fuori di Prouincia.

Vallisol. 1593. Salman. c 8.

Ministro noti li negotij conclusi in vn libro &c.

35 Deuono li Ministri notare in vn libro li negotij conclusi, e determinati à suo tempo nelle Congregationi, ò Capitoli, & anco li nomi, le cause, e le sentenze *per extensum* già determinate, e finite, e quelli che sono stati carcerati, ammoniti canonicamente, e giudicialmente puniti, e nol facendo, siã priui di voce attiua, e passiua per tre anni.

Ibid.

Vscendo fuor di Prouincia, lasci vn Commissario.

36 Vscendo il Ministro fuori di Prouincia, e douendoui dimorare più di otto giorni, sia obligato ad instituire vn Commissario in suo luogo con conseglio del Diffinitorio.

Ibid.

Habbia due soli compagni.

37 Non possa hauere più di due compagni buoni, & esemplari.

Rom. 1639.

Morendo il Ministro in Prouincia, che si ha da fare.

Vicario Prouinciale come si ha da eliggere.

38 Morendo il Ministro nella Prouincia, il Superiore del Conuento, doue sarà morto, insieme con il Secretario del medemo Ministro, piglino tutte le scritture, e sigilli della Prouincia, e li portino al primo Padre di essa, qual'senza dimora conuocarà il Diffinitorio, e farà l'elettione del Vicario Prouinciale in cui hauerà voto attiuo, e passiuo, consultato prima il Generale, se sarà nello spatio di tre giornate; altrimente, nò; ma si proceda all'elettione senza aspettar risposta alcuna. E morendo fuori di Prouincia, la go-

uerni

uerni il Commissario lasciato, sino à nuouo ordine del Superior Generale.

Morendo fuor di prouincia, gouerni il Cōmissario.

Rom. 1571. 39 Al Ministro, come à Superiore ordinario sono obligati obedire tutti li Frati della Prouincia, & anco Forastieri, & Apostati in casi permessi da presenti Statuti, ò leggi Canoniche. Non potrà priuare Guardiani, ò Confessori di Monache senza il Diffinitorio, quātunque li possa suspendere per due, ò tre mesi al più.

Salm. c. 8. Vallis. 1593.

Ministro sia obbidito da tutti.

Senza il Diffinitorio nō priui li Guardiani, e Confessori di Monache.

Rom. 1587. Vallis. 1593. 40 Il Custode vocale, & i Diffinitori deuono hauere l'istesse qualità, che sono necessarie al Ministro Prouinciale.

Qualità di Custodi, & Diffinitori.

Salman. c. 8. Vltram. c. 7. 41 Il Custode, è obligato andare al Capitolo, ò Congregatione Generale, e portare lettere patenti della sua elettione sottoscritta dal Ministro, e Diffinitori attuali, e sigillate col sigillo maggiore della Prouincia; & anco tutte le scritture, che vi saranno contro i Generali, ò Prouinciale, ò di negotij publici della Prouincia, ò (non essendoui tali scritture) portar fede sottoscritta, e sigillata, come di sopra, che non vi siano. Di più deue portar la nota delli Conuenti, e Frati viui, e morti dall'vltimo Capitolo, ò Congregatione Generale, e de Monasterij di Monache, e numero di esse, e presenrarle alli Padri del Capitolo Generale; e chi mancarà in questo, non sia ammesso à dare il voto in Capitolo.

Offitio del Custode.

Scritture, che deue portar al Capitolo generale.

Cōg. Rom. 1615. 42 Il Custode non impedito, mancando d'andare al Capitolo, sia priuo de gl'atti legittimi dal Padre Generale, & essendo legittimamente impedito, ò morendo, ò renuntiando, se n'elegga vn'altro dal Diffinitorio, e

Se non uà al capitolo sia punito.

Quando se ne può eleggere un'altro

Pa-

Padri della Prouincia, & il primo s'intende subbito assoluto dal suo offitio.

Ibid. Salm.c.2. 43 Essendo il Ministro legitimamente impedito d'andare al medesmo Capitolo, si mandarà vn Commissario in suo luogo da eleggersi dal Ministro, Diffinitori, Custode, e Padri della Prouincia; & tanto questo Commissario, quanto il Custode, quando fossero impediti d'arriuare al Capitolo, non possono mandar altri, ò far Procuratori, che diano voto à nome loro. Rom. 1639.

Quando in uece del Ministro, si può mandar il Cōmissario.

Dar uoto per Procuratorem, nō si può.

Refor. 1639 44 Andaran'al Capitolo Generale il Ministro, e Custode con vn compagno per vno, e non più, à piedi, poueri, e modesti secondo la Regola; e non potendo andare, si mandino altri in luogo suo, come di sopra.

Modo di andar à Capitolo.

Rom. 1639. 45 Non potran'due Parenti essere nell'istesso Diffinitorio, ne meno vn Fratello potrà succedere all'altro immediatamente al Ministrato, e facendosi il contrario, l'elettione sia nulla.

Due parenti non siano nel diffinitorio.
Vn fratello non succeda all'altro nel Ministrato.

Cōg. Rom. 1603. 46 Si comanda per santa obedienza, che li Prouinciali distribuiscano il tempo del lor offitio per li Conuenti della Prouincia, secōdo il bisogno, ne consumino la maggior parte di esso in vno.

Ministri caminino per la Prouincia.

Cōg. Rom. 1642. 47 Perche li Guardiani son'Prelati, e si deuono canonicamente eleggere, commādiamo, che da quì innanzi si facciano per voti segreti nella forma seguente.

Guardiani si eleggano per voti secreti.

Prima, che si entri nel Diffinitorio discorrano li Padri trà loro delli meriti, e qualità de gli soggetti, e sopra tutto si inuigili, e si prema sù la giustitia distributiua, acciò si māten-

Modo di eleggerli.

tenga la pace, e senza la quale non si deue venire all'elettione; Dopò il Presidente, ò Prouinciale proponga vn Soggetto per Cõuento, e si piglino le ballotte nere, e bianche, e segretamente, senza far altra discussione, si mettano nella bussola, ò altro vaso, e se la maggior parte sarà affirmatiua, s'intenda eletto: se nò, si proponga vn'altro, finche ne siegua l'elettione canonica. Che se li voti saran'vguali per tre volte, il Presidente decida conforme Dio gl'inspirarà. Gli altri Officiali come Cõfessori di Monache, Maestri de Nouitij, Lettori, Esaminatori, & altri simili si facciano alla propositione delli sudetti di cõmun conseglio, e consenso de Diffinitori, secondo la consuetudine della Religione.

Refor.1642. — Superiore ha il uoto elettiuo, e decisiuo. Gli altri officiali come si instituirãno.

48 Nel dar'li voti, e dire li loro pareri nelle Congregationi de Padri, si cominciarà sempre dal Minore, acciò vi sia libertà di votare.

Vallis.1593. — Chi ha da cominciare à votare.

49 Morendo alcun Diffinitore, s'intenda *ipso facto* subrogato quel Padre della Prouincia, che sarà più degno nella Paternità, il quale se dura due anni nel Diffinitorato, non possa nel seguente Capitolo essere eletto Diffinitore, e se il subrogato non vacarà due anni dopò la subrogatione, non possa esser subrogato di nuouo, ma tocchi al più degno dopò di esso; E non vi essendo niun Padre, sia subrogato il Guardiano del Conuento più principale.

Vallis.1593. Rom. 1600. & 1639. Refor.1642 — Morendo vn diffinitore, chi ha da esser subrogato.

50 Si prohibisce per Constitutione Apostolica il poter essere eletto Diffinitore, ò Custode quello, che non hauerà vacato per due, ò almeno per vn Capitolo Prouinciale, da che egli fu eletto.

Clem.8. Greg. 15. — Vacanza di Diffinitori, e Custodi.

che

Rom. 1639.

51 Mancando qualche Diffinitore, che non si possa hauere per lo spatio di tre giorni, si subroghi, come di sopra il più degno Padre; altrimente l'elettioni, e gl'atti siano nulli.

Mancando vn diffinitore, si subroghi un'altro.

Refor. 1639 & 1642.

52 Li Diffinitori precederãno secondo l'anzianità dell'Ordine, e perche si sappia quali siano li Padri, e come debbano precedere, si dichiara, che debba precedere.

Ordine della Precedẽza.

1 Il Ministro Prouinciale attuale;

2 Quelli, che sono stati Generali, ò Commissarij Generali, quali haueranno vn solo Superiore attuale sopra di se.

3 Quelli, che sono stati Procuratori, ò Diffinitori Generali.

4 Quelli, che sono stati Ministri nella propria, ò aliena Prouincia.

5 Quelli, che sono stati Custodi del gouerno nella sua, ò aliena Riforma.

6 Quelli, che sono stati Secretarij Generali per tre anni, secondo la Bolla dell'vnione.

7 Quelli, che sono stati Guardiani di Gierusalemme.

8 Il Custode vocale, e Diffinitori attuali, durante l'offitio.

9 Li Prouinciali attuali, anco fuori di sua Prouincia precedano quelli, che son'stati Prouinciali.

10 Dopò questi precederanno li Lettori attuali di Theologia.

11 Li Guardiani ne' loro Cõuenti precederãno Tutti, eccetto li loro Superiori attuali.

12 Li Vicarij precederanno tutti gl'altri, eccetto li sudetti Padri dell'Ordine, e Prouincia. Ma nel Refettorio sederan'immediata-

mente appresso alli Guardiani, & in absenza di essi, nelle attioni publiche precederanno anco tutti i sopradetti; dopò i quali precederãno li Sacerdoti, poi i Chierici, & poi i Laici secondo l'antichità dell'habbito.

Vrban. VIII *Cum sicut dilectus.* Vrban. 8. *Ad perpetuã rei memoriam.*

13 E per obuiare ad ogni disordine, che in ciò potesse nascere, li Superiori sotto pena della priuatione del lor offitio *ipso facto incurrenda* faranno inuiolabilmente osseruare detto ordine di precedenza cõforme al Breue di N. S. Vrbano VIII.

Castigo di Superiori che non faran osseruar questo ordine.

Vallisol. 1593.

53 Non possa essere eletto, Guardiano, chi non osserua la vita comune, e non ha trent'anni compiti d'età, e dieci de Religione.

Guardiani, e loro qualità.

Salm. c. 8.

54 La prima volta non sia più d'vn anno Guardiano, la seconda possa continuare per tre anni, cioè due in vn Conuento, & vno in vn altro, ma il Diffinitorio per giusta causa vi potrà dispensare, e finito il Triennio vachi per vn anno.

La prima volta, non siano più che vn'anno: ne' tre anni nell'istesso Conuento.

Paul. 4.

55 Ne possano instituirsi Presidenti, ne in quello, ne in altro Conuento; E doue son'stati Presidenti, non possano immediatamente esser elettti Guardiani, ma vachino vn anno, e ciò sotto nullità dell'elettione.

Quanto han da vacare anco sotto titolo di Presidenti.

Vallis. 1593.

56 In ogni Capitolo, e Congregatione li Guardiani siano obligati à renunciare l'offitio, e se non lo faranno, s'intenda hauer renuntiato, come anco il Confessore delle Monache.

Renoncino la guardiania. Come anco li Confessori di Monache.

Ibid.

57 Chi è stato vna volta priuato della Guardiania, ò altro offitio maggiore per delitto scandaloso, non possa essere eletto Guardiano, se prima non è habilitato dal Capitolo

Priui dell'Offitio nõ possano essere reeletti.

Pro-

Prouinciale per voti segreti.

Refor.1639. 58 Li Ministri nel Capitolo doue finiscono l'offitio,li Diffinitori attuali, e Custode Vocale,non possono esser fatti ne Guardiani,ne Vicarij, ne Confessori di Monache, e questo indispensabilmente.

stodi, e diffinitori, non sian fatti Guardiani immediatamente,

Ibid. 59 Chi eleggerà altrimente di quello si è ordinato,sia priuo dell'offitio, e del voto ad arbitrio del Padre Generale.

Pena di chi altrimente elegge.

Refor. c.8. 60 Morendo, ò vacando qualche Guardiano prima della Festa del Padre San Francesco,sia obligato il Ministro con il Diffinitorio eleggere vn altro; ma morendo dopò,il Ministro vi faccia vn Presidente fino al Capitolo,in cui non hauerà il voto.

Morendo vn Guardiano, quando si può sustituir un'altro.

Refor.1639 61 Nissun Lettore attuale possa essere insieme,ò Guardiano,ò Vicario;ne Vicario de' Conuenti principali possa essere,chi nõ hauerà le conditioni de' Guardiani,sotto le pene sudette;quali Vicarij siano obligati ad osseruare gl'ordini de loro Guardiani, anco quando son'absenti da Conuenti, eccetto se non gouernassero independentemente da essi,come quando andassero fuori di Prouincia,per longo tempo.

Refor.1642.

Lettori non possano esser insieme Guardiani, ò Vicarij.

Qualità di Vicarij locali, e loro obligationi.

Parisien. 1589. Refor. c. 8. 62 In ogni Conuento si collochi di Famiglia vn Predicatore, ò persona dotta per sodisfatione de Popoli.

In ogni Cõuento si collochi vn Predicatore.

Clem.8. Vrban.8. Rom. 1639. 63 Le Riforme haueranno vn Procurator Generale, soggetto in ogni cosa à Superiori Generali,il quale goderà tutti li Priuileggi,e gradi, che gode il Procurator Generale de l'Ordine. A lui tocca trattare li negotij delle Prouincie Reformate, eccetto quella di Ro-

Procurator delle Riforme, e suoi priuileggi. Suo Offitio. Non ha che far e con la Prouincia di Roma.

ma,la quale per essere nella Corte,si gouerna da se,come è consuetudine.

Salm.c.8. Refor. c. 8.

64 Chi senza licenza sua trattarà negotio spettante alle sudette Riforme,sia carcerato per due mesi.

Non si tratti negotio spettante alle Riforme senza sua saputa.

Ibid.

65 Non potrà il Procuratore trattar negotij pertinenti à tutto l'Ordine, ò Riforma, che habbia specie di Diuisione,ò nouità, senza il consenso scritto dalla maggior parte de Ministri,sotto pena d'essere inhabile alli Offitij della Riforma,se non sarà dispensato dal Capitolo Generale.

Non tratti negotio di diuisione, senza licenza.

Ibid.

66 Non trattarà negotij di secolari,ne s'ingerirà nel gouerno delle Riforme; ne dar obedientie à Frati, eccetto che alli Apostati di ritornarsene *recto tramite* alle loro Prouincie,dopò che gl'hauerà tenuti carcerati,conforme li parerà, e secōdo le leggi delli Apostati;ne potrà mandarli altroue, ò trattenere in Roma à far negotij; potrà con tutto ciò far trattenere qualche forastiero in qualche Conuento della Prouincia di Roma, doue più parerà mandarlo al P. Ministro di quella,sin che siano spediti li loro negotij.

Ne di secolari, ò spettanti al gouerno delle Prouincie. Sua autorità sopra li apostati.

Refor. c.8.

67 Sopra forastieri, che verranno in Roma, hauerà egli autorità per tre giorni,poi restaranno sotto il gouerno del Padre Guardiano di San Francesco: mà potrà nondimeno seruirsene, conforme giudicarà esserli espediente.

E sopra i fuorastieri.

CAP. IX.

Fratres non prædicent &c.

Salm. c. 5. Vallis. 1593. 1 COmandiamo à Ministri sotto la priuatione de' loro offitij, che in ogni Prouincia tengano vn studio almeno di Theologia, due di Logica, e Filosofia, & vno di Theologia morale, ò casi di conscienza, collocandoui quelli Giouani, che saranno atti à far riuscita, insistendo, che attendano con frequenza, e sollicitudine alle lettioni, repetitioni, e dispute, mortificando quelli, che saran'negligenti, anco con'la priuatione de studij, & altre pene. Che se li Lettori della lettion'morale faran' fare le repetitioni, e dispute, come gl'altri Lettori di Theologia, e noi gl'imponiamo, siano esenti dal Coro come gl'altri.

Studij, che s'han da mantener nelle Prouincie.

Esercitij di studenti.

Lettori della morale quando esenti dal coro.

Ibid. 2 Perciò si prohibisce, che li studenti non si mandino à studiare fuori di Prouincia sotto qualsiuoglia pretesto, e quelli, che si ritrouano absenti, in virtù di questo statuto siano obligati à ritornar alle lor' Prouincie quanto prima. Che se vi fusse bisogno di Lettori, si chieggano al Padre Generale dà vn altra Pronincia.

Ogn'vno studij nella sua Prouincia.

Ibid. Neap. c. 50. 3 Non possa nissun Studente passar dalla logica alla Filosofia, ne dalla Filosofia alla Theologia, se prima non sarà essaminato alla Presenza del Diffinitorio, e giudicato degno di tal passaggio da tre Esaminatori.

Passaggio dalle scienze inferiori alle superiori.

Salman. c 9. 4 Nõ potran'essere instituiti Lettori, Predicatori

Neapol. c. 20. Rom. 1587.

catori, e Confessori di secolari, ò de Frati, se non in Capitolo, ò Congregatione capitolare. E dopò, che sono instituiti; nõ possono ne esercitare li carichi, ne godere del Titolo di essi, se prima non sarãno esaminati, & approuati da tre Esaminatori, e Ministro insieme, ò separatamente.

Institutione di Lettori, e Predicatori

Non godano il titolo se prima nõ siano esaminati.

Clem. 8.

5 Questi Esaminatori si deuono eleggere dal Diffinitorio nel Capitolo, ò Congregatione, e duraranno per tutto il triennio, se però nella Congregatione non fussero eletti altri. L'offitio de questi è esaminare li sudetti; & anco i Chierici, che si mãdano all'Ordinatione, intorno à quali deuono auertire anco alla bontà de costumi.

Esaminatori, loro institutione, & offitio.

Vallis. 1593. Neap. c. 50. Rom. 1612.

6 Siano obligati li Lettori, di Theologia nello spatio di quattro anni di leggere tutte le materie, quali si contengono nelli quattro libri delle sentenze di Scoto, non leggendo totalmente la lettera, mà cauando da essa la dottrina, la quale potran'accompagnare con quella di S. Bonauentura, e d'altri approuati Scolastici, seruendosi sopra tutto de Santi Padri, e Concilij; che perciò si concede loro, che per più breuità, e chiarezza possano dare gli scritti:

Che materie denno leggere li Lettori.

Come insegnar la dottrina di Scoto.

Possono dar li scritti.

Refor. 1639

7 E perche leggano in vtilità de studenti, nõ possano da se determinar le materie, ma le conferiscano con il Padre Ministro, e con il suo assenso leggano quello, che sarà ordinato. Li Lettori poi di Logica, e Filosofia siano tenuti in termine di tre anni finire il corso incominciato, cauãdoli da buoni Filosofi, & ordinandoli alla dottrina di Scoto à voce,

Leggano le materie con cõsenso del Ministro.

Lettori dell'arti, e lor obligatione.

ce,ò in scritto.

Vallisol. 1593.

8 Chi de sudetti Lettori mancarà à quanto si è ordinato,ò notabilmente lasciarà le sue lettioni,sia priuo della lettura dal Padre Ministro,ò vero dal Padre Generale,se sarà instituito da esso.

Defettosi siano castigati.

Ibid.

9 Sotto le medeme pene, siano obligati li Lettori dell'Arti,di Theologia, e della Morale far due volte la settimana le repetitioni, & ogni mese sostenere le Cóclusioni gia discusse,e nel fine dell'anno disputare publicamente in schola le Cóclusioni di tutto quello, che in quell'anno haueranno insegnato, inuitandoci qualche Religioso forastiero; mà non imprimendo conclusioni con scudi, & altre vanità non necessarie, ne permesse nella Regola;nella qual cosa chi fosse trouato transgressore, sia punito come proprietario.

Facciano le repetitioni, e tengano le conclusioni.

Refor.1639

Ma senza impronta di scudi, e vanità.

Ibid.

10 Et acciò li studenti habbiano tempo di studiare, si comanda à Superiori, che non li mandino fuori di casa,se non ogni quindeci giorni vna volta,ne meno li mandaran'accópagnati insieme,ma con altri Frati della casa; chi farà altrimente, sia castigato dal Superiore.

Studenti nõ escan di casa, se non due volte il mese.

Neap. c.50.

11 Si concede à studenti di Theologia la vacanza di prima,e di terza, se però in quel tempo si leggerà;& anco dal matutino, & altre hore in quel giorno, che haueran'da sustentare Conclusioni Publiche,ò del mese,ò annuali.

Studenti di Theologia esẽti da Prima,e Terza.

Salm c 9. Vallisf.1593

12 Siano li ragionamenti de nostri Predicatori essaminati, e casti;e spirino non vanità,e

Salm.c.9. Vallis.1593.

tà, e leggierezze Accademiche, mà spirito Serafico, & Apostolico; siano dirizzati alla destrutione de vitij, & edifitio delle virtù, e non à predicar se stessi, & à piacere, à gli huomini; fuggano le conuersationi secolaresche, & il banchettare, non che à dare scandalo, rouinando con l'opere quello, che edificano con le parole: che se, Iddio non voglia, contro qualche Predicatore, ò suo cõpagno costasse hauer dato scandalo, ò menata vita secolaresca, sia priuo il Predicatore perpetuamente di Predica, & anco carcerato ad arbitrio del Ministro, & il compagno carcerato per due mesi; E se fusse vano nelle parole, sia ammonito, vna, ò due volte, e la terza li sia vietato l'offitio di Predicare, sinche à giuditio del Padre Ministro si troui emendato.

Spirito, e modo che deno hauer li Predicatori.

Siano esemplari non secolareschi

Scandalosi, e loro castigo.

Vani, e loro penitenze.

Rom. 1600. Tolet.1633.

13 Chi procurerà pulpito particolare per via de secolari senza licenza del Ministro, sia priuo di esso, e non si mandi à Predicare in quel pulpito.

Nõ procurino pulpiti particolari.

Salmant.c.9 Vallis.1593.

14 Chi ardirà predicare contro persona particolare, ò Religione, ò Prelati della Chiesa, onde nasca scandalo, & solleuamento nel popolo, sia priuo *Ipso facto* della Predica, & atti legittimi, e castigato più rigorosamente ad arbitrio del Diffinitorio.

Non predichino cõtro Prelati &c.

Rom. 1600. Salm.c.9. Tolet.1633. Vrban 8. *Militantis.*

15 Chi predicarà per interessi, ò nelle prediche raccomandarà Queste pecuniarie per se, ò per suoi Frati, sia castigato come proprietario. Non si prohibisce però, che possano li Superiori mandar à far qualche Predica à Terre, e Castelli, & in essa far raccomãdare la Questa di qualche cosa necessaria, e

Non facciano queste pecuniarie.

con-

concessa per la Regola.

Neap. c. 20. Aquil. 1579. Vallisol. 1593. Clem. 8.

16 Nessuno possa essere dichiarato Confessore de secolari, se nõ hauerà finiti trent'anni d'età conforme la Constitutione Apostolica; il Superiore, che farà altrimente, sia priuo de gl'atti legittimi; E sotto pena arbitraria al Superiore non possa essere ammesso ad ascoltare Confessioni de Frati, se non hauerà l'età medema.

Età di Confessori.

Refor. c. 9.

17 Niuno hauerà autorità di confessare secolari, se nella Tauola del Capitolo, ò Cõgregatione non sarà collocato per Confessore, sotto la priuatione di dieci anni di voce attiua, e passiua, e sospeso dalla confessione: sarà però lecito al Ministro col consenso del Diffinitorio constituire qualche Confessore trà anno.

Non ascoltino confessioni di secolare, se nõ li nominati nella tauola.

Vallis. 1593.

18 Secolari, ò Frati giouani minori di vinticinque anni non si confessino in Cella, sotto la priuatione del voto per tre anni, anco al Frate, che si confessa.

Giouani nõ si confessino in Cella.

Ibid.

19 Ne' Cõfessionarij siano le lamine di Rame, ò latta, ò gelosie di legno tanto strette, che per esse nõ si vegga la faccia, ma si ascolti solamente la voce.

Lamine di Confessionarij.

Ibid.

20 Specialmente non si ascoltino donne fuori di tali Cõfessionarij: s'eccettuano li casi di sordità, di molto concorso di gente, come di Giubileo, &c. Di Vecchiezza, di Personaggio qualificato, e simili; E se alcuno Confessore allargarà, ò romperà tali grade, ò che, fattone instanza al Guardiano, non l'hauerà fatte accomodare, siano sospesi dalla confessione, & offitio.

Donne, & altri quando si possano ascoltar fuori di cõfessionarij.

Ibid. Salm.c.7.

21 Tutti li Frati ſi confeſſaran due volte la ſettimana à Confeſſori notificati al Guardiano, acciò ſappia riconoſcere le ſue pecore, mà li Chierici, e Laici giouani ſi confeſſarã dal loro Maeſtro, à quali il Superiore trè volte l'anno almeno darà licenza, che ſi confeſſino da altri Confeſſori approuati dell'Ordine noſtro, perche ad altri fuori dell'Ordine non è conceſſo, ſe non in caſo di neceſſità; l'iſteſſo ſi preſcriue de Frati foraſtieri, che ſi confeſſino à Confeſſori approuati come di ſopra dal Superiore.

Frati ſi confeſſino due volte la ſettimana à Cõfeſſori deſtinati.

Giouani ſi confeſſino a' loro Maeſtri

Fuori dell'Ordine quando ſi può confeſſare.

Fuoraſtieri à chi ſi confeſſaranno.

Salm.c.9.

22 Non ſi poſſano ſtampare, ò publicar libri, ſe oltre la licenza de gl'Ordinarij, non vi ſia quella del Padre Generale, ſotto le pene canoniche contra li tranſgreſſori fulminate.

Non ſi ſtampino libri ſenza licenza.

CAP. X.

Fratres qui ſunt Miniſtri &c.

Refor.1639

QVanto concerne le Viſite paternali, correttioni de coſtumi, punitioni giuditiarie, che in queſto Capitolo ſi toccano, comandiamo, che ſi oſſerui la pratica criminale vltimamente compoſta d'ordine dell'Eminentiſſimo Signor Cardinale Protettore, & ſtampata con decreto del Capitolo Generale del 1639.

Si oſſerui la prattica Criminale.

CAP.

CAP. XI.

Precipio firmiter Fratribus vniuersis ne habeant suspecta &c.

Salm.c. 11. Vallis.1593. S.Bonau. in Reg.

1 SOspetto consortio prohibito nella Regola dichiariamo essere nõ solo,atto,cõuersatione, colloquio, che suole cagionar violento stimolo di tentatione carnale,e fomento al peccato, mà etiamdio qualunque cosa delle sudette,che nella mente delli astãti potesse causar sospetto, ò scandolo, quantunque non fussero fatte, ò dette in mala intentione, il che si congettura dalla retiratezza del luogo,dall'importunità del tempo, dalla dissolutezza de gesti,risi,approssimatione souerchia alla persona delle Donne, ò altri dell'età sospetta,ò simili altri accidenti.

Sospetto consortio qual sia.

Ibid.

2 Se alcuno dunque fusse notato de simili sospetti consortij,sia per la prima volta caritatiuamẽte ammonito, e corretto,e nõ emẽdandosi, s'è Superiore,sia sospeso, ò priuo dell'offitio secondo la grauezza della colpa. S'è suddito, sia priuo delli atti legittimi per tre anni, e più grauemente punito come sopra,ò non conuenendoli questa pena, porti il segno della probatione ad arbitrio del Ministro.

Suo castigo

Refor.1639

Ibid.

3 Al che sogiaceranno li giouani, che non arriuano à vinticinque anni, quali stanno in cella d'altri serrata, che di fuora non si possa facilmente aprire, & anco quelli, che detti giouani Religiosi,ò secolari teneranno nelle

Giouani, quali staran in Celle d'altri come sospetti.

Celle loro come di sopra.

Ibid. 4 Chi è solito à sequestrarsi dal compagno, ò parlare, ò conuersare con donne, dal che possa sorgere ragioneuole giuditio di sospetto consortio, sia ammonito, e nõ emẽdandosi sia castigato delle pene sudette, come reo di sospetto consortio, e se dopò fusse conuinto di recidiua, sia carcerato ad arbitrio del Diffinitorio.

Pena di chi si sequestra dal Compagno.

Ibid. 5 Ordiniamo, che quando si và à confessar donne inferme, ò à trattare altri negotij non si serri la porta di modo, che dal compagno non possa esser veduto, ne che dopo l'Aue Maria si confessino donne sotto pena arbitraria al Superiore.

Donne inferme si cõfessino à porte aperte.

S. Cong. regul. 6 Nelle stanze de Confessori di Monache non si possano introdurre donne sotto pena di carcere à transgressori ad arbitrio del Superiore.

Pena di chi introduce donne nelle stãze di Cõfessori.

Refor. c. 11. 7 Niuno sconguirarà indemoniati senza licenza del Ministro con il consenso del Diffinitorio in scriptis, e transgredendo, sia priuo di voto ad arbitrio del Superiore, ò portarà la probatione.

Non si scongiuri senza licenza.

Refor. 1641. 8 Intorno alle Monache, e Confessori di esse inuiolabilmente si osserui quello, che ordinano li statuti generali dell'Ordine.

Monache si gouernino secondo li statuti generali.

CAP. XII.

Quicunque Fratrum diuina inspiratione &c.

Nel seruiggio di Santi luochi, si osseruino gli ordini generali.

Refor. 1639. 1 PEr quello, che concerne l'andar'à seruir i sãti luoghi di Gierusalemme, & à predicare

dicare la parola di Dio à gl'Infedeli, ci rimettiamo à quanto ordinaranno i Padri Generali, e gli Statuti dell'Ordine dispongono.

Refor. 1639 1642. 2 E perche son'vane le leggi, se non si osseruano; commandiamo l'osseruanza de Presenti Statuti à nostri Reformati, sotto le pene fulminate in essi. Cassando, & anullando tutti gl'altri statuti, e constitutioni, tanto generali quãto particolari fatti fino à questo giorno. Conforme la dispositione Apostolica della Santità di N.S. Papa Vrbano Ottauo, le quali repugnassero alli presenti, & al viuere Riformato.

Statuti presenti si osseruino, gli altri si abolliscono.

Ibid, Greg. 13. *Cum illius vicem.* 3 Perche in casi à ciò nõ repugnanti, vogliamo, che si ricorra alli statuti generali dell'Ordine.

A' statuti generali quando si deue ricorrere.

Vallis. 1593. 4 Dichiarando non obligare à peccato, se non quanto obligano la legge diuina, le Cõstitutioni Apostoliche, e la nostra Regola, e doue non interuenga il dispregio.

Statuti quãdo obligano à peccato.

Refor. 1639 5 Si dichiara anco, che quando ne presenti statuti si nomina il Padre Generale, s'intende tanto del Padre Ministro, quanto de Padri Vicarij, e Commissarij Generali.

Sotto nome del P. Generale s'intende anco il P. Commissario Generale,

Ibid. 6 E di più, che la pena della probatione imposta in molti casi, si possa commutare in altra pena del Padre Prouinciale ad arbitrio del Diffinitorio.

Pena di probatione come si possa commutare.

Salmant. c. 12. Vallis. 1593. 7 Comandiamo finalmente à tutti i Superiori locali, che in publico Refettorio facciano leggere questi statuti ogni sei mesi vna volta, acciò nessuno possa scusarsi sotto pretesto d'ignoranza. E mancando, sijno priui de loro offitij.

Statuti si leggano due volte l'anno

Perciò

Refor. 1642. 8 Perciò sotto la medesma pena sijno obligati i Ministri, che nel spatio d'vn mese dopò che i presenti statuti saran' stampati, ne facciano prendere tanti, quanti Conuenti son'nelle loro Prouincie, e ne distribuiscano vno per ciaschedun di essi.

Se ne piglino le copie per ogni Conuento.

Vrban. 8. & Congre. Gen. Rom. 1642. 9 E per non multiplicare tutto il giorno nuoue leggi, s'ordina, che per l'auenire, oltre questi statuti generali compilati, & approuati, non se ne possano far altri, mà s'osseruino li presenti conforme l'vltima constitutione Apostolica del medesmo Santissimo N. S. PAPA VRBANO OTTAVO.

Non si facciano altri statuti, di questi.

Franciscus Card. Barberinus
Protector.

VR-

VRBANVS PAPA VIII.
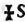
AD perpetuam rei memoriam. Aliàs pro Congregatione Generali proximè praterita Prouincijs Reformatis Fratrum Ordinis Minorum Sancti Francisci de Obseruantia nuncupatorũ quòd electiones in Capitulis, & Congregationibus Capitularibus earumdem Prouinciarum per secreta suffragia fiant, & in suffragiorum paritate Prasidens ipsius Capituli, seu Congregationis votũ decisiuum habeat, ac circa transitum eorũdem Reformatorum ad Fratres de Familia, seu Obseruãtes eiusdem Ordinis, Constitutiones Foel. Rec. Clementis Octaui, nec non Pauli V. Romanorum Pontificum prędecessorum nostrorum, & nostra desuper ędita obseruentur Apostolica auctorite statuimus, concessimus, & indulsimus, & aliàs prout in nostris desuper expeditis literis, quarũ tenores prę sentibus pro expressis haberi volumus pleniùs cõtinetur. Cũ autem sicut dilectus Filius Commissarius Generalis eorumdem Fratrum Reformatorum Ordinis huiusmodi nobis nuper exponi fecit, Statuta Generalia omnium, et singularum Prouinciarum Reformatarum Cismontana Familię dicti Ordinis à nobis approbata, & confirmata typis mandari debeant, pręmissa verò concessiones, & indulta, nec non ordo in eisdem statutis circa pręcedentiam stabilitus cum nonnullis Constitutionibus Apostolicis non concordẽt. Nobis propterea idem Commissarius Generalis supplicari fecit, vt pramissa pro illorum subsistentia firmiori, Apostolicę nostrę confirmationis patrocinio communire de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur eumdem Commissarium Generalẽ specialibus fauoribus, & gratijs prosequi volẽtes, & à quibusuis excomunicationis, suspẽsionis, et interdicti alijsq; Ecclesiasticis sentẽtijs, cẽsuris, & poenis à iure, vel ab homine quauis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet

inno-

innodatus existit, ad effectũ præsentium dumtaxat consequendum harum serie absoluen. & absolutum fore censendum huiusmodi supplicationibus inclinati, Præfata concessiones, & indulta, Apostolica auctoritate tenore presentium confirmamus, & approbamus, illisq; inuiolabilis Apostolicæ firmitatis robur adijcimus, ac omnes, & singulos tàm iuris quam facti defectus, si qui desuper quomodolibet interuenerunt, supplemus, & insuper quod Diffinitores secundùm Ordinis antianitatem præcedant. Quinã autem, & quomodo præcedere debeant, vt sciatur, quòd Minister Prouincialis actualis, qui aliàs Ministri Generales, seu Commissarij Generales, qui tamen vni soli dumtaxat Superiori actuali fuerunt, ac qui Procuratores, aut Diffinitores Generales, qui propriç, aut alterius Prouinciç Ministri Prouinciales, qui Custodes regiminis in sua, aut aliena Custodia Reformata, qui Secretarij Generales per triennium iuxta Bullam vnionis, aut qui Guardiani Terrç Sanctç fuerunt; nec non Custos vocalis, & Diffinitores actuales durante officio: Prouinciales actuales extra Prouinciam præcedãt eos, qui aliàs Ministri Prouinciales fuerunt: post eosdem Ministros Prouinciales actuales, in Sacra Theologia Lectores actuales, ac Guardiani in eius Conuentibus omnes, & singulos, eorũ Superioribus actualibus exceptis; Vicarij omnes alios (prçter Ordinis, & Prouinciç Patres) prçcedant, sedebunt tamen in Refectorio iuxta, & propè Guardianos immediatè, & absentibus ipsis Guardianis in actionibus publicis, etiam omnes supradictos prçcedent: post ipsos autem Vicarios, Sacerdotes, deinde Clerici, & post Clericos, Laici dicti Ordinis iuxta antiquitatem receptionis habitus pariter prçcedent, declaramus; ac vt cuiuis perturbationi, quç circa modum præcedentiæ huiusmodi oriri posset obuiam eatur, mandamus omnibus, & singulis dicti Ordinis Superioribus Reformatis huiusmodi sub suorum officiorum priuationis ipso facto incurrenda poena, vt prçdictum prçcedentiç

tiç

tię modum, & ordinem inter eosdem Fratres Reformatos, vt præfertur stabilitum, ab omnibus ad quos spectat, & pro tempore spectabit, inuiolabiliter obseruari curent, & faciant, & ipsimet obseruent. Decernentes irritum, & inane si secus super bis à quoquam quauis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac Ordinis, Prouinciarum, & Custodiarum Reformatarum huiusmodi, etiam iuramento confirmatione Apostolica, vel alia quauis firmitate roboratis statutis, & consuetudinibus priuilegijs quoq; indultis, et literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innouatis. Quibus omnibus, et singulis illorum tenores præsentibus pro plenè, & sufficiētur expressis haben. illis alias in suo robore permansuris, ad effectum pręmissorum specialiter, & expressè derogamus, ceterisq; contrarijs quibuscunq; Dat. Romæ apud Sāctum Petrum sub Anulo Piscatoris Die 22. Decembris 1642. Pontificatus nostri Anno vigesimo.

M. A. Maraldus

Loco ✝ Sigilli Anuli Piscatoris.

Nel nome del Signore GIESV CHRISTO Crocifisso. Incomincia la dechiaratione di Papa Nicolò III sopra la Regola de' Frati Minori.

ICOLO Vescouo seruo de' serui di Dio, à perpetua memoria di questa Constitutione. Quello, che semina, è vscito fuori à seminare il seme suo, cioè GIESV CHRISTO Figliuol di DIO, è venuto dal Padre nel Mondo vestito della humanità, à seminar la parola dell'Euangelo in tutti i buoni, e rei, insipienti, e sauij, solleciti, e pigri. Et come dice il Profeta douendo esso habitare in terra come lauoratore, hà sparso il suo seme, cioè la Dottrina Euangelica senza differenza in tutti. Il quale douendo tirare à se ogni cosa, era venuto à saluar tutti. Il quale finalmente, s'è offerto à Dio Padre per la salute de tutti in prezzo dell'humana redentione: Ma dato che di questo seme sparso per la liberal charità di Dio in tutti, parte ne sia caduto appresso la via, cioè sopra li cuori inclinati alle tentationi diaboliche, parte sopra la pietra, cioè sopra li cuori duri, & infedeli, parte tra le spine, cioè sopra li cuori distratti dalle sollecitudini delle cose mondane, e però si legge, che l'vno fù conculcato da peruersi desiderij, l'altro seccato, perche non haueua humore di gratia; e l'altro suffocato dalle disordinate sollecitudini. L'altro nondimeno lo riceuè la terra buona. Questa terra buona è la Religione de' Frati Minori mansueta, & docile, fondata per il santo Confessore di

Terra buona è la Religione.

di Christo Francesco in pouertà,& humiltà, il quale fruttificando per quel vero seme,hà sparso esso seme della dottrina Euangelica per la Regola nelli figliuoli,quali hà generati à se,& à Dio, per il suo ministerio nell'Osseruanza dell'Euangelo. Questi son quelli figliuoli,i quali,come dice San Giacopo,hanno riceuuto con mansuetudine il Verbo Eterno, cioè il Figliuol de Dio,congiunto all'Humana natura,nell'Orto del ventre Verginale, quale può saluare l'anime. Questi sono li Professori di quella santa Regola, la quale fondata nelle parole dell'Euangelio,stabilita per l'essempio della vita di Christo fondatore della Chiesa militante,e confermata per la Dottrina, & Atti de gl'Apostoli suoi. Questa è la Religione monda,& immacolata appresso *Dio*, & il Padre, la quale descendendo dal Padre de' lumi è data alli Apostoli dal suo Figliuolo con l'essempio,con le parole, & finalmente inspirata per lo Spirito santo al Beato FRANCESCO, & alli suoi seguaci; quasi contiene in se testimonianza di tutta la Trinità.Questa e quella,alla quale,come Paolo Apostolo dice, da hora innanzi niuno debba esser molesto,la quale Christo hà confermata con le Stimmate della sua Passione, volendo,notabilmente l'institutore di essa segnare delli segni della sua Passione. Ma non però così è cessata l'astutia dell'antico nemico, contra essi Frati Minori,contra la Regola, anzi più tosto sforzandosi contra essi, alcuna volta hà indotti li suoi persecutori commossi da inuidia,ira, & da indiscreta ignoranza à sopraseminare zizania mordacemente biasimando li Frati,e la lor Regola, come illecita inosseruabile, & pericolosa,& con parole canine lacerandola. Non considerãdo,che questa santa Religione,come è detto,e fondata con salutiferi comandamenti,& ammo-

Non sono mancati detrattori contra la r la.

 nitioni

nitioni,ſtabilita con l'oſſeruanza de gl'Apoſtoli, approuata per più Romani Pontefici, etiamdio confirmata per la Sedia Apoſtolica, fortificata di tante diuine Teſtimoniãze, quali ſono fatte molte atte à credere in tanti ſanti huomini, quali hanno menata, & finita ſua vita nell'Oſſeruanza di queſta Regola, alcuni de quali eſſa Sedia Apoſtolica per la lor vita, & miracoli hà fatto ſcriuere nel Catalogo de' Santi, & vltimamente quaſi in queſti tempi è approuata per Papa Gregorio IX. di pietoſa memoria noſtro predeceſſore, & etiamdio dechiarata dal General Concilio Lugduneſe. Et noi non manco c'hauemo l'animo, anzi più profondamente penſiamo (come debbono ſottilmente penſare l'altri fedeli Chriſtiani) che eſſo Dio riſguardando il predetto Ordine, & li ſuoi oſſeruatori, così li hà preſeruati con ſaluteuole aiuto, da quelli, che ſi ſono leuati contra di loro, chi ne la perſecutione li hà offeſi, ne per tal modo abbattuti gl'animi di quelli, che viuono in eſſo Ordine, che più preſto creſcano nel vigore della Regola, & moltiplichino nell'oſſeruanza de' ſuoi comandamenti. Ma acciò il predetto Ordine, rimoſſo ogni interrõpimento, proſperi in diſtinta, & pura chiarezza, come haueuano proueduto li Frati di eſſo Ordine nouamente congregati nel Capitolo generale, ſtando innanzi à noi li diletti figliuoli, il Generale, & alcuni altri Miniſtri Prouinciali, venuti al detto Capitolo, conoſcendo la loro intentione bollire in feruore di ſpirito de oſſeruare pienamente la lor Regola. A noi è parſo, per tagliare la via de dire male à queſti tali detrattori, dechiarare alcune coſe, le quali pareuano dubioſe in eſſa Regola, alcune altre etiamdio dichiarate per li noſtri predeceſſori, con maggior chiarezza eſporre, & etiamdio in alcune, che apparten-

Regola approuata da Gregorio ix. & declarata dal Cõcilio Lugduneſe.

tengono ad essa Regola prouedere alla purità della conscienza loro. Noi adunque che da fanciullezza hauemo drizzato il nostro amore ad esso Ordine, in esso amore crescendo, spesse volte habbiamo ragionato, & discorso sopra essa Regola, e santa intentione d'esso Beato Francesco, con alcuni suoi compagni, i quali sapeuano la sua vita, e conuersatione, & finalmente essendo Noi fatto Cardinale, poi per la santa Sedia fatto Gouernatore, Protettore, & Correttore d'esso Ordine, per la cura quale à noi apparteneua hauendo inteso, & toccato con mani le conditioni d'esso Ordine, poi essendo fatto Papa, informato per le predette cose, & etiamdio per longa esperienza, sì della pietosa intentione di esso Confessore, come di quelle cose, che appartengano ad essa Regola, & alla sua Osseruanza, hauemo drizzato il nostro pensiero al predetto Ordine, & trattato cõ piena maturità, così quelle cose, le quali sono approuate, confirmate, & dichiarate per li nostri predecessori, come etiamdio essa Regola, & quello che appartiene ad essa, & alcune cose nella presente Cõstitutione hauemo ordinate, dechiarate, più certamente approuate, & così approuate confirmate, composte, & concesse etiamdio ordinando più cose, più ordinatamente, & più chiaramente, le quali più pienamente, si esprimono nell'infrascritti Articoli.

ARTICOLO I.

Se li Frati sono obligati à tutto l'Euangelo, così quanto alli consegli, come quanto alli Commandamenti.

IN prima, perche (come hauemo inteso) si dubita da alcuno. Se li Frati d'esso Ordine sono obli-

gati così alli Consigli, come alli Commandamenti dell'Euangelo:si perche è scritto nel principio della predetta Regola; La Regola, & Vita de' Frati Minori è questa, cioè osseruare il santo Euangelo del nostro Signor Giesù Christo,viuendo in obedienza, senza proprio,& Castità:sì perche in essa Regola si contiene così. Ma finito l'anno della prouatione siano riceuuti ad obedienza promettendo sempre d'osseruare questa Vita, & Regola, sì etiandio, perche nel fine di essa Regola si contengono queste parole.Acciò osseruiamo la pouertà, e l'humiltà, & il santo Euangelo del nostro Signor Giesù Christo, quale fermamente hauemo promesso.Benche Papa Gregorio IX. di felice memoria predecessore nostro habbia dichiarato questo passo della Regola, & alcuni altri, nondimeno peroche la sua dichiaratione pare (per disordinate, ouero mordaci insulti, che si sono leuati contra detti Frati, & Regola, & dipoi per molti euenti di casi occorrenti degni di consideratione) in alcune cose oscura,in alcune imperfetta, & etiamdio insufficiente in molte cose,che si contengono in essa Regola.

Noi volendo remouere questa oscurità, & insufficienza con perfetta dechiaratione,e con più certa, chiara espositione, leuare dallo menti di ciascuno ogni scrupolo di dubitatione: Diciamo, che considerando,che nel principio della Regola,non è scritto assolutamẽte,la Regola,& Vita de' Frati Minori è questa cioè osseruare il santo Euangelo del nostro Signor GIESV CHRISTO, ma gli è aggionto,dando il modo;o determinando,o specificando in quali cose sono obligati ad osseruare l'Euangelo,cioè viuẽdo in obedienza,senza proprio, & in castità; le quali tre cose, essa Regola continua molto strettamente: & nõdimeno aggionge alcune altre cose commandando,vietã-

do

do, configliando, ammonendo, essortando, & sotto altre parole, che si possono redurre ad alcuno delli modi predetti, chiaramente appare essere de intentione della Regola, che quello, che si pone nella regola quasi assolutamente, e senza specificare, cioè promettendo sempre osseruare questa Vita, & la Regola, e quello, che nel fine s'aggionge, & osseruiamo il santo Euangelo del nostro Signor Giesù Christo, il quale fermamente hauemo promesso, tutto si riduce à quel modo dato, ò determinato, ò specificato nel principio di essa regola, cioè all'osseruanza dell'Euãgelo, com'è predetto per essa regola modificata, o determinata, o specificata in quelle tre cose, cioè obedienza, pouertà, & castità, perche non è verisimile, che esso Santo volesse, che la parola vna volta da lui detta con vn modo, o determinatione, o specificatione, poniamo, che poi replicata, quasi breuemente, & non specificando, come di sopra, senza certa ragione non habbia il modo per lui dato, o determinato, o specificato nel principio, e gl'argomenti dell'vna, & l'altra legge dimostrano, che spesse volte, quelle cose, quali sono nel principio, se riferiscono al mezzo, & al fine, & quelle, quali sono nel mezzo si riferiscono al principio, & al fine, & quelle, che sono al fine si riferiscono all'vno, & all'altro, cioè al principio, & al mezzo, ò à l'vno de loro. Et poniamo, che dicesse assolutamente, io prometto osseruare in ogni modo il santo Euangelo, se questo, che promette nõ intendesse obligarsi ad osseruare tutti li consigli (la qual cosa à pena, o mai potrebbe osseruare à lettera, onde tal promissione parrebbe allacciare l'animo di chi promettesse) chiaramente appare, che questa tal promissione senza l'intentione de chi promette, non si debbe intendere ad altro intelletto, se non che l'osser-

Frati sono obligati ad osseruare li cõsigli dell'Euangelio, come sono specificati nella Regola, non più.

Se vno dicesse assolutamente, io prometto osseruare l'Euangelo: s'intẽde in quello modo che Dio l'hà dato.

ſeruanza dell'Euangelo,così come ella ſi troua data da Chriſto, cioè che li comandamenti ſi oſſeruino da chi promette,come comandamenti,& li conſigli ,come conſigli, la quale intelligenza etiamdio eſſo Santo apertamente moſtra hauere hauuto in eſſe parole per l'ordine del ſuo dire nella Regola , demoſtrando alcuni conſigli dell'Euangelo,come conſigli, con parole d'ammonitione, de eſortatione , & de conſiglio , ma alcuni altri vietando,e comandando , per la qual coſa appare , che non fù ſua intentione , che li Frati, per la profeſſione di queſta regola foſſero obligati, così à tutti li conſigli dell'Euangelo,come alli comãdamenti, ma ſolamente à quelli conſigli , quali ſono eſpreſſi in eſſa regola comandando,ò vietando, ò con parole equiualenti:Onde noi per ſerenare perfettiſſimamente le coſciẽze de' Frati di eſſo Ordine,dichiaramo , che eſſi Frati ſono aſtretti per la profeſſione della ſua Regola ad oſſeruar ſolamente quelli conſigli dell'Euangelo,quali ſi eſprimeno in eſſa Regola comandando,vietando eſpreſſamente , ò con parole equiualenti:Ma ad alcuni conſigli dati per l'Euangelio in tanto ſono più tenuti ſecondo che richiede il loro ſtato;che li altri Chriſtiani , in quanto che per lo ſtato della perfettione il quale hanno preſo (per queſta tal profeſſione) ſe ſono offerti al Signore in deuoto Sacrificio per diſprezzo de tutte le coſe mondane.Ma à tutte quelle coſe,quali ſi contengono in eſſa regola coſi comandamenti,come conſigli,e come (etiamdio altre coſe) non ſono tenuti per il voto di queſta tal profeſſione, altramente che in quel modo come ſtanno ſcritti in eſſa regola , cioè che ſiano tenuti ad oſſeruare quelle coſe,che gli ſono comandate nella Regola: con parole de obligatione . Ma in tanto più giuſtamente ſi conuiene alli Frati oſſeruare

Frati non ſono obligati à tutti li conſigli dell'Euangelo , come alli comandamenti .

le

le altre cose,che si contengono nella Regola con parole d'ammonitione,essortatione,informatione,& de ammaestramento,e con altre parole,in quanto essendosi fatti seguitatori di tanto Padre hanno eletto più strettamente seguitare le pedate di Christo.

ARTICOLO II.

Quali cose possano li Frati hauere, & in qual modo.

ET perche essa Regola espressamente contiene, che li Frati niente si approprieno, nè casa, nè luogo, nè alcuna cosa,& è dichiarato per esso predecessore Gregorio IX.e alcuni altri,che questo si debbe seruare, così in particolare, come etiam in commune, la qual renuntiatione così stretta l'insensata astutia de alcuni hà condẽnata con venenose detrattioni,acciò la chiarezza della perfettione d'essi Frati non sia lacerata per li stolti parlameniti di questi tali. Diciamo, che questa renuntiatione de proprietà de tutte le cose,così in particolare,come etiamdio in cõmune fatta per Dio,è meritoria, & santa, la quale Christo(dimostrando la via della perfettione)mostrò con parole, e confermò con esempio, & la quale li Apostoli primi fondatori della Chiesa militante(per la lor dottrina,e vita) lasciorono à quelli,che vogliõ viuere perfettamente, come l'haueuano hauuta da esso fonte Christo:& niuno pensi di contradire à questo,perche alle volte si dice, che Christo hebbe borse,perche esso Christo,le cui opere sono perfette,così si portò perfettamẽte nelli suoi atti,che alcuna volta, descendendo all'imperfettioni de gl'infermi, esso esaltò la via della perfettione; & non dannò per la fragilità de gl'infermi, così riceuè Christo la persona

Perche Christo haueua la borsa,& danari.

de gl'infermi nelle borse, come ancora in alcune altre cose riceuendo le infermità dell'humana natura (secondo che dice l'Euangelo) che non solamente condescese à gl'infermi quanto alla carne, ma ancora quanto allo spirito, perche prese così l'humana natura, che essendo perfetto nelle sue opere, fatto humile nelle nostre cose, nelle proprie rimase eccelso. Così per dignatione della sua somma charità esso è indotto ad alcuni atti conformi alla nostra imperfettione, che non è però piegato dalla detta somma perfettione. Fece dunque Christo, e mostrò opere di perfettione, fece ancora opere inferme, come alcuna volta appare, nella fuga, e nelli danari, ma l'vno, e l'altro fece essendo da ogni parte perfettamente perfetto, acciò mostrasse la via della salute alli perfetti, & imperfetti, il quale era venuto à saluare gl'vni, & gl'altri, il qual finalmente volse morire per gl'vni, & per gl'altri. Ne alcuno per questo dica erroneamente, che quelli, che così renuntiano per Dio la proprietà d'ogni cosa, come homicidiari di se medesimi, ò tentatori di Dio, se commettono al pericolo della morte, però che così si commettono alla prouidẽza di Dio nel viuere, che non disprezzano però il prouedimento humano, per tal modo, che nõ si sostentino, ò di quelle cose, che gli sono offerte liberamente, ò di quelle, che mendicano humilmente, ò di quelle, che s'acquistano per lauorare, li quali tre modi di viuere gli sono proueduti espressamente nella Regola. Per certo secondo la promessa del Saluatore, se la Fede della Chiesa non mancarà mai, per consequente, nè le opere della misericordia mancaranno, per la qual cosa appare esser tolta ogni cagione di diffidenza di ciascuna cosa alli poueri di Christo. E poniamo, che tutte queste cose mancassino, il che non è da presumere

in

in alcun modo:la via concessa,à tutti quelli,quali sono in estrema necessità per ragione diuina,così non è tolta ad essi Frati in caso d'estrema necessità, à prouedere alla sostentatione della natura,come nõ è ancora tolta à gl'altri: peroche l'estrema necessità è libera da ogni legge. Et non parrà ad alcuno, che questa tal renuntiatione de ogni proprietà induca la renuntiatione dell'vso delle cose: peroche nelle cose temporali si considera specialmente la proprieta, la possessione, l'vsufrutto, la ragione d'vsare, e lo semplice vso del fatto, & dell'vltimo, cioè dell'vso del fatto hà bisogno ciascuno, come di cosa necessaria: quantunque poniamo, che la vita mortale possa star senza li primi, al tutto non può essere alcuna professione, che possa stare senza l'vso della necessaria sostentatione: Ma fù cosa conueniente à quella professione, quale volontariamente hà votato, de seguitar Christo pouero, in tanta pouertà, che la renontiasse il dominio, d'ogni cosa, & fosse contenta del necessario vso delle cose à lei concesse. Ne per questo che ella pare hauer renũtiato da se la proprietà dell'vso, & il dominio di ciascuna cosa, se intende però che habbia renuntiato il semplice vso d'ogni cosa, il quale vso hauendo solamente nome di fatto, & non di ragione, il qual'vso di fatto stà solamente in vsare la cosa, niente dà di ragione à quelli, che l'vsano.

La necessità non hà legge.

Proprietà, possessione, vsofrutto.

Vso di fatto solamẽte in vsare la cosa senza hauere ragione.

Anzi secondo la lor Regola, & con ogni verità è conceduto a' Frati l'vso temperato delle cose necessarie, così alla sostentatione della vita, come all'essecutione dell'officij del suo stato, eccetto quello, quale si scriue di sotto del fatto della pecunia: le quali cose li Frati possono lecitamente vsare, durando la licenza di quello, che le concede, & secondo il modo, qual si contiene nella presente Constitutione.

Ne in questo si conosce contrario quello, che la prouidenza ciuile, humanamente hà ordinato nelle cose humane, cioè che nõ si possa separare l'vso, ouero vsufrutto dal dominio perpetualmente, il che hà ordinato, acciò il dominio (leuandosi per sempre l'vso) alli padroni non si rendesse inutile, risguardando la legge solo all'vtilità temporale. Certamente il ritenerse il dominio di tali cose con la concessione dell'vso fatta alli poueri non è senza frutto al padrone, conciosia che sia meritoria delle cose eterne, & di bisogno alla professione de' poueri, la qual tanto si giudica ad esso padrone esser più vtile, quanto che commuta le cose temporali nelle eterne. Certamente nõ è stata l'intentione del Confessore di Christo, che hà instituito la Regola, anzi in essa hà scritto, & viuendo hà osseruato il contrario, conciosia cosa che ancora esso habbia vsato delle cose temporali per la necessità, & in molti luoghi nella Regola manifesti tal' vso esser lecito a' Frati. Imperò dice nella Regola, che li Chierici facciano l'vfficio Diuino, poiche potranno hauere li Breuiarij, da quì manifestamente mostrando, che li Frati suoi doueuano hauere l'vso de' Breuiarij, & de libri, li quali sono al Diuino Officio di bisogno. In vn'altro Capitolo ancora dice, che li ministri, & Custodi per le necessità dell'infermi, & di vestire de' Frati, per mezzo d'amici spirituali habbino sollecita cura, secondo i luoghi, e tempi, e paesi freddi, si come vederanno esser'espediẽte alla necessità de' Frati. Altroue ancora essortãdo li Frati à scacciar via l'otio per conueniente essercitio di fatiche, dice, che della mercede delle fatiche riceuano le cose necessarie al corpo, per se, e per suoi Frati. In vn'altro Capitolo ancora si contiene: che li Frati vadino per l'elemosine confidentemente. Hà ancora nella me-

L'vso delle cose necessarie è lecito a' Frati.

medeſima Regola, che nella predicatione, che fanno li Frati, ſiano li loro parlari eſaminati, e caſti à vtilità, & edificatione del popolo, annuntiando loro li vitij, & virtù, la pena, & gloria. Ma queſto è manifeſto, che queſte coſe preſuppongono ſcienza, la ſcienza ricerca ſtudio, l'eſſercitio dello ſtudio non ſi può hauere conueneuolmente ſenza l'vſo de' libri. Dalle quali tutte coſe è aſſai chiaro per la Regola, che per il vitto, veſtito, culto diuino, e ſtudio ſapientiale è conceſſo alli Frati l'vſo delle coſe neceſſarie. E adunque manifeſto certamente dalle già dette coſe, à quelli, che intendono la Regola (quanto à tal'abdicatione) non ſolo eſſer'oſſeruabile, poſſibile, e lecita, ma ancora meritoria, e perfetta, e tanto più meritoria quanto che per eſſa li profeſſori d'eſſa Regola più ſi dilungano per amor di Dio (come già è detto) dalle coſe temporali.

La regola è poſſibile, e meritoria.

Delle coſe offerte alli Frati à chi s'appartenga il dominio.

A Queſto s'aggionge, conciosia che eſſi Frati nõ poſſano acquiſtare, ne in ſpeciale per loro, ouero per il loro Ordine, ne etiamdio in commune, & quando gli è offerto, conceſſo, ò dato qualche coſa per l'amor di Dio ſi creda veriſimilmente (ſe altrimẽte non foſſe eſpreſſo) eſſere l'intentione di quello, che offeriſce, concede, ouero dona, che tal coſa offerta, conceſſa, ouero data, perfettamente conceda, doni, toglia, e ſepari dal ſuo dominio, e deſideri trasferirlo in altri per amore di Dio, e non ci ſia perſona, nella quale in luogho di Dio, più conuenientemente il dominio di tali coſe ſi trasferiſca, che nella predetta Sede, oueronella Perſona del Pontefice Romano

Vicario di Christo, il quale è Padre di tutti, ma specialmente delli Frati Minori. Accioche tali cose non paiano sotto dominio incerto, cõciosia che il figliuolo (& secondo il modo loro) acquisti al Padre, & il seruo al Padrone, & il Monaco al Monasterio le cose à loro offerte, concesse, ò vero donate. Però per la presente Constitutione, la quale vogliamo, che vaglia in perpetuo, determiniamo, che la proprietà, & il dominio de tutti gl'vtensili, & di tutti li loro mobili presẽti, & futuri, li quali, & delli quali l'vsofrutto all'Ordine, ouero ad essi Frati è lecito hauere (il che & quasi Papa Innocentio iiij. nostro Predecessore si sà hauer fatto, (in noi, & alla Romana Chiesa pienamente, & liberamente appartenersi, con la presente Constitutione, che habbia in perpetuo da valere, determiniamo. Ancora quelli luoghi comprati de diuerse limosine, offerti, ouero cõcessi a' Frati da diuersi, o vero per indiuiso possedenti, sotto qualunque forma di parole (benche debbano astenersi li Frati d'vsare tali parole non conuenienti al suo stato) ouero ch'essi possidenti hanno certe parti per indiuise in essi luoghi, ouero c'hanno certe parti, & in tal'oblatione, o concessione niente si sono riseruati, similmente in iurisdittione, dominio, e proprietà nostra, & della Chiesa predetta, con la medema auttorità receuiamo. Ma li luoghi, ouero case per l'habitatione de' Frati da singolare persona, ouero Communità, ouero à essi Frati da douersi concedere, ouero da douersi offerire (se tali luoghi occorrerà a' Frati habitare de volontà de' conferenti) inhabitino solo quanto durerà la volontà del cõcedente. Et essi luoghi, o case, eccetto la Chiesa, & gl'Oratorij per Chiesa ordinati, & Cemiterio, quali tanto a' presenti, quanto alli futuri in giurisdittione, & proprietà nostra, & della predetta Romana Chiesa

Il dominio di vtensili tutto è del Papa.

In che modo il dominio sia del Papa.

Chiesa,con simil modo, & auttorità receuiamo (mutata la volontà del concedente,& à essi Frati manifestata, liberamente lascino : nel qual dominio, ouero proprietà de' quali luoghi niente in modo alcuno à noi,o alla prefata Romana Chiesa reteniamo omninamente, saluo se quelli non siano specialmente riceuuti di nostro consentimento, ouero della Santa Romana Chiesa,e se in essi luoghi il concedente nel cōcedere s'habbia riseruato il dominio,eccetto l'habitatione delli Frati, tale speciale dominio in ragione della Chiesa più volte detta non passi,ma più presto pienamente rimanga il dominio libero al concedente.

Delli vtensili à chi s'aspetti il dominio.

DI più non riceueranno vtensili, nè altre cose oltra il loro vso per la necessità,& per l'essecutione delli officij dello stato(non debbono certamente li Frati hauer l'vso di tutte le cose,come già è detto)ad alcuna superfluità,richezze, ouero abbondantia,che deroghi alla pouertà,ouero,che faccino alla thesaurizatione, ouero con animo di distraherle, ò venderle le riceuono, nè sotto colore di prouidenza in futuro,nè per altra occasione,anzi in tutte le cose si veda in loro quanto al dominio, totale abdicatione,& nell'vso la necessità. Et questo secondo il bisogno delle persone,& delli luoghi li Ministri, & Custodi insieme,& separatamente nelle sue administrationi,& Custodie,disponghino con discretione,conciosia cosa che alcuna volta la qualità de tali persone,la varietà de' tempi, la conditione de luoghi, & molte altre circostanze più,ò meno, & altrimenti ricerchino,proueggano; facciano nondimeno queste cose

Nō debbeno vsare alcuna cosa à superfluità.
Non è lecito cōgregare grano, nè vino, &c. per barattare, vendere, &c.
Nota bene, & aduertāt Ministri, & Custodes, nè errent.

cose talmente, che sempre in essi, & in loro atti riluca la pouertà santa sì come à essi per loro Regola si troua essere commandato.

ARTICOLO III.

Del non riceuer pecunia, come si debbano portare circa le elemosine.

OLtre di ciò conciosia che, nell'istessa Regola sia prohibito sotto stretto commandamento, che li Frati non riceuano denari, o pecunia per se, ouero per mezzo d'altri per modo alcuno, il che li Frati desiderano seruare in perpetuo, come cosa à loro commandata sia necessario adempire. Accioche la loro purità in tal'osseruanza di precetto non sia macolata in alcuna cosa, & accioche le conscienze de' Frati cō alcuni stimoli, non siano punte. Questo articolo per le morsicature delli detrattori più profondamente pigliandolo, che non hāno fatto li nostri predecessori, & esso cō più chiare determinationi prosequendo. Diciamo primieramente, che essi Frati s'astenghino da contratti di torre in prestito, conciosia cosa, che à loro cōtrahere mutuo (considerato il loro stato) non sia lecito, nondimeno essi Frati per la satisfattione da farsi per le loro necessitadi, le quali alla giornata occorreranno (mancando l'elemosine, delle quali all'hora non si potesse commodamente satisfare) senza però ogni vincolo d'obligatione posino dire, che s'affaticaranno fidelmente per tal solutione, per mezzo di elemosine, & amici de' Frati. In qual caso si procuri dalli Frati, che quello, che darà l'elemosina per se, o per altro, da non nominarsi da esi Frati (se gli è posibile) ma più tosto da esso, secondo il suo bene-

Come si può torre in prestito.

beneplacito sia eletto, faccia tale satisfattione in tutto, ò in parte, si come gl'inspirerà il Signore. Nondimeno se esso non volesse fare questo, ouero non potesse, ouero perche non può aspettare, e bisogna si parta presto, ouero perche non hà notitia de' fedeli persone, a' quali voglia commettere questo, ouero qualũque altra occasione, ò causa, dechiariamo, e diciamo, che non se rompe in niuna cosa la purità della Regola, ouero in modo alcuno si macchia l'osseruanza d'essa, se essi Frati cercano di dare notitia à esso d'alcuno, ò alcuni, ouero nominare alcuni, ò alcuno, ouero ancora presentare, alli quali, o al quale piacẽdo à quello, che fà l'elemosina si possa commettere l'essecutione delle cose predette, & s'habbia il consẽtimento suo nelle infrascritte sorrogationi, talmente che il dominio, e proprietà, e possessione d'essa pecunia, pienamẽte, liberamẽte, & integralmẽte rimanendo appresso esso dãte con libera facoltà de reuocare à se essa pecunia, sẽpre, sino che sia cõuertita nella cosa deputata in essa pecunia, li Frati nõ habbino in modo alcuno ragione, ne administratione, nè dispensatione, nè cõtra la persona nominata, nè nõ nominata da loro di qualũque cõditione sia in giuditio, ò fuori; attione del giuditio, persecutione, ouero alcun'altra ragione intẽtino, in qualũque modo la predetta persona si porti in tal cõmissione, sia lecito nondimeno a' Frati manifestare le sue necessità, e specificare, accẽnare alla predetta p̃sona, & pregarla che paghi. Posino ancora pregare la medema persona, & indurre che fidelmente si porti nella cosa à lui cõmessa, & che proueda alla salute dell'anima sua nelle cose à se cõmesse, e questo si faccia talmente, che li Frati s'astengano per ogni modo da ogni administratione, ò dispensatione della pecunia; & contra la detta persona dell'attio-

Frati possono nominare alcuno à chi si può dare l'elemosina.

Non si può domandare cõto al Procuratore.

ne,ouero persecutione(come è stato già detto (Ma se tal persona nominata,ò nõ nominata da Frati nõ possẽdo cõmodamente per se stessa esseguire quel che si dice di sopra, e gl'occoresse per assenza,infirmità,volontà,ò distanza di luoghi, alli quali esso non volesse andare,nelli quali il pagamento, ò satisfattione se hauesse da fare, ouero fosse impedito per altra occasione, sia lecito a' Frati con purità di conscienza certa altra persona da douerse sostituire alle permesse cose nel nominare,& altre cose (se al primo dante non possono,o non vogliono ricorrere) fare con questa persona,si come poco di sopra habbiamo dichiarato à essi esser lecito con la prima. Peroche il Ministro di due persone per via di sorrogatione(come è detto)più cõmunemente, & più generalmente pare poter bastare nell'essecutioni delle predette cose ,conciosia,che la predetta satisfattione si presuma poterse più presto spedire. Nondimeno se (come alcune volte è detto) per rispetto della distanza delli luoghi, nelli quali se hauesse da fare la satisfattione, & per altre conditioni,ouero circostanze,nascesse caso, nel quale paresse di bisogno di sostituire più persone,sia lecito alli Frati in tal caso secondo la qualità del negotio(seruando il modo predetto(pigliare più persone,nominare, ouero presentare,à esseguire tal'administratione. Et perche gli è necassario, & espediente col predetto temperamento, prouedere saluteuolmente alle necessità de Frati,se ne occorreranno alcune, non solamente à quelle,per quali già se hauesse di fare il pagamento,ò sodisfatione (come poco di sopra è detto) ma ancora imminenti,ouero che tali necessitadi, ò occorrentie soprastiano, le quali se possono spedire in breue tempo,ouero,tali(benche poche in comparatione (delle quali la loro prouisione di sua natura necessariamente

Se possono sostituire più persone.

te

te richieggono ſpatio di tempo, come per ſcriuere li-
bri, edificare Chieſe, & altri edificij per vſo di loro ha-
bitatione, per comprare libri, panni in luoghi remoti,
& altre coſe ſimili.

Per coſe, che richiedono ſpatio di tempo ſi poſſono far deputare li-moſine.

Così chiaramente diſtinguiamo in queſta neceſſità,
così dichiaramo, che li Frati poſſono procedere in
quella ſicuramente, ſalua conſcienza, cioè che occor-
rendo, ò ſopraſtando la neceſſità, qual'in breue tempo
ſi poſſa ſpedire, ò vero per alcune circonſtanze non
così breue (come nel proſſimo caſo s'è detto) ſi proce-
da in tutto, e per tutto, così quanto al dante la elemo-
ſina, come quanto al nominato, ouero ſoſtituito (sì co-
me nell'articolo delle ſodisfattioni, da farſi per le ne-
ceſſità paſſate poco di ſopra habbiamo dichiarato) ma
in tal neceſſità quanto ſi vogli preſentialmente immi-
nente, qual nondimeno per la qualità ſua (come ſi di-
ce di ſopra) ha anneſſa longhezza di tempo; perche in
tal caſo è veriſimile, che sì per ragione di diſtantia di
luoghi, li quali la eſpeditione di eſſa neceſſità di ſua
conditione ricercarebbe, sì ancora penſando alla ra-
gione delle circoſtanze di eſſa neceſſità, accadere bbe
ſpeſſo caſi, nelli quali per ſpedire tal neceſſità biſo-
gnarebbe, che la pecunia deputata per tal neceſſità,
paſſaſſe per diuerſe mani, e perſone, delle quali tutte
perſone, ſarebbbe quaſi impoſſibile, che il Signore
principale, quale deputa la pecunia per eſſa neceſsi-
tà; ouero il ſoſtituto da eſſo, & il terzo ancora da lui
ſoſtituto (ſe gli accadeſſe tal caſo) dapoi ſorrogato ha-
ueſſe notitia. Dichiariamo, e diciamo, che in queſto
articolo oltra li detti due modi nelle neceſsità prete-
rite, & imminenti, le quali ſe poſsino in breue tem-
po, ouero alle volte non breue (come di ſopra, ſi di-
chiara) ſpedirſi (come habbiamo già detto) d'eſſe-
re oſſeruati, à oſſeruare la totale purità d'eſſa Regola,

P 2   e de

Bona cautela per sicurezza de conscienza de' Frati.

e de professori d'essa, che se sarà pronto il datore de tale elemosina, ouero il suo agente, il quale possa questo fare, e voglia espressamẽte, se li dica prima dalli Frati, che si contenti, che (al Signor di tal pecunia cõ libera facoltà di riuocare à se essa pecunia appresso lui sempre sino alla conuersione d'essa nella cosa deputata liberamente, rimanendo come ne gl'altri due casi di sopra è detto) per le mani di qualunque si maneggi essa pecunia, ouero elemosina, ouero persone da esso, ò da Frati nominare tutto il suo consentimento, volontà, & auttorità proceda. Onde dando il suo consentimento alli predetti, li Frati securamente possono vsare la cosa comprata, ouero acquistata de quella pecunia, per mezzo di qualunque secondo il modo annotato di sopra.

Come non si riceue pecunia per se, nè per mezzo d'altri.

MA à maggior chiarezza de tutte le cose predette, e modo di prouisione da douer valere in perpetuo, dichiariamo, che li Frati (alli predetti modi, com'è detto di sopra circa la pecunia in sopportare le loro passate, & imminẽti necessitadi osseruati) non s'intendino, nè se possino dire riceuere pecunie per se, ouero per interposita persona contra la Regola, ouero contra la purità della professione del suo Ordine, conciosia che manifestamente sia chiaro dalle premesse cose, essi Frati non solamente dalla recettione, proprietà, dominio, ouero vso d'essa pecunia, ma da qualsiuoglia contrattione d'essa, & totalmente da essa pecunia essere alieni.

Come

Come si debbe fare quando more quello, che hà data la pecunia.

MA in quello caso(quando auanti che essa pecunia sia conuertita in lecito commercio delle cose,che se hà d'hauere, & vsare)accaderà morisse il concedente, la pecunia, se il concedente nel concedere,haurà detto, ouero espresso,che la persona deputata spendesse essa pecunia nel necessario vso de' Frati, tutto quello, che esso concedente viuendo, ò morendo accaderà, ò che tal concedente habbia lasciato herede,o nò possono li Frati ricorrere alla persona deputata(non ostante la morte del concedente, ouero la contradittione dell'herede(per spendere la detta pecunia,si come poteuano ricorrere ad esso patrone concedente.

Contradicente l'heredi li Frati possano recorrere al sostituto.

Che si debbe fare del resto della limosina auanzata.

MA perche habbiamo zelo della purità d'esso Ordine,con intima affettione di cuore,conciosia, che ne i predetti casi per determinata necessità(come si dice di sopra(occorrerà essere concesso per alcuno pecunia,si possa pregare da Frati il concedente la pecunia, che se cosa alcuna d'essa pecunia(hauta la necessità determinata)sopr auanzarà, consenti esso concedente,che l'auanzo d'essa pecunia, in altre predette necessità d'essi Frati sia conuertita, il quale non consentendo alle predette cose, esso residuo(se alcuno sarà) sia restituito al medemo. Auertiscano nondimeno li Frati solicitamente, che scientemente non consentano gli sia concesso più che verisimilmẽte si possa estimare douer valere la cosa necessaria, per la quale si concede essa pecunia.

Sia restituito quello, che auanza.

Della

Della pecunia mandata, ò proferta alli Frati.

ET perche con la diligente espositione delle predette cose da quello, che dona, ò riceue, facilmente si può errare: accioche più chiaramente si proueda alla vtilità delli danti, alla purità dell'Ordine, alla simplicità de alcuni semplici, alla salute dell'anime, d'vna parte, & dell'altra, quella intelligenza, la quale è assai intesa in questo caso, da quello, che sanamente intende, per tenore della presente Constitutione da valere in eterno, facciamo chiara, volendo quella sia redotta alla commune notitia, cioè che sempre quando si manda, ò offerisce la pecunia à essi Frati (saluo se espressamente da quello, che manda, ouero offerisce altro non fosse espresso) se intenda essere mandata, & obligata per ogni modo alli predetti modi. Imperoche non è verisimile, che alcuno (non esprimendo altro) della sua elemosina, stabilisca quello modo, per il quale siano defraudati il donante, di merito, ouero di purità di coscienza, ò dell'effetto del dono quelli, alle necessità de quali intende per tal dono prouedere.

Nota bene, che questo quieta molto li stimoli de' Frati.

Delli legati a' Frati diuersamente fatti.

ANcora perche à essi Frati sono lasciate alcune cose nelli testamenti sotto diuersi modi: nè si contiene espressamente nella Regola, ò nelle dichiarationi de' nostri predecessori, che si debba fare di queste cose. Acciò in esse da hora innanzi non accada dubitatione, prouedendo a quelli, quali le lasciano, & alle conscienze de' Frati. Dichiariamo, diciamo, & ordiniamo, che se'l testatore nel legato esprimerà

merà alcun modo, secondo il quale non sia lecito alli Frati (considerata la loro conditione) accettare, come saria, se lasciasse alli Frati vna vigna, ò vn campo per lauorare, vna casa per affittare, ò dicesse simili parole in simil cose, ouero vsasse simili modi nel lasciare, li Frati se astenghino per ogni modo da riceuere tal legato. Ma se il testatore nel legato esprimerà modo lecito alli Frati, come saria se dicesse: lascio che tal pecunia si spenda per le necessità delli Frati, ò la casa, il campo, la vigna, & simil cose, acciò si vendano per persone conueneuoli, & la pecunia riceuuta di esse cose si spenda in edificij, ò altre cose necessarie alli Frati, ouero che vsi nel legato simili parole, & modi. In questo caso determiniamo, che li Frati (considerate le loro necessità, & le moderationi sopradette) osseruino in tutto, quello hauemo ordinato di sopra nelle limosine pecuniarie, quali gli sono concesse. Al satisfare de quali legati così gli heredi de testatori, come gli essecutori si dimostrino liberali, e ancora li Prelati, & li Secolari, alli quali appartiene prouedere in questo di ragione, o per consuetudine, si mostrino pronti per l'officio suo (quando bisognarà in adempire le pietose volontà delli Testatori, peroche etiādio noi intēdiamo prouedere per modi leciti, & conueneuoli alla Regola delli Frati, che l'auaritia delli heredi si raffreni con legitimi punitioni, acciò la pietosa intentione delli testatori non se abbandoni, & essi poueri Frati nō sieno defraudati de' conueniēti aiuti. Ma se ad essi Frati è lasciata alcuna cosa generalmēte sēza esprimere il modo, in questo legato cōsì indeterminatamente fatto, vogliamo, & in perpetuo, per la presente Constitutione commādiamo, che in tutto, & per tutto si intendi, & si osserui quello, che habbiamo voluto, e determinato di sopra, che si osser-

Non si accettino legati lasciati a' Frati in modo non lecito a loro.

Li Prelati etiamdio secolari giudici ex officio faccino sodisfare li legati.

Si raffreni l'auaritia delli heredi.

Delli legati indeterminati,

ui nella pecunia, ò elemosina offerta, ò mandata alli Frati determinatamente: cioè che se intendi essere lasciata sotto modo lecito alli Frati. A talche il Testatore non sia priuato del merito, nè li Frati siano priuati dell'effetto del legato.

Delle cose, che fussino da vendere per necessità, & che si danno via per altra cagione.

MA perche il dominio delli libri, & dell'altre cose mobili, le quali vsa così l'Ordine, come li Frati, (non essendo però il dominio d'altri) appartiene specialmente alla predetta Chiesa, li quali libri, & cose mobili alcuna volta occorre, ouero bisogna vẽdere, ò commutare, volendo prouedere alle vtilità de' Frati, & alle loro conscienze, per quella medesima auttorità concediamo, che la commutatione di tali cose in altre cose (le quali è lecito alli Frati vsare) si possa fare però d'auttorità del Generale, & de' Ministri Prouinciali in le loro amministrationi insieme, ò separatamente. Alli quali etiamdio concediamo possino disporre, & ordinare circa l'vso di tali cose. Ma se occorrerà, che tali cose si vendano à prezzo estimato, perche non è lecito ad essi Frati (vietando ciò la Regola) riceuere pecunia per se, ò per mezzo d'altri: ordiniamo, e vogliamo che tal pecunia, ò il suo prezzo sia riceuuto, ò speso in cosa lecita, l'vso della quale sia lecito alli Frati, per il Procuratore deputato dalla predetta Sedia Apostolica, ò dal Cardinale Gouernatore di esso Ordine secondo il modo ordinato di sopra nelle necessità passate, ò imminenti. Et delle cose mobili, vili, & de poco valore sia lecito alli Frati per la presente nostra concessione donare ad altri dentro, e fuori dell'Ordine (per deuotione,

Nota bene.

Se può cõmutare con licenza de' Ministri Generali, o Prouinciali.

tione,& per altra honesta,e ragioneuol causa)hauendo però sopra questo in prima la licenza delli suoi Superiori, come fra li Frati sarà ordinato nel Generale,ò Prouinciali Capitoli,così d'esse cose vili, & di poco valore,come della predetta licenza,cioè da chi, e come si debbe fare.

Frati possono dare intra, & extra ordinem cose minime.

ARTICOLO IV.

Quante toniche possino hauer li Frati, & chi ne debbe hauer la cura.

MA benche nella Regola si contenga,che li Frati habbino vna tonica col cappuccio, & l'altra senza capuccio, & paia che fusse intentione di S. Francesco,che cessando la necessità non nè vsino più. Dichiariamo,che li Frati ne possono vsare più con licenza delli Ministri, & Custodi insieme, & separatamente nelle administrationi,à loro commesse, quando gli parerà,pensate la necessità,& altre circostanze, quali sono d'attendere secondo Dio,& la Regola, nè per questo paia faccino contro la Regola, perche in essa si dice espressamente, che li Ministri, & Custodi habbino sollicita cura nelle necessità de gl'infermi, & de' Frati da vestire, secondo li luoghi, & tempi, & freddi paesi.Et poniamo,che la predetta Regola contenga,che li Ministri, & Custodi solamente habbino la cura,delli Frati da vestire,e delle necessità de gl'infermi, e quella parola (così alla prima) paia talmente solo astringere in questa cura, li Ministri, & li Custodi che li altri non la debbiano hauere, nondimeno perche ci conuiene sollicitamente considerare il tempo, nel quale fù poi constituita la Regola,nel quale essi Frati erano pochi in numero à comparatione del presente, & forse che li Ministri, & li

Quando fù fatta la Regola i Frati erano in poco numero.

Custodi pareuano all'hora poter bastare à procurar queste cose, e similmente ci conuiene considerare la moltitudine de' Frati, la qualità del tempo presente, e nè sia verisimile, che il Beato Francesco institutor della Regola volesse obligare li Ministri, e Custodi ad alcuna impossibilità, ò per consequente, per esse impossibilità, che li Frati non hauessino le sue necessità. Concediamo che essi Ministri, & Custodi, possino hauere questa cura, & sollecitudine etiamdio per mezzo d'altri. Debbano etiamdio li altri Frati, diligentemente hauer questa tal cura, la quale per la Regola specialmēte appartiene alli predetti Ministri, & Custodi, quando sarà commessa à loro.

ARTICOLO V.

Del lauorare.

SI contiene ancora nella Regola, che li Frati, alli quali il Signore hà dato gratia di lauorare lauorino fidelmente, & deuotamente, talmente che scacciato l'otio, inimico dell'anima, non estinguino il spirito della santa Oratione, & deuotione. Et perche per questa parola alcuni si sono sforzati alcuna volta denotare irragioneuolmēte essi Frati dell'otiosità della vita, e della trāsgressione della Regola. Noi raffrenādo queste tali maledette detrattioni: dichiariamo, che cōsiderate le predette parole, & la forma, & il modo di parlare, per il quale li Frati sono indotti à q̄sto tal'essercitio, non appare, che fusse la intentione dell'Institutore della Regola, di obligare all'opera delli mani, & constringere à questo quelli, che attendono allo studio, ò alli Diuini Officij, & seruitij, essendo per esēpio di Christo, & de molti Santi Padri questa fatica spiri-

Frati sono obligati à lauorare.

ſpirituale tanto migliore della manuale,quanto l'anime ſono da più,che li corpi. Ma dichiariamo, che le predette parole toccano à gl'altri, quali non s'eſſercitano in queſte opere ſpirituali, acciò non viuano otioſamente, eccetto ſe nõ ſono occupati nelli leciti ſeruitij dell'altri Frati, & ſe quelli tali non fuſsino di così eccellente,& nõtabile cõtẽplatione, & oratione,che degnamente per queſto non fuſsino da diſtrahere da tanto buono,& pietoſo eſſercitio. Li Frati nondimeno,che non attendono allo ſtudio: ò alli diuini eſſercitij,ma ſeruono all'altri Frati, che attendono al ſtudio,& alli diuini officij,& eſſercitij,meritano d'eſſer ſoſtentati con eſſi,alli quali ſeruono; Il che ſi conferma per quella giuſta legge,la quale quel forte combattitore Dauid, giuſtamente ordinò,cioè che la parte di quelli,quali diſcendeuano alla battaglia, & de quelli, quali remaneuano alli carriaggi fuſſe equale.

ARTICOLO VI.

Delli Predicatori.

MA perche ſi contiene eſpreſſamente nella Regola, che li Frati non predichino nel Veſcouato d'alcuno Veſcouo,quando da eſſo gli ſarà contradetto. Noi in queſto conſentendo alla Regola, & nõdimeno reſeruãdo l'autorità della plenitudine Apoſtolica, diciamo, che la predetta parola ſe oſſeruiſ come eſſa Regola la mette à littera,ſe altro non ſarà cõceſſo,ouero ordinato circa queſto per la Sedia Apoſtolica per vtilità del popolo Chriſtiano, ò ſe altro non ſe concederà,ouero ordinarà per l'auuenire. Et perche nel medeſimo Capitolo della Regola ſubita-

mente,seguita, che niuno Frate per niun modo ardisca predicare al Popolo,se non sarà esaminato,& approuato dal Ministro, & da lui gli sarà concesso l'offitio della predicatione. Noi considerando(come si cõuiene)il stato passato di esso Ordine in poco numero de' Frati, & moderno,essere multiplicato in numero de' Frati,& considerando l'vtilità dell'anime. Concediamo, che non solamente il Generale possa essaminare, & approuare li Frati, quali debbano predicare alli popoli,& concedergli licenza di predicare,risguardando alla sufficienza della persona, & all'offitio della predicatione,come si contiene nella Regola: Ma etiãdio li Ministri Prouinciali possino far questo nelli Capitoli Prouinciali con li Diffinitori,la qual cosa si dice, che al presente si osserua, & si contiene nelli priuilegij delli Frati,la qual licenza li predetti Ministri possino riuocare,sospendere,& astringere, come gli parrà essere di bisogno.

Si considera il stato passato,che erano pochi Frati.

Ministri nelli capitoli possono fare, & instituire Predicatori.

ARTICOLO VII.

Del riceuere li Frati all'Ordine.

MA perche habbiamo questo in nostro desiderio, cioe che la salute dell'anime prosperi à gloria di Dio, & che il detto Ordine, per il qual continuamente lo affetto della Christiana Religione s'accenda all'amor diuino,cresca in merito, & numero. Concediamo, & per il presente Statuto cõfermiamo che sia lecito non solamente al Ministro Generale, ma etiamdio alli Ministri Prouinciali riceuere in frati le persone, quale fuggono dal mondo, la qual licenza delli Ministri Prouinciali se possa astringere

Ministri possono riceuere all'Ordine.

gere per esso Generale, come gli parrà esser di bisogno. Ma sappiamo, che li Vicarij delli Ministri Prouinciali per l'offitio del Vicariato non hanno però questa licenza, se non gli sia commessa in particolare per essi Ministri. Alli quali determiniamo, che sia lecito poter commetter questo alli Vicarij, & ad altri. Guardinsi però esi Prouinciali, che non commettano questo indiscretamente, & così fedelmente consiglino quelli, alli quali il cõmetterãnõ, che ogni cosa proceda bene, nè ogni persona sia riceuuta indifferẽtemente all'Ordine, ma solamente quelli, che essendo litterati, acciò con altre circostanze posino essere vtili all'Ordine, & far profitto à se per merito de vita, & ad altri per buono esempio.

ARTICOLO VIII.

Dell'elettione del Ministro Generale, cioè delli Custodi, che gli debbano essere.

ANcora dubitando li Frati del predetto Ordine, per quello si dice della Regola, che morendo il Ministro Generale la elettione del successore si faccia dalli Ministri Prouinciali, & Custodi nel Capitolo della Pentecoste. Se è di bisogno congregare la moltitudine di tutti li Custodi al Capitolo Generale, ouero per trattare ogni cosa cõ maggiore trãquillità, se può bastare, che alcuni di ciascheduna Prouincia gli siano, quali habbino le voci dell'altri. Respondiamo così, cioè, che li Custodi di ciaschedune Prouincie cõstituiscano vno di loro, il quale mãdino al Capitolo cõ il suo Ministro Prouinciale, ꝑ loro, cõmettendoli le sue voci, ò vicende, la qual cosa hauẽdo constituita etiamdio per se medesimi, habbiamo de-

Custodi da mandare al Capitolo generale.

determinato di confermare tal Statuto,la qual cosa se dice,che etiamdio esso Gregorio Nono predecessore nostro rispose in questo passo.

ARTICOLO IX.

De non entrare nelli Monasterij delle Monache.

Finalmente si contiene nella Regola sopradetta, che li Frati non entrino nelli Monasteri delle Monache,eccetto quelli,alli quali è concessa licenza speciale della Sede Apostolica. Benche li Frati habbino creduto per il passato, che questo si debba intēdere delli Monasteri delle pouere Monache incluse, peroche la predetta Sedia ne hà cura spetiale, & poniamo,che questa intelligenza si creda esser dichiarata per li Ministri Prouinciali nel Capitolo Generale,per vna Constitutione al tempo,che fù fatta la Regola,viuendo ancora il Beato Francesco. Nondimeno essi Frati domandano d'esser certificati, se questo si debbe intendere de tutti li Monasterij; però che la Regola non eccettua alcuno, ò solamente de quelli delle Monache predette. Ma noi respondiamo, che questo è vietato generalmente delli Monasterij de tutte le Monache,& volemo,che s'intenda per nome del Monasterio il claustro,le case,& le officine de dētro.Peroche quelli Frati,alli quali è concesso questo dalli suoi Superiori per la sua maturità, & attitudine possono andare per cagione di predicatione, ò di domandare la elemosina alli altri luoghi, doue vanno gl'altri huomini secolari.Eccetto sempre li Monasterij delle predette rinchiuse. Alli quali niuno hà auttorità di andare senza special licēza della Sedia Apostolica,il che si dice, che esso predecessore Gregorio Nono

Di tutte sorte di Monache,che vieta la Regola,& nota bene.

Nono rispose in questo caso.

ARTICOLO X.

Come li Frati non sono obligati al Testamento, qual fece S. Francesco.

SE dice, che il Confessore di Christo Francesco di Santa memoria, comandò circa l'vltimo della vita sua (il qual commandamento si chiama il suo testamento) che non si mettano glose nelle parole di essa Regola: & dicendo noi appunto, come lui dice, che non si dica così si debbia intendere, aggiongendo che li Frati per nessun modo domandino alcune lettere Apostoliche, & alcune altre cose interponendo, quali non se potrebbono seruare senza molta difficoltà: per la qual cosa dubitando li Frati se fussero tenuti à osseruare il predetto testamento: domandarono, che questa tal dubitatione gli fusse tolta dalle loro conscienze per esso Predecessore nostro Gregorio IX. il quale (come si dice) considerando il pericolo dell'anime, & le difficultà, nelle quali, per questo, poteuano li Frati incorrere, remouendo la dubietà del loro cuore disse, che essi Frati non erano tenuti ad osseruare esso testamento, peroche senza consentimento delli Frati, & massimamente delli Ministri, alli quali tutti toccaua, nō gli potè obligare, nè etiamdio obligò per alcun modo il suo successore, perche non hà auttorità l'equale sopra l'equale. Ma noi circa il presente passo, niente habbiamo innouato.

ARTI-

ARTICOLO XI.

Come si debba osseruare questa Constitutione.

ANcora habbiamo inteso,che diuerse lettere sono vscite da alcuni nostri Predecessori Romani Pontefici circa la dichiaratione d'essa Regola; & à quello,che àppartiene à essa,ma non però per questo è cessato l'assalto delli predetti detrattori contra essa Regola,& contra li Frati in molte cose, nelle quali la esperienza de molti casi, i quali sono poi occorsi hà dimostrato, che è necessario prouedere di nuouo, ò altramente.Noi dunque acciò la peruersità,ò contrarietà dell'intelletto di queste tali lettere,& della presente Cõstitutione non perturbasse gli animi de' Frati in osseruare le predette cose,& acciò più pienamẽte,& più chiaramente,& più certamente si proueda al loro stato,& all'osseruanza della predetta Regola in tutti,& ciascheduni quelli articoli, che contiene essa Constitutione,dato che essi, ò alcuni di essi si cõtenghino ne gl'altri sopradetti Statuti Apostolici. Determiniamo,che questa nostra Constitutione,Dechiaratione, ouero Ordinatione solamente, specialmente, & inuiolabilmente si debba seruare da esfi Frati perpetualmente.

ARTICOLO XII.

Come si debbe leggere, & intendere questa Constitutione.

PArendo ancora chiaramente per le predette cose,& per altre per noi trattate,con molta maturità,essa Regola esser lecita,santa,perfetta, & atta ad esser osseruata, nè in alcuna cosa pericolosa essa Regola

gola,& tutte le cose soprascritte per noi statuite, ordinate,concesse,disposte,determinate,dechiarate, & etiamdio supplite. De pienezza dell'Apostolica potestà approuiamo, confermiamo, & vogliamo, che siano di perpetua fermezza. Commandando strettamente in virtù d'obedienza, che questa Constitutione sia letta,nelle scuole come l'altre Constitutioni,& Epistole decretali. Et perche sotto colore di cosa lecita,alcuni in leggere,esporre,ò glosare,potrebbono mandare fuori il veleno della sua iniquità contra essi Frati,& contra la Regola, & volgendo l'intelletto di essa Constitutione in diuerse, & contrarie sentenze, potrebbono deprauarla con sue malitie,& la diuersità dell'opinioni, & il storcimento dell'intelletto potrebbe inuiluppare li pietosi animi di molti,& ritirare il core di molti dall'intrare nella Religione,la peruersità di tali detrattori,quali si debbe schifare,ne costringe di tagliar la via alle predette cose, & di dare vn certo modo di procedere à quelli,quali leggono questa Constitutione.Per tanto commandiamo strettamente,sotto pena di escomunicatione,& priuatione de officio,& di benefitio,che la presente Constitutione, quando si leggerà,sia fedelmente esposta à littera,come ella è recitata,concordanze, contrarietà, ò diuerse,o contrarie opinioni per nissun modo siano indotte da quelli,quali la leggono,ò espógono.Glose nõ si facciano,sopra essa Cõstitutione,se non fossero glose, per le quali le parole, ò il sentimento delle parole, ò la cõstruttione,ò essa Cõstitutione se esponino quasi per grammatica, ò più intelligibilmente alla lettera, ne il suo intelletto si depraui per quello che la legge in alcuna cosa, ò si voti ad altro, come suona essa lettera.

Della punitione delli detrattori contra la Regola.

MA acciò non bisogni, che la predetta Sedia da hora innanzi, se affatichi più contro questi tali detrattori. Commandiamo strettamente à tutti, & à ciascuno di quali preeminenza, conditione, ò stato se siano, che contro la predetta Regola, & contro il stato delli predetti Frati, ouero contro le predette cose, per noi statuite, ordinate, concesse, disposte, determinate, dichiarate, supplite, approuate, & etiamdio confermate, nō debbano insegnare, scriuere, & determinare, predicare, ò diuersamente parlare, in publico, ò in occulto. Ma se alcuno hauerà in queste cose alcuna dubitatione lo notifichi, & cōmetta alla dignatione della predetta Sedia Apostolica, acciò per auttorità Apostolica sia manifesto in quanto la sua intētione, alla quale solamente è concesso in queste cose fare statuti, & essendo fatti dichiararli. Quelli adunque, li quali glosaranno in scritto essa Cōstitutione, altramente, che nel modo, quale habbiamo detto, ancora li Dottori, ò Lettori, li quali insegnando in publico deprauano scientemente, & deliberatamente l'intelletto di questa tale Constitutione, etiamdio quelli, quali faranno espositioni, scritture, ò trattati, e che scientemente, & deliberatamente determinano nelle scuole, ò predicano contro le predette cose, ò alcuna di esse. Sappiano, che sono caduti nella sententia della escommunicatione, la qual fino al presēte proferiamo in essi. Dalla quale non possino essere assoluti da alcuno, se non per il Romano Pontefice. Non ostāte alcuni priuilegij, ò indulti, ò lettere Apostoliche concesse generalmente, ò singolarmente à qualūque dignità, persone, Ordini, ò luoghi religiosi, ò secolari sotto qualunque forma, espressione di parole,

role,li quali priuilegij non vogliamo, che possino fa-
uorire per alcun modo, alcuna persona nella detta
escomunicatione. Oltra di questo vogliamo, che così
questi, contro li quali è data per noi la sententia della
escommunicatione, come altri (se saranno alcuni) qua-
li vengono contro le predette cose, ò alcuna di esse,
siano accusati, & menati à noi, & alla predetta Sedia,
acciò quelli, i quali non raffrena il proueduto modo
della giustitia dalle cose vietate, li constringa il rigo-
re dell'Apostolica punitione. A nissuno dunque delli
huomini al tutto sia lecito questa Scrittura della no-
stra dichiaratione, ordinatione, concessione, disposi-
tione, supplettione, approuatione, confirmatione, &
Constitutione rompere, ò per temerario ardire an-
dargli contra. Ma se alcuno presumerà di attentar
questo, sappia, che incorrerà nella indignatione, del-
l'onnipotente Dio, & delli Beati Apostoli Pietro, &
Paolo.

Data in Suriano à 18. Calende di Settembre nel se-
condo Anno del Nostro Pontificato.

Finisce la dichiaratione di Papa Nicolò Terzo sopra la Regola de' Frati Minori.

Nel nome del Signore, & Dio nostro GIESV CHRISTO Incomincia la dechiaratione di Papa Clemente Quinto sopra la Regola de' Frati Minori volgarizata.

CLEMENTE Vescouo seruo delli serui di Dio à perpetua memoria.

Sono vscito dal Paradiso: hò detto: adacquarò l'horto delle mie piãte (disse quel celeste Agricoltore) il qual essendo vero fonte di sapienza, figliuol d'Iddio eternalmente generato dal Padre (rimanendo sempre in lui) per opra dello Spirito Santo, nel ventre della gloriosa Vergine fatto huomo, è venuto à compire la fatigosa opera dell'humana redentione, dando se medesimo in essempio di vita celeste, acciòche da tutti gli huomini fosse seguitato. Ma perche spesse volte l'huomo aggrauato da superflua cura, & sollecitudine della vita mortale, rimoueua l'occhio spirituale della consideratione da sì perfettissimo essempio: il nostro vero Salamone nella terra della Chiesa militante, piantò vn'horto diletteuole dilungato dalli rumori del mondo; nel quale l'huomo più quietamente, & securamente contemplar potesse, & seguitare le opere perfette dell'ottimo Signore: il qual'è intratto nell'horto suo per adacquarlo di acque feconde di gratie, & di dottrina. Certamente questo horto è la Santa Religione de' Frati Minori, la qual fermamente circondata da ogni parte de muri di regolare osseruanza, essendo contenta de solo Dio, è adornata abbondantemẽ-

te de nouelle piante, così de' figliuoli ſpirituali. A queſto horto venendo il Figliuolo di Dio, raccoglie la Mirra, cioè l'amaritudine della mortificante penitentia con l'odorifere ſpecie della ſanta, & eſſemplar vita. Queſta è quella Forma, & Regola di vita Celeſtiale: qual deſcriſſe quello eccellente Confeſſor di Chriſto, S. Franceſco, & con eſſempio, & dottrina eſſortò li ſuoi figliuoli à douerla oſſeruare. Et perche li deuoti profeſſori della detta Regola (come veri figliuoli di tanto padre) deſiderauano (come ancora deſiderano) di oſſeruare integramente, e perfettamẽte la Regola da loro promeſſa: parendoli, che in eſſa Regola ſi contengano alcune coſe, le quali potrebbono hauer dubbioſo ſentimento, prudentemente ricorſero al Sommo Pontefice della ſanta Chieſa; accioche eſſendo per quella certificati (alli piedi della quale, per la loro Regola ſi conoſcono eſſer ſoggetti) ſcacciato ogni dubbio, poteſſino ſeruire al Signore cõ piena chiarezza di conſcienza. Alli pietoſi, & giuſti prieghi, delli quali deuoti oratori, molti Romani Põtefici noſtri anteceſſori, inclinando le pietoſe orecchie, e volontà loro (come era coſa degna) dichiarorno quelle coſe, che li pareuano dubbioſe, e alcune altre ne aggiunſero, & conceſſero, come li pareua eſſer'eſpediente alle conſcienze delli Frati, & alla pura oſſeruanza di queſto ſtato Ma perche le cõſcienze timorate, le quali temono nella via di Dio ogni difetto; ſpeſſe volte temono la colpa doue non è: per le dichiarationi delli predetti Sommi Pontefici non ſono tanto perfettamente quietate: che non naſcano ancora in eſſi Frati, alcune dubitationi circa le coſe, le quali appartengono alla Regola, & loro ſtato: come più volte nelli priuati, & publici Conciſtorij da più perſone hauemo inteſo. Per la

Petitione de' Frati per dubij da dichiarare.

qual cosa, li medesimi Frati hanno humilmente supplicato, che per benignità della Sedia Apostolica volessimo dichiarare pienamente li dubbij, li quali occorreno, & occorrere potrebbono per l'auuenire. Noi adunque hauendo hauto fin' dalla fanciullezza, l'animo pietoso, & deuoto alli professori d'essa Regola, & à tutto l'Ordine predetto, ma al presente per l'vniuersal cura, & reggimento Pastorale (che indegnamente sostenemo) tanto più siamo indotti à più dolcemente trattarli, e fauorirli: quanto più spesso consideriamo il grande frutto, il qual vedemo continuamente venire à tutta l'vniuersal Chiesa, per la loro essemplar vita, e Cattolica dottrina: essendo mosſi da così pietosa intentione delli predetti supplicanti, hauemo deliberato di fare con diligenza, quel che esſi humilmente domandano, & hauemo fatto essaminare diligentemente esſi dubbij da più Arciuescoui, & Vescoui, Maestri in Theologia, & ad altre persone letterate, sauie, & discrete.

Dubij essaminati per ordine del Papa.

ARTICOLO I.

Se li Frati sono obligati à tutti li consegli del Sacro Euangelo.

PErche nel principio della predetta Regola è scritto. La Regola, & Vita delli Frati Minori è questa cioè osseruare il santo Euangelo del nostro Signor Giesù Christo, viuendo in obedienza, senza proprio & in castitade. Et che finito l'anno della probatione, siano riceuuti ad obedienza, promettendo di osseruare sempre questa vita, & Regola. Et circa il fine dice. Osseruiamo la pouertà, & humiltà, & il santo Euangelio del nostro Signore Giesù Christo, il quale ferma-

mamẽte hauemo promesso. Dubbitãdo alcuni Frati, se essi sono obligati per la professione di essa Regola, ad osseruare tutto il Sacro Euangelo, tanto li commandamenti, quanto li consegli, dicendo alcuni che sono obligati à tutti, & altri dicendo, che solamente à quelle cose, che sono scritte nella Regola con parole di obligatione. Noi circa questo articolo accostandoci alla dichiaratione de gl'altri Romani Pontefici, più chiaramente respondemo alla detta dubitatione. Perche il voto d'ogni persona si deue fare di alcuna cosa certa, non si può dire, che quelli, li quali promettono questa Regola per il voto loro siano obligati à quelli consigli del sacro Euangelio, li quali non sono scritti in essa Regola. E certamente, si conosce questa essere stata la intentione del B. Francesco, il quale pose nella Regola alcuni consigli Euangelici, lasciãdo gl'altri. E se l'intentione sua fosse stata di obligare li suoi Frati à tutti li consigli del sant'Euangelo, superfluamente haurebbe espresso nella Regola alcuni d'essi consigli, tacendo gl'altri. Dichiariamo, & diciamo, che li predetti Frati per la loro professione, non solamente sono tenuti, & obligati à quelli tre voti, ma ancora sono tenuti ad osseruare integramente tutte quelle cose, le quali sono poste nella Regola, per l'osseruãza delli tre predetti voti; perche se quelli, li quali promettono d'osseruare la Regola, viuendo in obedienza, in castità, & senza proprio, fussero solamente obligati alli tre predetti voti, & non à tutte quelle cose, che si contengono nella Regola, & dãno il modo à questi tre voti, in vano si direbbe da quelli, che fanno professione; Io prometto sempre d'osseruare questa Regola, non nascendo da queste parole alcuna obligatione. Ma non però è da pensare, che il B. Francesco habbia voluto obligare egualmẽte

Se i Frati sono obligati tanto alli consegli, come alli commãdamenti.

Resolutione delli dubij.

Frati sono obligati solo alli consegli posti nella Regola.

te li professori della sua Regola à tutte quelle cose, che in essa Regola si contengono,& che danno il modo alli tre voti, ouero quanto all'altre cose in quella espresse,ma più presto apertamente dechiara,che la transgressione di alcune è peccato mortale,& di alcune altre non è tal peccato:perche ad alcune delle cose predette pone la parola di commandamento(ouero che tanto vale.come se fusse parola di commandamento)& quanto ad alcune altre,è contento di altre parole.

ARTICOLO II.

Quali sono le cose, alle quali sono obligati li Frati per la promessa Regola.

ANcora perche oltre le parole di comandamento,di essortatione, ò di ammonitione(le quali espressamente sono poste nella Regola) ce ne sono alcune con la parola,la quale hà modo di precetto,ò di prohibitione:s'è dubitato per fin'al presente : se li Frati sono tenuti ad osseruarle come parole,che hanno vigore di comandamento.Et perche(come hauemo inteso)non si diminuisce questo dubbio, anzi accresce per quel che Papa Nicolò III.di felice recordatione nostro antecessore,si conosce hauere dichiarato,che li predetti Frati,per la loro professione sono obligati à quelli consigli Euangelici di precetto, ò di prohibitione:li quali sono espressi nella Regola,commandando,ò vietando,ò con parole,che tãto vagliono, e nondimeno sono etiamdio constretti ad osseruare tutte quelle cose,quali gli sono commandate in essa Regola con parole di obligatione:hanno supplicato li predetti Frati,che per serenità delle loro conscien-

ſcienze,ſe degnaſſimo dichiarare: quali ſono le parole,che tanto vagliono quanto li commandamẽti ,che ſono di obligatione. Noi adunque(li quali ci dilettiamo delle pure conſcienze delli Frati) attendendo, che in quelle coſe , le quali appartengono alla ſalute dell'anime,per fuggire li graui rimorſi della conſciẽza prudentemente ſi deue tenere la parte più ſecura: diciamo, che benche li Frati non ſiano tenuti à tutte le coſe , quali ſono poſte nella Regola con parola di modo imperatiuo(come ſono tenuti alli precetti,ouero à quelle parole, che tanto vagliono,come li commandamenti)nõdimeno è eſpediente à eſsi Frati(per oſſeruare la purità,& rigore della Regola)che conoſcano loro eſſere obligati à quelle coſe, le quali di ſotto,ſono ſcritte,come à quelle, che tanto vagliano, come commandamenti . Et accioche ſi ſappia ſotto breuità quali ſono queſte coſe , che tanto vagliono, come commandamenti,per vigore della parola,ò almanco per ragione della materia, della qual ſi tratta, ò per l'vno,ò per l'altro.

Dodeci coſe , che hanno vigore di precetto.

Dichiariamo,che quel ch'è poſto nella Regola di non hauere più Toniche, che vna col cappuccio , & l'altra ſenza cappuccio.

Et di non portare calceamenti .

Et di non caualcare ſenza neceſsità.

Et che li Frati ſi veſtano di vili veſtimenti.

Et che ſiano tenuti à digiunare dalla feſta de tutti i Santi fin'alla Natiuità del Signore , & tutti li Venerdì.

Et che li Chierici facciano il Diuino Officio ſecõdo l'ordine della Santa Romana Chieſa.

Et che li Miniſtri , & Cuſtodi habbiano ſollecita cura per le neceſsità dell'Infermi , & per veſtire li Frati.

E se alcuno delli Frati caderà in infermità, li altri Frati debbino seruirli.

Et che li Frati non predichino nel Vescouato d'alcun Vescouo, quando da lui gli sarà contradetto.

Et che niuno ardisca predicare al Popolo, se non sarà essaminato, & approuato, & instituito dal Ministro Generale: ouero dalli altri Frati, alli quali appartiene secondo la dichiaratione del sopradetto Nicolo III.

Et che li Frati, li quali conoscono non potere osseruare la Regola spiritualmente, debbano, & possino ricorrere a' loro Ministri.

Et tutte quelle cose, le quali sono poste nella Regola: che appartengono alla forma dell'habbito sì de' Nouitij, come de' Professi, & il modo di riceuere à professione: eccetto se non apparisse altramente secõdo Dio alli recipienti quanto all'habito de' Nouitij, come dice la Regola. Tutte queste cose dicemo, che li Frati sono obligati ad osseruare. Anchora da tutto l'Ordine communemente s'intende, & tiene, & s'è tenuto da principio, che in ogni loco, doue si pone nella Regola questa parola (siano tenuti) tal parola hà vigore di commandamento, e come tale si deue osseruare dalli Frati.

Parole, che hanno vigore di precetto.

ARTICOLO III.

Se li Frati possono riceuere le robbe di quelli, che entrano nella Religione.

PErche il predetto Confessore del Signore nostro Giesù Christo (dando il modo alli Ministri, & alli Frati di quello, che si deue fare, & osseruare circa quelli, che si riceuono all'Ordine) disse nella Regola, che

che li Frati,& li loro Ministri si guardino:che non siano solleciti delle loro cose temporali : accioche liberamente facciano di esse tutto quello, che l'inspirerà il Signore:ma se sarà bisogno di consiglio: habbiano licenza essi Ministri di mandarli ad alcuni,che temono Dio, e per cõsigli delli quali i suoi beni siano dati a' poueri,hanno dubitato,& dubitano molti Frati,se gli è lecito riceuere alcuna cosa delli detti beni quando da quelli,che entrano nell'Ordine li fusse donato, & se possono senza colpa indurli à dare cosa alcuna alle loro persone,ò Conuenti,& se essi Ministri,ò Frati li deuono consigliare, come deuono disponere, ò distribuire le robbe loro, trouando altri sufficienti à consigliarli.Noi considerando attentamente, essere stata la intentione di S.Francesco,per le dette parole totalmente de dilungare li professori della sua Regola (la quale haueua fõdata in massima pouertà(dall'amore delle cose temporali di quelli,che entrano nell'Ordine:accioche(quanto dalla parte de' Frati)la loro recettione si conosca essere sãta,& purissima:e che non apparisse per modo alcuno: che essi hauessono l'occhio à li loro beni temporali : ma solamente à receuerli al Diuino seruitio :dicemo, che così li Ministri,come gli altri Frati si deuono guardare de indurli, ò confortarli: che li diano cosa alcuna, nè debbono darli consiglio circa la distributione delle robbe loro. Ma deuono mandarli ad alcuni, che temono Dio di altro stato:non alli Frati,accioche si dimostrino à tutti essere solleciti,& perfetti amatori de così sant'Ordine dato dal suo padre.Ma perche la Regola vuole, che quelli li quali entrano nell'Ordine facciano liberamente delle robbe loro, quel che dal sapientissimo Signore li sarà inspirato,non appare,che li Frati(considerate le loro necessità, & modi della detta dichia-

Frati nõ inducano qlli, che vogliono farsi Frati à lasciarli cosa alcuna.

Se mandino per consiglio ad altri fuori del l'Ordine.

Possono come poueri, accettare ciò, che gli fosse dato spontaneamente.

ratione)non possano riceuere,se quel ch'entra li vorrà dare alcuna cosa delli suoi beni liberamente per limosina,come à gl'altri poueri.Ma si deuono guardare li Frati:che per accettare le cose offerte in notabile quantità,non si possa presumere in loro sinistra intētione.

ARTICOLO IV.

De li vestimenti de' Frati, & della loro viltà. & delli calceamenti.

DOpò à le cose predette,dicendo la Regola', che quelli Frati,li quali hanno promesso obedienza habbino vna tonica col cappuccio,& vn'altra senza cappuccio,chi la vorrà hauere : che tutti li Frati si vestano de vili vestimenti:& noi hauemo dichiarato, che queste parole tanto vagliono,come commandamenti;volēdole più pienamente dichiarare, dicemo, non li esser lecito vsare più toniche,eccetto nelle necessità:le quali si possono intendere per la Regola, come il prenominato antecessore nostro più pienamente,dichiarò questo passo.Et diciamo, che la viltà delli vestimenti,così dell'habito,come delle toniche di dentro,si deue intendere quella,che secōdo la cōsuetudine,ò cōditione della patria,quāto al colore,& quāto al prezzo del pāno,si può degnamēte reputare viltà,perche quāto à tutti li paesi,nō si può in tal caso assegnare vn modo cōmune,e determinato.Et il giudicio di tal viltà hauemo deliberato cōmettere alli Ministri,& Custodi,& Guardiani,caricando sopra di ciò le loro cōscienze:talmēte però che si osserui nelli vestimenti la viltà.Al giudicio de' quali Ministri, Custodi, & Guardiani nel medesimo modo, lasciamo il

Solo due toniche sono lecite.

Viltà de vestimenti si commette a' Ministri, & Custodi.

de-

determinare:per qual necessità li Frati possano portare calceamenti.

ARTICOLO V.

Del Digiuno.

PErche essendo detto nella Regola, che in dui tempi,cioè dalla festa de tutt'i Santi per fin'alla Natiuità del Signore,& nella Quadragesima grande, li Frati son tenuti à digiunare: seguita in essa Regola (ma in altri tempi non siano tenuti se non il Venerdì à digiunare) & per questo alcuni volsero dire, che li Frati non sono tenuti ad altri digiuni,che alli predetti;dichiariamo, douersi intendere, che non sono tenuti à digiunare in altri tempi,se non li digiuni ordinati dalla Chiesa; perche non è verisimile, che l'auttore della Regola hauesse intentione de liberare gli Frati da quelli digiuni,alli quali li altri Christiani sono obligati per commune statuto della Chiesa.

Sono ancora obligati alli digiuni della Chiesa.

ARTICOLO VI.

De non riceuere la pecunia.

VOlendo il predetto Santo, che li suoi Frati, sopra ogni cosa si astengano totalmente dal riceuere danari, ouero pecunia, commanda fermamente à tutti li Frati,che per nessun modo riceuano danari, o pecunia per se,o per interposita persona, & questo articolo dichiarando il medesimo antecessore nostro, hà posto li casi, & modi, li quali essendo dalli Frati osseruati,non possono,nè deueno essere detti riceuere la pecunia per se, o per altri contra la Regola, & purità del suo Ordine.

Dice-

Dicemo, che li Frati sono tenuti con sommo studio guardarse, che per altre cause, nè in altri modi ricorrano à quelli, che danno la pecunia, ouero alli deputati da loro, se non come pone la dichiaratione del predetto nostro antecessore, accioche meritamente non possano essere detti transgressori del precetto della Regola. Peroche doue ad alcuno generalmente è vietata alcuna cosa, se intende esserli vietato tutto quello, che espressamente non li è concesso. Per la qual cosa la Questa, ò cerca d'ogni pecunia, & la recettione di quella, offerta in Chiesa, ouero altroue, tenere ceppi, ouero casse ordinate à riponere le pecunie di quelli, che le offeriscono, ouero donano: & ogni altro ricorso alle pecunie, ouero à quelli, che le hanno: il qual non è concesso per la detta dichiaratione: diciamo, che tutte queste cose ad essi Frati sono simplicemente prohibite: perche il ricorso alli amici spirituali solamente in doi casi per la Regola è concesso: cioè per le necessità delli infermi, & per vestire li Frati; il che piamente, & ragioneuolmente (considerata la necessità della vita) il predetto Antecessore hà ordinato; che tal recorso sia lecito alli Frati per le altre loro necessità, che li accaderanno, mancando le limosine. Attendano li predetti Frati, che per nissune altre cagioni eccetto le predette, ò simili, li è lecito nella via, ò in altre parti ricorrere all'amici predetti, ò siano quelli, che danno la pecunia, ò deputati da loro, ouero loro messi, ò depositarij, ò altrimenti nominati: benche osseruassero li modi integramente cõcessi per essa dichiaratione circa la pecunia.

Finalmente esso Confessore sommamente desiderando, che li professori della sua Regola siano separati dall'affetto, & desiderio delle cose terrene, & specialmẽte della pecunia, & vso di quella (come si pro-

ua per la prohibitione più volte replicata nella Regola,che dalli Frati non si riceue pecunia)li è necessario sollecitamente guardarsi,che essendoli bisogno nelli predetti modi,& cause ricorrere à quelli,li quali hanno pecunia deputata per la necessità di essi Frati(siano che si vogliano, ò principali,ouero messi)in ogni cosa talmente si portino, che à tutti dimostrino (come è in verità)che niente hanno à fare nelle dette pecunie. Per la qual cosa,commandare à qual modo la pecunia si debba spendere, ricercar ragione, ouero conto della pecunia spesa, domandarla in alcũ modo,ouero deponerla,ò farla deponere, ò portare la cassetta della pecunia,ouero tener la sua chiaue, sappiano li Frati,che queste cose, & altre simili non li sono lecite,perche solamente conuengono alli padroni che hanno dato la pecunia, & quelli,che sono da loro deputati alle cose predette.

Pecunie deputate per Frati.

ARTICOLO VII.

Che li Frati niente si approprieno.

PErche l'huomo santo esprimendo il modo della pouertà promessa,disse nella Regola,che li Frati niente si approprieno, nè casa,nè loco,nè alcuna cosa:ma come pellegrini,& forastieri in questo mondo,seruendo al Signore in pouertà,& humiltà,vadano per la limosina confidentemente. Essendo dichiarato per alcuni Romani Pontefici, che questa espropriatione si deue intendere tanto in speciale quanto in comune:& però hanno riceuuto in se, & nella Romana Chiesa,la proprietà,& dominio di tutte le cose necessarie,offerte,& donate(l'vso delle quali all'Ordine,ò alli Frati è lecito hauere)lasciãdo ad essi Frati

Vso de fatto è lecito alli Frati.

ti

Cose fatte nell'Ordine, che pareuano contrarie al voto della pouertà.

ti solamente il semplice vso di fatto; sono state referite alla nostra essaminatione quelle cose, le quali si diceuano essere fatte in esso Ordine,& che pareuano contrarie al predetto voto,& alla purità della Regola,cioè (per esprimere di esse solamente quelle, le quali crediamo hauere bisogno di rimedio.)

Che li Frati non solamente sopportano,ma procurino di essere fatti heredi.

Et che riceuono intrate di anno in anno, alcuna volta in così notabile quantità, che li Conuenti, li quali l'hanno,totalmente ne viueno.

Et che trattandosi le cose loro nelle Corti ancorche per le robbe temporali,si accostano alli Auuocati,& Procuratori, & iui personalmente si presentano à sollecitarli.

Et che riceuono l'essecutioni delli testamenti, & in quelle si intromettono, & alcuna volta nelle restitutioni delle vsure,ouero delle robbe mal tolte.

Et che in alcuni luoghi non solamente hanno horti eccessiui,ma vigne grandi,talmente che si raccoglie delle herbe,& del vino per vendere.

Et che nel tempo del metere, & delle vendemie,li Frati mendicando, reponeno nelli Cellari,& Granari,tanto grano,& vino,che per tutto il resto dell'anno possono viuere senza mendicare.

Et che fanno,ouero procurano, che siano fatte le loro Chiese,ò altri edificij in tanta grandezza, curiosità,bellezza,& preciosità,che non parino habitationi de poueri,ma de' Signori,o persone grandi.

Et che hanno li paramenti delle Chiese in molti luoghi,tanti,così notabilmente preciosi,che in quelli eccedino le grandi Chiese Cathedrali.

Et indifferentemente riceuono caualli, & arme, che li sono offerti all'essequie, & sepolture. Ma la Com-

Communità de' Frati,& specialmente li Prelati di esso Ordine,diceuano, che le predette cose, ouero la maggior parte di quelle non si faceuano nell'Ordine.

Li Prelati si scusano.

Et se alcuni erano trouati in tali case colpeuoli,erano rigorosamente puniti:& accioche tali cose non si facessero più volte, per il passato si sono fatti statuti nell'Ordine molto stretti. Però noi desiderando prouedere alle conscienze delli Frati,&(quãto è possibile)rimouere dalle menti loro ogni dubbio,rispondemo alle predette cose nel modo seguente. Perche veramente appartiene alla verità della vita,che quel che si fà di fuori,rappresenti la dispositione della mẽte,è necessario alli Frati,li quali con tanta espropriatione si sono separati dalle cose temporali;che si astẽghino da ogni cosa,la quale,fusse, ò paresse contraria alla detta espropriatione.

De non accettare heredità.

PErche nelle successioni,& hereditadi,li heredi nõ solamente hanno l'uso,ma ancora il dominio al tempo suo delle cose à loro lasciate,& li predetti Frati niente possano acquistare à se, ouero al loro Ordine,nè in proprio,nè in commune: dichiarando dicemo,che(cõsiderata la purità del suo voto) li Frati per nessun modo son capaci de tali successioni di hereditadi,le quali di sua natura indifferentemente si estendono fino alla pecunia,& all'altre cose mobili, & immobili. Nè gli è lecito farsi lasciare per modo di legato tanta parte dell'hereditadi, ouero il suo valore, che si possa presumere questo farsi ad inganno, & essendoli così lasciate non gl'è lecito à riceuerle: ma più presto li commandiamo, che tali cose non si facciano.

Non possono hauere heredità.

Non possono riceuere legati in fraude,&c.

Di non hauere intrate.

ET perche li redditi,ouero entrate d'anno in anno,dalle leggi sono giudicate fra li beni immobili:& tenere tali rendite è contrario alla pouertà ,& mendicità,non è dubbio , che alli Frati non è lecito(considerata la loro conditione)hauere, ò riceuere tali rendite,come non gli è lecito hauere possessioni ò l'vso di quelle,non trouandosi tali cose esserli concesse.

Di non stare nelle Corti.

ET perche dalli huomini perfetti non solamente si debbe schifare quel che si conosce esser male, ma etiam quel che appare esser male, & perche stare, ò sollecitare nelle Corti(quando si parla delle cose,le quali si deuono conuertire in loro vtilità) per quel che di fuori si vede,(del che li huomini hanno à giudicare)si può credere verisimilmente , che li Frati , li quali sollecitano,cercan quelle cose , & le vogliono , come sue,per nessun modo li professori di questa Regola si deuono intrometter'in tali cure,& atti litigiosi,accioche habbiano testimonio da quelli ,che son fuori,& satisfacciano alla purità del suo voto,& non diano scandalo al prossimo.

Frati in niun modo comparino nelle Corti per litigij loro.

Che li Frati non riceuano l'essecutione delli testamenti.

PErche li Frati del predetto Ordine, non solamête si deuono astenere dalla recettione , proprietà,dominio,& vso della pecunia , ma si deuono guardare da quella , & da ogni contrattione di essa(come

il

il predetto nostro antecessore hà detto manifestamente, e la dichiaratione di questa Regola) & non possono li professori del predetto Ordine comparire in giudicio,nõ gli è lecito,nè li conuiene,che nell'essecutioni di robbe si intromettano,ma più presto(cõsiderata la purità del stato loro) deuono sapere tali cose esserli prohibite : perche spesse volte non si possono espedire senza lite, o administratione di pecunia.Ma il dar consiglio,come tali cose si debbano esequire,non è contrario al stato loro, non essendoli per questo data alcuna ragione, ò dispositione delli beni temporali.

E lecito à Frati dar consiglio in essecutioni di testamenti.

De non hauer orti superflui.

BEnche non solamente sia lecito ma molto ragioneuole,che li Frati, li quali sono occupati nelli essercitij spirituali dell'oratione,e delli deuoti studij, habbiano li orti, & giardini conuenienti per raccogliere, ouero per ricreare se medesimi andando per quelli, & hauere le cose dell'orto à loro necessarie : nondimeno hauere orti grandi, acciò siano lauorati per vendere l'herbe,& altre cose dell'orto, & hauere le vigne, è contro la Regola, & contra la purità dell'Ordine:come dichiarò il predetto nostro antecessore,& ordinò, che se tali cose fossino lasciate a' Frati per vsarle (come hauemo detto) cioè alcuna possessione, ouero vigna per lauorare, & simili cose, per ogni modo li Frati si astengano da riceuerli : perche hauere tali cose, accioche si habbia il prezzo delli frutti à suoi tempi,sarebbe come hauere intrate.

Non è lecito vendere à prezzo l'herbe, & frutto dell'orti.

De non congregare frumenti senza euidente necessità.

ANcora hauendo il predetto Santo, così per essempio, come per le parole della Regola mostrato volere, che li suoi Frati, & figliuoli (confidandosi nella diuina prouidenza) ponessero li loro pensieri in Dio, li quali pasce gl'vcelli del Cielo, & li pesci del mare, li quali non congregano nelli granari, ne seminano, ne mettono, non è verisimile, che lui volesse, che li Frati hauessero granari, & cellari, ò caneue, doue debbono sperare, con le quotidiane mendicationi possere trouare le cose necessarie alla vita loro. Et però non si deuono rilassare per timore leggiero à fare tali Congregationi, & conseruationi: ma solamente quando fosse molto credibile per la esperiẽza del tempo passato, che non potessero altramente trouare le cose necessarie alla vita presente. Ma questo lasciamo al giuditio delli Ministri, & Custodi insieme, ò separatamente nelle loro administrationi, & custodie, col cõsiglio, & consentimento del Guardiano, & di dui Discreti Sacerdoti di quel luogo, ò Cõuento antichi nell'Ordine, caricando sopra questo specialmente le loro conscienze.

Non si debbeno per timore leggiero fare Cõgregationi di vino, grano &c.

Si lasci il giudicio à Ministri, & Custodi il congregare vno, &c.

De non riceuere li edificii sontuosi.

DA questo ancora procede che volẽdo l'huomo santo fondare li suoi Frati in sõmma pouertà, & humiltà, quãto all'amore, & quãto all'opere (come grida quasi tutta la regola (conuiene à essi Frati, che per nessũ modo facciano fare, ne permettano, che siano fatti per loro Chiese, ò altri edificij, li quali (cõsiderato il numero delli Frati, che li debbono habitare) siano reputati eccessiui in moltitudine, ò grandezza Però volemo, che per l'auuenire in ogni loco del suo

Or-

Ordine siano contenti di edificij humili,& temperati, accioche quel che appare di fuori,non si mostri esser contrario à tanta pouertà da loro promessa:

Di non hauere paramenti, ò vasi eccessiui.

BEnche li paramenti,& vasi ecclesiastici siano ordinati ad honor del Diuino nome(per il quale esso Dio,hà fatto ogni cosa)nondimeno quello,'il quale conosce tutte le cose occulte, principalmente risguarda all'animo, & non alla mano de quelli, che li seruono: & non vuole essere seruito per quelle cose, le quali non sono conuenienti alla conditione,& stato delli suoi seruitori. Per il che li deuono bastare li paramenti, & vasi Ecclesiastici sufficienti in numero, & grandezza.Ma la superfluità,ò eccessiua preciosità, & ogni curiosità,in queste,& altre cose, le quali mostrano ricchezza,ò abbondanza (quanto all'humano giuditio)manifestamente sono contrarie à tanta pouertà.Per la qual cosa volemo,& commandiamo,che le cose predette siano osseruate dalli Frati.Ma circa l'offerta de' Caualli,& arme,ordiniamo,che in tutto, e per tutto si osserui quel, ch'è determinato per la predetta dichiaratione nell'elemosine pecuniarie:

Dio non vuole essere seruito per quelle cose, che disconuengono a' suoi seruitori.

Dell'arme,& caualli.

ARTICOLO VIII.

Se li Frati sono tenuti al pouero vso delle cose.

PEr le cose p̄dette è cresciuta trà li Frati vna questione nō poco dubbiosa,cioe se p la professione della loro Regola sono obligati al stretto, & pouero vso delle cose.Alcuni de loro credēdo,& dicēdo,che come(quāto al dominio)hāno fatto voto di strettissi-

ma

ma renonciatione: così (quanto all'vso) li sia commandata vna grandissima strettura, & pouertà. Alcuni altri in contrario diceuano, che per la sua professione non sono obligati all'vso pouero, il quale non sia espresso nella Regola; benche siano obligati all'vso tẽperato, come e conueniente, più che li altri Christiani. Volendo adunque prouedere alla quiete delle cõscienze delli Frati, e dar fine à queste contentioni, dichiarando dicemo, che li Frati Minori per la professione della sua Regola, sono specialmente obligati à quelli stretti, & poueri vsi, li quali in essa Regola si contengono, & in quello modo d'obligatione sotto il quale la Regola contiene li detti vsi, ma dire (come dicono alcuni) che sia cosa heretica, tenere che l'vso pouero si contenga sotto il voto dell'Euangelica pouertà, giudichiamo essere cosa presentuosa, e temeraria.

Frati sono obligati alli poueri vsi, che nella Regola si contengono

ARTICOLO IX.

Dell'elettione delli Ministri.

Finalmente perche la predetta Regola) dicendo per chi, & doue si debbe fare l'elettione del Ministro Generale) non hà fatto mentione alcuna della elettione, ò institutione delli Ministri Prouinciali possèua sopra di ciò nascere alcuna dubitatione tra li Frati: noi volendo ch'essi possino pienamente, e securamente procedere in tutti li fatti suoi, dichiariamo, statuimo, & ordinamo per questa Constitutione, la quale valerà in ꝑpetuo, che quãdo si hauerà da prouedere ad alcuna Prouincia de Ministro; l'elettione di quello appartenga al Capitolo Prouinciale, il qual sia obligato à fare tale elettione il dì seguente, dopò che

Elettione de' Ministri Prouinciali.

che sarà congregato, ma la confermatione di tal'elettione appartenga al Ministro Generale. Et procedendo à questa elettione per modo di scrutinio (benche si facciano più elettioni essendo diuise le volontà dell'eligenti) quella elettione, che sarà fatta dalla maggior parte del Capitolo (non hauendo alcuna consideratione di zelo, ò merito dell'Elettori) dal Ministro Generale col cōsiglio delli Discreti dell'Ordine, sia cōfermata, ouero infirmata, come secondo Dio li parerà essere espediente) non hauendo rispetto à qualsiuoglia eccettione, ò contradittione dell'altra parte (hauēdo però (come à lui appartiene per il suo officio) primieramente fatta la diligēte essaminatione. Et se la predetta elettione da lui sarà infirmata, ritorni essa elettione al Capitolo Prouinciale. Ma se il prenominato Capitolo non eleggerà il Ministro nel predetto giorno, la prouisione del Ministro Prouinciale sia fatta liberamente dal Generale Ministro. Ma se al predetto Ministro, & Capitolo generale per certa manifesta, & ragioneuol causa alcuna volta paresse espediente, che nelle Prouincie di Oltramare, & d'Hibernia, Grecia, ò di Romania (nelli quali si dice, per il passato per certa, & ragioneuol causa essersi seruato altro modo di procedere) il Ministro Prouinciale dal Ministro Generale col conseglio delli sauij Padri dell'Ordine più presto, che dal Capitolo predetto sia eletto; questo si faccia senza alcuna contradittione nelle Prouincie d'Hibernia, & di Oltramare. Ma in Romania, ò Grecia (quādo il Ministro della detta Prouincia morisse; ò fusse assoluto di quà dal mare) in quella volta si osserui senza ingāno, partialità, ò fraude, quel che sarà ordinato dal detto Ministro Generale col consiglio delli predetti Sauij, sopra la qual cosa caricamo le loro conscienze.

Confermatione de Ministri Prouinciali. Basta la maggior parte delle voci.

Il Generale nelle Prouincie oltramare può fare Ministro senza Capitolo.

Si Serui quello, che è ordinato trà Frati sēza Fraudi.

Ma

Ma nella priuatione delli predetti Ministri Prouinciali, volemo si osserui quel, che sopra di ciò si è osseruato in esso Ordine per il tempo passato. Ma se accadesse, che li predetti Frati nõ hauessero Ministro Generale: si faccia sopra di ciò per il Vicario dell'Ordine, quel, che si doueua fare per esso Ministro, per fin che sarà fatta la prouisione del Ministro Generale. Ma se forse dal predetto Ministro Prouinciale alcuna cosa sarà altramente fatta, non sia di alcun valore.

Il Vicario Generale faccia quello faria il Generale.

A Nessuno adunque delli huomini per alcun modo sia lecito rompere, o con ardire temerario andare cõtra questa Scrittura delle nostre dichiarationi, detti, commissione, responsione, prohibitione, ordinatione, commandamento, constitutioni, giudicationi, & volontadi. Ma se alcuno presumerà d'attẽtar questo, sappia, che lui incorrerà nella indignatione dell'onnipotente Dio, & delli suoi Beati Apostoli Pietro, & Paolo. Data in Vienna alli sei di Maggio, nel settimo anno del nostro Pontificato.

CO-

COMINCIA VN TRATTATO piccolino, ma molto vtile delli precetti eminenti contenuti nella Regola, & delli equiualenti alli precetti, & di quelle cose, che hanno vigore, e forza di precetti, & altre cose nella Regola contenute, composto da Frate Gundisaluo Ministro Generale de' Frati Minori Osseruanti.

Ccioche Fratelli carissimi la Regola nostra non paia à voi confusa, perche li precetti, & li consigli, & le cose, che sono in essa siano in quà, & in la sparse. Per tanto non abbreuiando questa Regola, ma mutãdole de luogo à luogo, li precetti alli precetti, & li consigli alli consigli coadunando, & cosi dell'altre cose, per hauerla più facile, & tenerla meglio à memoria s'è redotta à certi ponti, ancor che difficilmente, però vtilmente come credo, & spero.

Certa cosa è che habbiamo promesso d'osseruare tutta la Regola. Ma se tutte queste cose, che sono in essa Regola caschino sotto precetto, & siano obligatorie à peccato mortale, è da credere secõdo li nostri Espositori di nò; ma solo quelle cose sono obligatorie, le quali sono poste in essa Regola precettoriamẽte, ouero sono equiualenti alli precetti, ò hanno forza di commandamento, come di sotto si vedrà. Se tutte le cose fossero obligatorie, sotto precetto, la transgressione di ciascuno sarebbe pericolosa, dannabile,

 & mor-

& mortale, e sarebbe cosa dura far voto, & promettere tal Regola, la quale appena da alcuno si potrebbe seruare, nondimeno viuendo secondo l'intentione di S. Francesco ordinatore, & conduttore d'essa, s'osserua, il quale distingue, & hà posti certi modi in essa regola d'osseruare; alli quali tutte le cose, che in essa si contengano si possono ridurre.

Alcune cose in nostra Regola sono, le quali si chiamano precetto, sotto nome di precetti eminenti. Altre si domandano precetti equiualēti. Altre si domādano, che hanno forza di commandamenti. Altre ammonitioni, che insegnano à fuggire il male. Altre che si dimandano libertà della Regola, & altre se dimandano conditioni di quellij, che vogliono entrare nell'Ordine, & con questi sette modi si compisce la Regola.

Delli precetti espressi, & eminenti della Regola, li quali sono in numero otto.

PRimieramente, nella Regola sono alcune cose sotto nome di precetti espressi, & eminenti, e quellli si dimandano commandamenti, l'osseruanza delli quali è necessaria, & la transgressione è mortal peccato, e non escusa alcuno, ma liga tutti à piena osseruanza d'essi, & de tali peccati espressi eminenti, il conditore della regola S. Francesco ne hà posto otto, quali sono sparsi nella regola.

Il primo è nel secōdo cap. Nullo modo licebit eis de ista religione exire.

2 E nel quarto cap. Præcipio firmiter Fratribus vniuersis, vt nullo modo denarios, vel pecuniam recipiant.

3 Fratres nihil sibi appropriēt, nec domum, nec locum,

eum,&c.nel cap.6.

4 Vnde firmiter præcipio eis, vt obediant suis Ministris, nel cap.x.

5 Præcipio firmiter Fratribus vniuersis, nè habeant suspecta consortia, vel consilia mulierum, nel cap.xj.

6 Præcipio firmiter Fratribus vniuersis, nè ingrediantur Monasteria Monacharum, nel cap.xj.

7 Præcipio firmiter Fratribus vniuersis, nè fiant compatres,&c.nel cap.xj.

8 Per obedientiam iniungo Ministris, vt petant à Domino Papa vnum Protectorem, cap.xij.

Nota etiam, che generale precetto è di viuere in obedienza, senza proprio,& in castità.

Seguita dell'equiualenti alli precetti.

SEcondariamente, ma sono equiualenti alli precetti,& de tali sono nella Regola xij. li quali Papa Clemente Quinto nella sua dichiaratione, che hà fatto sopra la Regola, raccoglie, pondera, & numera, la trasgressione delli quali senza dubbio è peccato mortale, perche se solamente quelli fossino detti precetti doue gli è la parola espressa del commandamẽto, ò della inhibitione, tutto il stato, e la necessità del voto si annullerebbe.

Il primo adunque che è equiualente al precetto, è di non hauer più toniche, che vna col cappuccio,& vn'altra senza cappuccio, chi la vorrà hauere. Ma vsarne più senza necessità, & senza licenza di quelli, che la possono dare, non è lecito, come s'hà nel 2.cap.della Regola.

2 E di non portare calciamenti, nell'istesso 2.cap.

3 Et che i Frati vestino vili vestimenti, & dice, omnes,

nes, nell'istesso 2. cap.

4. Che li Frati facciano il Diuino Officio secondo l'Ordine della Santa Romana Chiesa, eccetto il Salterio, ex quo, &c. li laici dicano 24. Pater noster, per le laude 5. per Prima, Terza, Sesta, & Nona, per ciascheduna di quest'hore 7. Pater noster, per Vespero 12. per Compieta 7. nel. 3. c.

5 Che digiunino dalla Festa di tutti li Santi, fino alla Natiuità, & la quadragesima, fino alla Resurrettione del Signore, & tutti li Venerdì dell'anno, nel 3. cap.

6 De non caualcare sēza il caso della necessità manifesta, nel 3. cap.

7 Che li Ministri, e Custodi habbiano diligente cura per li bisogni de gl'infermi, & il vestire de Frati, nel c. 4.

8 Che se alcun Frate cascarà in infermità, gl'altri Frati gli debbono seruire nel cap. 6.

9 Che niuno predichi nel Vescouato d'alcun Vescouo, essendoli da lui contradetto, cap. 9.

10 Che niuno ardisca predicare al popolo, se non sarà, essaminato, & approuato dal Ministro Generale, nel medemo 9. cap.

11 Che li Frati, li quali sapessero, & conoscessero, non poter osseruare la Regola spiritualmente, debbono ricorrere da suoi Ministri, nel 10. cap.

12 Tutte quelle cose, che si pongono nella Regola, che pertengono alla forma dell'habbito tāto de' Nouitij, come de Professi, & tutte quelle cose, che pertengono al modo di riceuere li Nouitij all'Ordine, & alla professione, sono equiualenti, eccetto che quanto all'habito de' Nouitij, se altrimente paresse di fare secondo Dio, che è libertà, cap. 2.

Se-

Seguitano quelle cose, che hanno forza di precetto, e sono sette.

TErtio, nella Regola sono alcune altre cose, le quali non sono precetti, nè equiualenti alli precetti, ma hanno però forza di precetto, come in tutti li luoghi della Regola, doue si pone questa parola, teneantur, hà forza di commandamento, e si deue osseruare da' Frati come tale, perche la transgressione è peccato mortale, come dice Papa Clemente Quinto, nella sua dichiaratione, & di tali se ne troua in num. 7.

Il primo che li Frati siano tenuti obedire à Frate Francesco, & à suoi successori, nel cap. 1.

2 Che ad altri tempi che dalla festa di tutti i Sãti, e le Quaresime, & li Venerdi di tutto l'anno, non sono obligati digiunare, nelli sudetti tempi sono tenuti di digiunare, ma nelli altri nò, è così, è manifesto, & chiaro, che li digiuni della regola sono equiualenti alli precetti, & hanno forza di commandamemento, nel c. 3.

3 Se qualche Frate peccarà di peccato mortale reseruato trà Frati, debbiano ricorrere da' suoi Ministri, nel c. 3.

4 Che tutti li Frati habbiano vn Frate di questa Religione Generale Ministro, nel cap. 8.

5 Che li Frati siano tenuti obbedire al Generale Ministro, l'obbediẽza del Generale, si replica nella Regola accioche si conosca essa esser più di peso, e carico, che dell'altri Presidenti, Ministri, Custodi &c. nel cap. 8.

6 Che li Prouinciali Ministri sono tenuti di conuenire al Cap. Generale, nel Cap. 8.

7 Che li Prouinciali Ministri, & Custodi à quali è data l'elettione, nel capitolo se vedranno il Mini-

nistro Generale non essere sufficiẽte al seruitio, & commune vtilità de' Frati, siano tenuti eleggerne vn'altro nel nome del Signore, nel cap.8.

Seguitano l'ammonitioni, che insegnano alli Frati à far bene.

QVarto nella Regola sono alcune cose, le quali si dimandano paterne,& suaui ammonitioni,ouero certe salutari informationi di virtù, le quali insegnano ben fare alli Frati, le quali non cadono sotto precetto,nè obligano à peccato mortale. Ma esso P. S.Francesco vole,che si habbiano in reuerẽtia, & honore, & per salutari ornamenti, & che si sforzino li Frati quanto potranno osseruarli,le quali nõ solo honorano il Stato Religioso, ma ancora il secolare delle persone del mondo,e sono in numero xij.

La prima è questa nel iij cap.cioè: Consulo vero, moneo, & exhortor fratres meos in Domino Iesu Christo, vt quando vadunt per mundum, sint mites,pacifici,&c.

2 In quamcunque domum intrauerint,primùm dicant:pax huic domui,cap.3.

3 Quod Fratres illi, quibus dedit Dominus gratiã laborandi,laborent fideliter,& deuotè,cap.5.

4 Quod Fratres vadant pro eleemosyna confidenter,& non oportet eos verecundari,cap.6.

5 E quella nobile ammonitione,cioè: Hæc est illa celsitudo altissimæ paupertatis, quæ vos fratres meos hæredes,& reges regni cœlorum instituit, pauperes rebus fecit,virtutibus sublimauit,hæc sit portio vestra, quę perducit in terram viuentium,cap.vj.

6 Vbicunque sunt,& se inuenerint Fratres ostendãt se

se domesticos inuicem inter se,cap.vj.

7 Ministri si presbyteri sunt cum misericordia iniungant illis pœnitentiam,cap.vij.

8 Moneo,& exhortor fratres , vt in prædicatione , quam faciunt,cap.x.

6 Fratres,qui sunt Ministri,& serui aliorum Fratrũ, visitent,& moneant Fratres,&c.cap. x.

10 Fratres subditi recordentur,quod propter Deũ abnegauerunt proprias voluntates,&c.cap.x.

11 Fratres,qui sunt Ministri benignè recipiant fratres ad eos recurrentes cap.x.

12 Fratres attendant,quod super omnia desiderare debent habere spiritum Domini, & sanctam eius operationem,&c.cap.x.

Ammonitioni,che insegnano à fuggire il male.

QVinto in la Regola sono alcune ammonitioni,le quali insegnano à frati fuggire il male , & peccato,& sono sei.

vj. Ammonitioni.

Prima caueant Fratres, & eorum Ministri,nè solliciti sint de rebus intrantium Religionẽ ,cap. 2.

2 Quos moneo,& exhortor,nè despiciant,nec iudicent homines,quos viderint mollibus , & coloratis indutos,c.2.

3 Consulo vero,moneo , & exhortor Fratres meos in Domino Iesu Christo, vt quando vadunt per mundum non litigent,neque contendant verbis &c.cap,3.

4 Cauere debent , nè irascantur , & conturbentur propter peccatum alicuius,cap.vj.

5 Moneo vero,& exhortor in Domino Iesu Christo,vt caueant Fratres ab omni superbia, vanagloria,&c.c.x.

6 Et

6 Et quod Fratres laici nescientes literas, literas discere non curent, &c. cap. x.

Libertadi della Regola.

vj. Libertadi.

SEsto, nella Regola sono alcune altre cose, le qual si possono dire libertadi della Regola, ouero di nostra volõtà, le quali non aggrauano alcuno, nè obligano alcuno sì à peccato, le quali si possono liberamente fare, & lecitamente lassare, & sono à numero sei.

La prima è questa. Fratres possint si voluerint vestimenta sua repetiare.

2 Quadragesima quæ incipit ab Epiphania, qui voluerint ieiunare, &c.

3 Tempore manifestæ necessitatis, Fratres non teneantur ieiunio corporali.

4 De omnibus cibis, qui apponuntur eis, liceat mãducare.

5 Ministri, & Custodes possint singuli si voluerint Fratres suos ad Capitulum conuocare.

6 Quicunque Fratrum diuina inspiratione voluerint ire inter Saracenos, ma seguita poi il cõmãdamento, petant inde licentiam à suis Ministris Prouincialibus, e poi seguita il precetto al P. Ministro, Nullis eundi licentiã tribuant, nisi eis, quos viderint esse idoneos, &c.

Delle conditioni, che debbono hauere quelli, che entrano nella Religione, & quelli, che li riceuono.

12. Conditioni.

SEttimo, & vltimo nella Regola sono alcune altre cose, le quali sono conditioni d'intranti nell'Ordine, & de quelli, che li riceuono le quali conditioni

non

non passano alli altri professi,& de tali ne sono 12.

Prima. Qui voluerint hanc vitam accipere mittant eos ad suos Ministros Prouinciales.

2 Ministri diligenter examinent eos de fide,&c.

3 Fratres dicant eis,quod vadant, & vendant omnia bona sua &c.

4 Si consilium requiratur, mittant eos ad aliquos timentes Deum,&c.

5 Concedant eis pannos probationis.

6 Recipiātur ad obediētiā finito āno probationis &c.

Sequitur de conditionibus intrantium.

7 Quod credant, & fideliter confiteantur, & velint vsque in finem firmiter obseruare fidem Catholicam,& omnia Ecclesiastica Sacramenta.

8 Si habent vxores intrent monasteriū, vel ipsæ vxores licentiam dent viris, & auctoritate Diœcesani Episcopi votum continentiæ emittant.

9 Vxores sint talis ætatis,quod de eis non possit oriri suspicio.

10 Quod si non potuerint pauperibus bona sua erogare,sufficit bona voluntas.

11 Quod ingredientes, liberè faciant de rebus suis quidquid Dominus inspirauerit eis.

12 Et est secunda,quòd vxores non habeant.

Quello principio della Regola doue si dice:Regula, & Vita Fratrum Minorum hæc est,scilicet, sāctum Domini Euangelium obseruare viuendo in obedientia, sine proprio,& in castitate,non è precetto,nè alcuna cosa delli precetti,nè delle sette differentie delli commādamenti,in quel modo,che iui sono date, ma è come prologo della regola, si come il prologo contiene virtualmente,& include tutte le cose, che in alcū trattato hanno da seguitare, & sono da dirsi. Così parimente quello principio della regola, al quale si reducano tut-

te le cose,che si contengono nella regola, contiene,& include ogni cosa, perche tutta la dispositione, ouero professione della Regola ad altro non pare,che tẽda,& miri,che all'osseruanza delli tre consigli Euangelici,li quali si esprimono nel principio della regola.

Habbiamo adunque fatto voto, & promesso d'osseruare tutta la regola parte alla intellettiua osseruanza, & parte à reuerentia della regolare disciplina.

Per due nondimeno cause,la regola si è ridotta quì à certi ponti senza grandi glose, accioche alli studiosi, & solleciti di osseruarla, sia questo vn breue compendio per ritenerlo più facilmente à memoria,& alli negligẽti,ouero transgressori sia vn'indrizzo, ouero più presto vn rimordimento di conscienza à pẽtirsi, & emendarsi.

LAVS DEO.

TAVOLA

delle cose contenute nelle Constitutioni delle Prouincie Reformate.

A

X 2 Asso-

Com-

D

Don-

In-

Mi-

vo-

Se-

Vasi

Errori nella presente opera.

niungunt fol.5. — iniungant.
professiamo postil.fol.24. — professino.
fiano postill.fol.47. — siano.
ingerisca fol 58. — inserisca.
stodi postill. fol.83. — Custodi.

IL FINE.